

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

571° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	Pag. 17
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 70
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 75
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 79
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 98
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 102
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 116
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 122
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 127
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 133
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 134

**Commissioni congiunte**

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) .....	Pag. 15
--	---------

**Commissioni riunite**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 4 <sup>a</sup> (Difesa).....	Pag. 3
---	--------

**Commissione speciale**

Materia d'infanzia .....	Pag. 138
--------------------------	----------

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	Pag. 141
-------------------------------	----------

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	Pag. 147
Mafia .....	» 154
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	» 156
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 163
Schengen.....	» 169
Riforma amministrativa .....	» 170
Infanzia.....	» 176

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 184
--------------------	----------

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

4<sup>a</sup> (Difesa)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

21<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il ministro della difesa Mattarella ed il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B)** *Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e Michele De Luca; Cusimano ed altri; Loreto; FIRRARELLO e Ronconi; Palombo; di un disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite per il disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini; e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il senatore PELLICINI prende spunto dalle parole finali di una dichiarazione scritta a lui pervenuta e firmata dal dottor G. Aliquò, segretario dell'Associazione funzionari della Polizia: «... è inammissibile, infine, che si continui a definire 'equilibrato un provvedimento di legge che, concentrando eccessivi poteri civili e militari in capo ad una sola Forza di polizia, pone l'Italia fuori dal novero delle democrazie europee e dei Paesi di civiltà avanzata...». Consegna l'intero documento alla Presidenza delle Commissioni riunite, affinché esso sia portata a conoscenza del Ministro dell'Interno perché esprima le valutazioni del caso.

Il senatore PALOMBO, riprendendo quanto da lui ieri dichiarato in Commissione Difesa, chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in relazione alle iniziative dell'Associazione nazionale funzionari di polizia.

Il ministro MATTARELLA risponde al quesito posto, ricordando che il Capo di Stato maggiore della Difesa aveva dissipato ogni incertezza avendo infatti precisato che il testo divulgato sul settimanale non esprime l'opinione dello Stato maggiore; con riferimento, poi, alla divulgazione presso la stampa di un documento interno avente natura istruttoria, il generale Arpino ha assicurato l'effettuazione di una approfondita indagine.

Si procede all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore MANCA illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

premessò:

che è sempre più avvertita l'esigenza di non disperdere la ricca esperienza maturata dal personale militare con anni di servizio nelle Forze Armate,

che è dimostrato che i livelli di efficienza fisica di detto personale sono da correlare all'aumento medio della durata della vita;

che i controlli sanitari, cui sempre lo stesso personale militare è sottoposto, possono assicurare la permanenza di quella idoneità fisica che è presupposto per lo svolgimento dei compiti assegnati;

atteso:

che l'elevazione per tutti i gradi dei limiti di età per la collocazione in quiescenza, non può, in alcun caso, considerarsi non conciliabile con l'espletamento del particolare servizio, così come peraltro è stato recepito dal presente provvedimento per ciò che attiene ai gradi di vertice dell'Arma dei Carabinieri,

impegna il Governo

ad assumere al più presto, iniziative idonee ad estendere a tutto il personale militare delle Forze Armate e Corpo della Guardia di Finanza l'elevazione dei limiti d'età di almeno un anno».

**0/50-B/1 e 4/1**

«Il Senato,

premessò che:

la legge 4 agosto 1981, n. 429 stabiliva che ai Generali di Divisione dei Carabinieri potesse essere conferita, all'atto della cessazione del Servizio permanente, la promozione al grado superiore;

che tale norma prevede che la anzidetta promozione venga conferita anche ai Capi dei Corpi dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;

che l'articolo 1, comma 2, lettera c) punto 2 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione del grado di Generale di Corpo d'Armata per i Generali di Divisione dell'Arma, modificando pertanto quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 429/1984;

che ragioni di equità e giustizia impongono l'estensione di tale possibilità anche ai Maggiori Generali (nuova denominazione) che ricoprano la carica di Capo del Corpo, atteso anche che i rispettivi ruoli normali seguono lo stesso *iter* formativo dei ruoli normali delle Armi e dei Corpi tecnici con il grado vertice di Tenente Generale o equivalente;

che i detti Capi dei Corpi sono in numero esiguo (numero 6 unità) e di norma quasi ai limiti di età per effetto del pertinente profilo di carriera;

che corrispondentemente l'onere risulta parimenti esiguo trattandosi della mera differenza stipendiale tra Tenente Generale e Maggiore Generale,

impegna il Governo

ad istituire per i Capi del Corpo di Sanità e di Amministrazione e di Commissariato dell'Esercito, di Sanità e Commissariato della Marina e di Commissariato e Sanità dell'Aeronautica il grado vertice di Tenente Generale e corrispondente».

#### **0/50-B/1 e 4/2**

Il senatore MUNDI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in riferimento all'innalzamento dei limiti d'età per i Generali di divisione a 65 anni, così come previsto dal disegno di legge al capo I, articolo 1, comma 2, lettera c) n. 2),

impegna il Governo a prevedere,

per la funzionalità del servizio, l'elevazione anche dei limiti d'età per gli Ufficiali superiori fino al grado di colonnello a 63 anni e per i Generali di brigata a 64».

#### **0/50-B/1 e 4/3**

Il relatore per la 4<sup>a</sup> Commissione, senatore LORETO, dichiara di condividere lo spirito del primo ordine del giorno del senatore Manca ma non la formulazione adottata; dichiara altresì, di ravvisare ostacoli di varia natura al secondo ordine del giorno del senatore Manca, per cui ne auspica il ritiro. Ravvisa elementi non condivisibili all'interno anche dell'ordine del giorno del senatore Mundi e ne auspica parimenti il ritiro.

Il senatore ANDREOLLI, relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Loreto, rilevando l'improprietà di impegnare il Governo a intraprendere iniziative legislative.

Il ministro MATTARELLA aderisce alle osservazioni dei relatori, perplessi sul piano del metodo ad invitare il Governo a compiere atti di esclusiva competenza del Parlamento e auspica il ritiro da parte del senatore Manca di entrambi gli ordini del giorno. Afferma poi che il Governo ha grandi difficoltà ad accogliere il terzo ordine del giorno, pur dichiarando di comprenderne lo spirito; ne ipotizza eventualmente una riformulazione nel corso dell'esame in Assemblea .

Il senatore MANCA dichiara, in segno di fattiva collaborazione con la maggioranza e con il Governo, di ritirare i due ordini del giorno, pur riservandosi una ripresentazione in Assemblea.

Parimenti agisce il senatore MUNDI ritirando il suo ordine del giorno con riserva di ripresentarlo nel corso dell'esame dell'Assemblea.

Il senatore DOLAZZA, soffermandosi sul secondo ordine del giorno del senatore Manca, condanna gli attuali meccanismi che permettono sotterranei avanzamenti fra gli alti gradi delle Forze armate. Auspica, quindi, interventi del Parlamento per bloccare ogni sotterfugio che permette attualmente di massimizzare i benefici (retributivi e pensionistici) configurati normativamente e in via teorica per chi svolge effettivamente certi incarichi e che invece sono aggirabili surrettiziamente e subdolamente.

Il PRESIDENTE prende atto che il senatore Agostini rinuncia ad intervenire, essendo stati ritirati gli ordini del giorno presentati.

Il senatore TABLADINI chiede chiarimenti al ministro in ordine alle gravi affermazioni rese dal collega Dolazza.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore PALOMBO illustra gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore DOLAZZA illustra l'emendamento 1.1.

Il relatore per la 4<sup>a</sup> Commissione LORETO esprime avviso contrario agli emendamenti 1.5 e 1.1, mentre invita il senatore Marchetti a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 e i senatori Palombo e Pellicini a ritirare l'emendamento 1.6 con riserva di tramutarlo eventualmente in ordine del giorno in Aula.

Il senatore ANDREOLLI, relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione si associa alle considerazioni svolte dal relatore Loreto.

Il ministro MATTARELLA aderisce a quanto dichiarato dai relatori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.5, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore MARCHETTI insiste per la votazione dei propri emendamenti. Si tratta di modifiche a suo avviso ragionevoli, volte a ripristinare il testo approvato dal Senato. Dichiara quindi di non comprendere l'intento manifestato dai relatori e dal Governo di non accettare alcuna modifica – anche se ritenuta condivisibile e fondata – al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore PELLEGRINO dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.2, richiamando l'attenzione delle Commissioni sull'opportunità di dare un'ulteriore spazio all'esame del provvedimento in titolo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto dalla Commissione.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4, mentre l'emendamento 1.6 è ritirato dai presentatori, che ne riprodurranno il contenuto in Aula attraverso un ordine del giorno.

Posto ai voti, l'articolo 1 come modificato dalla Camera dei Deputati, è approvato. Parimenti sono approvati, dopo apposite votazioni, gli articoli 2 e 3 come modificati dalla Camera dei deputati.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore MARCHETTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.2; il senatore PALOMBO ritira l'emendamento 4.3 con riserva di trasformazione in ordine del giorno in Aula.

Posti ai voti i due emendamenti, con l'avviso contrario dei relatori e del Governo, sono respinti, mentre è approvato l'articolo 4 nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrato l'emendamento 5.1 che, posto ai voti, è poi respinto.

L'articolo 5 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore MANCA ritira l'emendamento 6.1, nei confronti del quale la Commissione bilancio aveva espresso avviso contrario *ex* articolo 81.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 6 come modificato dalla Camera dei deputati, come pure, dopo separate votazioni, gli articoli 7 e 8.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrato l'emendamento soppressivo 9.1. Posto quindi ai voti il mantenimento dell'articolo 9, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, è approvato dalle Commissioni.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore PALOMBO illustra gli emendamenti 10.3 e 10.2.

I relatori LORETO e ANDREOLLI esprimono avviso contrario agli emendamenti 10.3 e 10.1, mentre invitano il senatore Palombo a ritirare l'emendamento 10.2.

Il ministro MATTARELLA esprime avviso conforme a quanto dichiarato dai relatori.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 10.1 per assenza del proponente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.3 e 10.2 sono invece respinti dalle Commissioni, mentre è approvato l'articolo 10 come modificato dalla Camera dei deputati.

Si procede quindi al voto sulla soppressione dell'ex articolo 9, quale licenziato in prima lettura dal Senato.

Essa è approvata.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 11.0.1 che, con l'avviso contrario del relatore, è respinto.

L'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, è quindi approvato.

Si procede – preliminarmente al conferimento ai relatori dei mandati a riferire favorevolmente in Assemblea – alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore MARCHETTI dichiara il voto contrario della propria parte politica e preannuncia la presentazione di emendamenti in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore PELLEGRINO, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara invece un voto di astensione, rilevando che ci si dovrebbe domandare

se il modello organizzativo previsto dal disegno di legge in esame sia compatibile con la molteplicità di compiti dell'Arma dei carabinieri. Crede infatti che il nuovo assetto organizzativo, previsto dal provvedimento in titolo, possa incrementare fenomeni di autoreferenzialità dell'Arma dei carabinieri, quali quelli che ha potuto rilevare in occasione di recenti audizioni della Commissione parlamentare d'inchiesta che ha l'onore di presiedere.

Anche il senatore PARDINI, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara un voto di astensione condividendo le osservazioni svolte dal senatore Pellegriano. Richiama quindi criticamente quanto previsto dal n. 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, che sembra ipotizzare, a suo avviso, una militarizzazione di funzioni proprie dell'Amministrazione civile. Per queste ragioni, ritiene auspicabile un'ulteriore riflessione sul contenuto del provvedimento in titolo.

Il senatore PALOMBO manifesta stupore per talune improprie affermazioni pronunciate nel corso dell'odierna seduta e riduttive verso il ruolo storico ed attuale dell'Arma dei Carabinieri, che merita invece il massimo rispetto ed onore. Contesta i sospetti sollevati nel dibattito ed anche da qualche funzionario dello Stato che ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti. Conclude ricordando che solo tramite il senso di responsabilità dell'opposizione il provvedimento in titolo potrà divenire legge.

Il senatore AGOSTINI preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano perché il testo in approvazione esprime il convinto apprezzamento verso l'Arma e in genere verso chi quotidianamente rischia la vita per la collettività.

Il senatore DOLAZZA paventa i molti rischi insiti nelle pieghe del presente testo, legati sia alle forze di polizia menzionate nel testo (come ad esempio ai Carabinieri e al loro futuro ruolo), sia ad altri Corpi, non inclusi nella legge, che potrebbero alimentare meccanismi imitativi sotto l'aspetto dei benefici amministrativi. Preannuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore MANCA preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia e rassicura il senatore Pellegrino sulla bontà e limpidezza dell'operato dell'Arma dei Carabinieri.

Il senatore NIEDDU preannuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra che ha contribuito in modo significativo alla redazione dell'intero testo, anche dell'articolo 10 che si raccorda con la vigente normativa (la legge n. 121 del 1981).

Il senatore MISSERVILLE, a nome del suo Gruppo, dichiara un voto favorevole sul provvedimento in titolo, mostrandosi meravigliato delle ar-

tificiose polemiche che hanno caratterizzato il dibattito. Tutti riconoscono infatti i meriti dell'Arma dei carabinieri, nonché le sue peculiarità che giustificano il nuovo assetto previsto dal provvedimento in esame.

Anche il senatore IACCHIA, a nome della sua parte politica, dichiara un convinto voto favorevole, auspicando una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento in esame e rinnovando la solidarietà della propria parte politica all'Arma dei carabinieri.

Il senatore DOLAZZA chiede la verifica del numero legale.

Accertata dal presidente VILLONE la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni conferiscono ai relatori il mandato a riferire in Assemblea, con relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
NN. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B**

**Art. 1.**

*Al comma 2, lettera a), n. 6), dopo le parole: «servizio di mobilitazione», inserire le seguenti: «vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza dell'Esercito, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare, secondo il disposto e nei limiti degli articoli 3 e 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382;».*

**1.5**

PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «provvedimenti», con le seguenti: «regolamenti o atti amministrativi».*

**1.2**

MARCHETTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**1.1**

DOLAZZA

*Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «in carica», con le seguenti: «con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo.».*

**1.3**

MARCHETTI

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis) prevedere che il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sia nominato a scelta tra i Tenenti Generali dell'Esercito ed i Generali di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri;».*

**1.6**

PALOMBO, PELLICINI

*Sopprimere il comma 3.*

**1.4**

MARCHETTI

#### **Art. 4.**

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «in carica», con le seguenti: «con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo.».*

**4.1**

MARCHETTI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) prevedere che il Comandante generale della Guardia di finanza sia nominato a scelta tra i Generali di divisione della Guardia di finanza;».

**4.3**

PALOMBO, PELLICINI

*Sopprimere il comma 3.*

**4.2**

MARCHETTI

#### **Art. 5.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «venti», con l'altra: «trenta».*

**5.1**

MARCHETTI

#### **Art. 6.**

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per i Maggiori Generali (o gradi corrispondenti) che ricoprono la carica di Capo di un Corpo dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare è istituito il grado di Tenente Generale (o grado corrispondente) dall'entrata in vigore della presente legge (in alternativa:

dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1); conseguentemente vengono ad essere modificate le Tabelle 1, Quadri IV e V, 2, Quadri IV e V, 3, Quadri IV e V allegate al decreto legislativo 3 dicembre 1997, n. 460 nel senso di prevedere un Tenente Generale (o gradi corrispondenti) e due Maggiori Generali (o gradi corrispondenti), rispettivamente per il Corpo di Sanità e il Corpo di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito, il Corpo di Sanità e il Corpo di Commissariato della Marina Militare, il Corpo di Commissariato e il Corpo Sanitario dell'Aeronautica Militare.».

**6.1**

MANCA

**Art. 9.***Sopprimere l'articolo.***9.1**

MARCHETTI

**Art. 10.***Sopprimere l'articolo.***10.3**

PALOMBO, PELLICINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 5, comma 2, della legge 1° aprile 1981, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – 1. Al Dipartimento è preposto il Capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, nominato tra i dirigenti generali provenienti dai ruoli del personale di carriera prefettizia, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno"».

**10.2**

PALOMBO, PELLICINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'Arma dei Carabinieri nell'esercizio delle funzioni di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica provvede a dare esecuzione alle direttive dell'autorità locale di pubblica sicurezza.».

**10.1**

Cò

**Art. 11.**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 1<sup>a</sup> aprile 1981, n. 121, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il sindaco del comune capoluogo di provincia o di comune con popolazione superiore a 50 mila abitanti partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Analogamente, il prefetto convoca apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni interessati, qualora le questioni da trattare siano riferibili all'ambito territoriale di uno o più comuni diversi da quelli con popolazione superiore a 50 mila abitanti."».

**11.0.1**

MARCHETTI

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**47<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
COVIELLO

*Intervengono il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Giarda.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il presidente Coviello avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata mediante resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati sull'andamento degli aggregati di finanza pubblica sulla base dei dati consuntivi del 1999**

Il presidente COVIELLO svolge un'esposizione introduttiva illustrando le finalità dell'audizione.

Prende quindi la parola il ministro AMATO.

Segue una discussione di ordine procedurale, alla fine della quale si conviene, in considerazione della ristrettezza dei tempi disponibili, di dare avvio al dibattito e proseguire l'audizione in una successiva seduta.

Intervengono e pongono quesiti il senatore TAROLLI ed il deputato BONO, ai quali replica il ministro AMATO.

Il seguito della procedura informativa è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 2000

**558<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

**(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Prende la parola il sottosegretario AYALA che, con riferimento all'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo), sottolinea innanzitutto le perplessità del Governo in relazione al fatto che tale proposta emendativa consente al difensore di sentire prima in maniera informale il dichiarante e, successivamente, o di richiedere allo stesso una dichiarazione scritta, ovvero di procedere all'assunzione di informazioni, con le modalità previste dall'articolo 391-ter del codice di procedura penale introdotto dallo stesso emendamento. Il rischio che ciò implica è quello di una preventiva selezione, durante il colloquio informale, delle dichiarazioni che saranno poi documentate. Per questa ragione è, ad avviso del Governo, preferibile prevedere una rigida alternativa fra il conferire informalmente e l'assumere informazioni o ricevere dichiarazioni con le modalità previste dal citato articolo 391-ter, come peraltro già proposto nell'emendamento 8.1.

Nell'ipotesi in cui la persona si rifiuti di essere sentita dal difensore l'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) sembrerebbe poi prevedere entrambe le possibilità, sia di chiedere l'audizione della persona stessa al pubblico ministero, sia che si proceda all'incidente probatorio. Ad avviso del Governo, tale opzione dovrebbe, al limite, essere configurata come al-

ternativa, al fine di evitare eccessivi allungamenti dei tempi processuali, oltre che il rischio di cristallizzare come prove le sole dichiarazioni favorevoli all'imputato. In secondo luogo, quanto all'audizione disposta dal pubblico ministero, questa appare meno garantita di quella originariamente prevista nell'emendamento 8.1 che pertanto continua a doversi ritenere preferibile. In rapporto all'estensione dei casi di incidente probatorio, va evidenziata, poi, sia la macchinosità del congegno, sia l'appesantimento che tale soluzione implica sul piano procedimentale.

Non appare, altresì, corretta la tecnica legislativa utilizzata laddove, nell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale come introdotto dall'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo), si richiama l'applicabilità dell'articolo 371-*bis* del codice penale. Si tratterebbe infatti di una nuova incriminazione inutile – in quanto già basterebbe il disposto dell'articolo 371-*ter* introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge in titolo – e, comunque, l'intervento andrebbe effettuato direttamente modificando il codice penale.

Incomprensibile appare, poi, il richiamo agli articoli 367 e 368 del codice di rito contenuto nell'articolo 391-*quater*, come introdotto dall'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo). È infine auspicabile che venga prevista la possibilità di una proroga del termine di segretezza degli atti fissato dal successivo articolo 391-*quinqües*.

Il senatore CENTARO condivide alcuni dei rilievi formali su cui ha richiamato l'attenzione il rappresentante del Governo in merito all'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo), ma rileva una forma di preconcetta contrarietà nei confronti della soluzione in esso delineata laddove si prospetta la possibilità per il difensore di ricorrere all'incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392 del codice di procedura penale. Premesso che va chiarito che l'audizione disposta dal pubblico ministero e il ricorso all'incidente probatorio devono essere fra loro alternativi, la coesistenza dei due strumenti, a suo parere, non pone problemi sia in quanto la loro utilizzazione sarà calibrata nell'ambito della strategia processuale di volta in volta prescelta dal difensore, sia in quanto il ricorso all'incidente probatorio sarà, nella pratica, un fatto residuale.

Per quanto riguarda le considerazioni concernenti l'opportunità di prevedere una rigida alternativa fra il conferire informalmente e l'assumere informazioni, ritiene che una simile previsione potrebbe anche essere introdotta, ma è convinto che ciò non impedirebbe in concreto i contatti informali fra il difensore e il dichiarante, che – a suo avviso – sono, di fatto, inevitabili.

Da ultimo, ritiene possa essere presa in considerazione anche la possibilità di un prolungamento del periodo di tempo per il quale il pubblico ministero può disporre la segretezza delle dichiarazioni rese a sé o alla polizia giudiziaria, ma tale prolungamento non dovrà essere limitato – ad esempio potrebbe essere contenuto entro il termine massimo di 60 giorni – per non determinare un'eccessiva compressione dell'attività difensiva.

Segue un intervento del senatore RUSSO, il quale ritiene che i rilievi svolti dal rappresentante del Governo circa la necessità di prevedere come alternativa la scelta fra il mero conferire e l'assumere informazioni devono condurre su questo punto ad un'ulteriore riflessione, anche alla luce della introduzione del ricorso allo strumento dell'incidente probatorio nelle forme previste dal capoverso 11 dell'articolo 391-*bis* come introdotto dall'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo). Andrebbe poi certamente chiarito che il ricorso all'incidente probatorio deve essere alternativo rispetto all'audizione disposta dal pubblico ministero.

Il relatore FOLLIERI ritiene invece che, nonostante i rilievi svolti dal rappresentante del Governo, non sia opportuno ritornare sulla soluzione già emersa nell'ambito della Commissione – particolarmente nella seduta di mercoledì 23 febbraio scorso – e recante la possibilità per il difensore di procedere prima a colloquio informale e poi eventualmente all'assunzione di informazioni da documentarsi nelle forme previste dall'articolo 391-*ter* del codice di procedura penale come introdotto dall'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo).

Sottolinea poi come il timore che nel corso delle indagini preliminari si possano determinare forme di preconstituzione della prova non ha ragion d'essere anche in quanto, alla luce della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, in prospettiva tutte le dichiarazioni raccolte nel corso di tali indagini non potranno comunque essere utilizzate ai fini della prova dei fatti in esse affermati.

Per quanto riguarda poi il rinvio all'articolo 371-*bis* del codice penale, va condivisa l'esigenza che la modifica in questione sia introdotta nel codice penale: in tal senso, in sede informale, si era già riservato di suggerire alla Commissione un intervento di coordinamento qualora l'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) fosse stato approvato. Deve però richiamare l'applicabilità dell'articolo 371-*bis* in quanto, nell'ipotesi considerata, a differenza di quanto avviene nell'introducendo articolo 371-*ter* del codice penale – di cui all'articolo 17 del provvedimento – è necessario tener conto anche dell'eventualità in cui davanti al pubblico ministero il dichiarante si rifiuti di rispondere alle domande del difensore.

In merito poi alla previsione del capoverso 3 dell'articolo 391-*quater* – come introdotto dall'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) – non ritiene opportuno che essa venga modificata e a questo proposito rinvia alle considerazioni già svolte nella seduta del 24 febbraio scorso.

Si dichiara infine disponibile a valutare l'utilità di eventuali modifiche, con riferimento alla problematica della definizione del periodo di tempo massimo entro il quale il pubblico ministero può disporre la segregazione delle dichiarazioni rese a sé o alla polizia giudiziaria, e condivide altresì l'esigenza di chiarire che il ricorso all'incidente probatorio previsto dal capoverso 11 dell'articolo 391-*bis* – come introdotto dall'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) – è alternativo rispetto all'audizione disposta dal pubblico ministero prevista dal precedente capoverso 10 dello stesso articolo.

Il senatore RUSSO sottolinea come la possibilità che il colloquio informale preceda un'eventuale richiesta di incidente probatorio da parte del difensore appare contraddittoria anche con il disposto dell'articolo 430-*bis* del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 25 della legge n.479 del 1999.

Il sottosegretario AYALA condivide le esigenze di coerenza sistematica su cui ha da ultimo richiamato l'attenzione il senatore Russo.

Il presidente PINTO, in merito alle osservazioni del rappresentante del Governo circa l'opportunità di rendere fra loro alternativi il ricorso al colloquio informale e l'assunzione di informazioni, evidenzia come sia – in concreto – molto difficile individuare con sicurezza il momento di passaggio fra la mera assunzione di informazioni avviata informalmente con il teste e la fase in cui si passa alla fase strutturata della ricezione di dichiarazioni e dell'assunzione di informazioni da parte del difensore.

Il relatore FOLLIERI ribadisce che la configurazione data dal comma 11 dell'articolo 391-*bis* come proposto nell'emendamento 8. 1000 (ulteriore nuovo testo) non determina, rispetto alla posizione delle persone sentite, alcuna incompatibilità con l'articolo 430-*bis* introdotto nel codice di procedura penale dalla legge n. 479 del 1999, relativamente al divieto di assumere informazioni – da parte del pubblico ministero, della polizia giudiziaria e del difensore – dalla persona indicata nella richiesta di incidente probatorio: in tal caso il divieto di assumere informazioni riguarderebbe la persona indicata in relazione ad un incidente probatorio già disposto, mentre nell'ipotesi in esame l'incidente probatorio sarebbe disposto in un momento successivo all'assunzione delle informazioni nel corso delle investigazioni difensive.

Il presidente PINTO, in relazione all'andamento del dibattito, ritiene necessario non rendere vano il lavoro già svolto dal Comitato ristretto ed invita a concentrare la discussione, al fine di raggiungere le opportune intese sul testo.

Il relatore FOLLIERI modifica, allora, l'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) sopprimendo il comma 11.

Il senatore RUSSO si dichiara favorevole alla modifica apportata dal relatore ma, rilevando come proprio intorno al comma 11 si fosse realizzato un consenso più ampio, ritiene che in vista dell'esame in Assemblea occorra cercare di raggiungere un nuovo accordo.

Il senatore CENTARO, prendendo atto delle obiezioni rivolte alla scarsa sistematicità della possibilità del ricorso all'incidente probatorio, sottolinea, comunque, che a tali obiezioni si può rispondere mettendo in rilievo come tale opzione sia assolutamente alternativa rispetto all'audi-

zione davanti al pubblico ministero e come, altresì, rappresenti una ipotesi assolutamente residuale. Invita, comunque, a mantenere il capoverso 11 dell'articolo 391-*bis*, con l'intento di trovare prima dell'esame in Assemblea possibili soluzioni alternative.

Il relatore FOLLIERI ribadisce che il comma 11, nel contesto dell'articolo 391-*bis* risulta del tutto asistemico e richiama l'attenzione della Commissione sui rischi che non sia tenuto adeguatamente in considerazione il principio di immediatezza.

Il senatore CENTARO, prendendo nuovamente la parola, torna a sostenere l'esigenza di mantenere la possibilità del ricorso all'incidente probatorio, mettendo ancora una volta in rilievo che tale opzione coprirà, con certezza, ipotesi residuali. Dichiarò infine che, diversamente, sarebbe per lui preferibile tornare al testo dell'articolo 8 del disegno di legge n. 3979, come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario AYALA, avuto riguardo alla fase cui è attualmente giunto il dibattito, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo), con la modifica apportata dal relatore, esprimendo invece parere contrario sul testo del medesimo emendamento, come inizialmente proposto.

Il relatore FOLLIERI sottolinea la necessità di superare la fase di stallo in cui si viene a trovare la discussione delle proposte di modifica in esame e osserva che la soppressione del capoverso 11 dell'articolo 391-*bis*, relativo all'introduzione di una forma particolare di incidente probatorio, è volta unicamente a superare tale fase di stallo e non intende in alcun modo compromettere il clima di collaborazione che si è creato nel dibattito. Si rende conto, comunque, che anche tale nuova prefigurazione non scioglie tutti i nodi connessi al testo in esame.

Il senatore CENTARO, in un ulteriore breve intervento, esprime sconcerto rispetto all'orientamento che gli appare emergere dal dibattito che sarebbe contrario ad accogliere, nelle ipotesi in questione, il ricorso allo strumento dell'incidente probatorio, istituto processuale che appare quanto mai garantista, a prescindere dal rischio – da taluno evidenziato – che esso determini un irrigidimento della situazione probatoria.

Il relatore FOLLIERI ribadisce che fin dal primo momento egli aveva espresso perplessità sull'introduzione della opzione relativa al ricorso all'incidente probatorio nei casi previsti e con le caratteristiche indicate nell'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) al capoverso 11 dell'articolo 391-*bis* ivi introdotto e prende atto, quindi, che il parere del Governo fa eco ai dubbi e alle perplessità da lui già avanzate.

Il senatore CENTARO sottolinea che in tal modo, negando il ricorso all'incidente probatorio, si vanificherebbe il lavoro di approfondimento svolto in sede di Comitato ristretto.

Il presidente PINTO precisa, allora, che l'esigenza di considerare il ricorso all'incidente probatorio venne sollevata dal senatore Pera quando già il lavoro del Comitato ristretto era stato sostanzialmente definito.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **559<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore FOLLIERI, rivedendo la posizione da lui assunta nella seduta antimeridiana di oggi e rifacendosi, in particolare, ai rilievi formulati dal senatore Centaro, modifica nuovamente l'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) reinserendo nell'articolo 391-*bis* il capoverso 11 sulla possibilità per il difensore di richiedere che si proceda all'incidente probatorio nell'ipotesi in cui il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere nei confronti del difensore medesimo. Riformula altresì tale capoverso introducendo dopo le parole «Il difensore» le altre «in alternativa» e sopprimendo conseguentemente la parola «altresì».

Il senatore PERA esprime sconcerto per l'inspiegabile mutamento di opinione del relatore.

Il relatore FOLLIERI sottolinea come la sua decisione sia stata indotta dall'esigenza – da lui ritenuta prevalente – di non compromettere il clima di proficua collaborazione che si è determinato nell'ambito della Commissione. Modifica poi ulteriormente l'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) sostituendo al capoverso 1 dell'articolo 391-*quinquies*, ivi richiamato, le parole «ad un mese» con le altre «a due mesi».

Il sottosegretario AYALA esprime quindi parere fermamente contrario sulla parte dell'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo), come da ultimo modificato, relativa al comma 11 dell'articolo 391-*bis*, formula, poi, parere favorevole sulla parte relativa all'articolo 391-*ter* e all'articolo 391-*quinquies* e si rimette alla Commissione sulla restante parte dell'emendamento.

Il senatore FASSONE chiede che si proceda alla votazione per parti separate, prima della parte dell'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) – come modificato – fino al capoverso 10 incluso dell'articolo 391-*bis* ivi richiamato, quindi della parte corrispondente al capoverso 11 del medesimo articolo, poi delle parti relative agli articoli 391-*ter*, 391-*quater*, 391-*quinquies*, 391-*sexies*, 391-*septies*, 391-*octies* e 391-*nonies* e infine della restante parte dell'emendamento.

Conviene la Commissione.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo democratici di sinistra – L'Ulivo sull'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale come introdotto dall'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) nei termini risultanti dalle modifiche da ultimo apportate, sottolineando come sulla previsione della possibilità per il difensore di ricorrere anche allo strumento dell'incidente probatorio si fosse effettivamente raggiunta un'ampia convergenza nell'ambito della Commissione. Ciò però non toglie che, alla luce delle considerazioni – ed anche delle obiezioni – svolte dal rappresentante del Governo – cui dà atto dello spirito costruttivo con cui ha contribuito ad approfondire le problematiche affrontate – sarà indispensabile, in vista del successivo esame in Assemblea, portare avanti un'attenta riflessione sia sulle implicazioni connesse all'introduzione di una nuova ipotesi di ricorso all'incidente probatorio, sia su quelle relative alla possibilità che l'assunzione di informazioni da parte del difensore possa essere preceduta da un colloquio informale fra lo stesso difensore e il dichiarante.

Posta ai voti, è quindi approvata la prima parte dell'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) come da ultimo modificato, fino al capoverso 10 incluso dell'articolo 391-*bis* ivi richiamato.

Dopo che il senatore FASSONE ha annunciato su di essa il voto contrario, posta ai voti, è approvata la parte dell'emendamento 8.1000 (ulte-

riore nuovo testo) come da ultimo modificata, relativa al capoverso 11 dell'articolo 391-*bis* ivi richiamato.

Messe separatamente in votazione sono quindi approvate le parti dell'emendamento corrispondenti agli articoli 391-*ter* e 391-*quater* - come modificato - ivi richiamati.

Rispondendo a una richiesta di chiarimenti del senatore RUSSO, il relatore FOLLIERI sottolinea che l'obbligo del segreto derivante dall'esercizio del potere di segretazione del pubblico ministero previsto dall'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale, come introdotto dall'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) è distinto dall'obbligo del segreto derivante dall'articolo 329 dello stesso codice di rito. Va infatti sottolineato che l'obbligo del segreto si riferisce specificamente ai fatti e alle circostanze, oggetto dell'indagine, di cui le persone hanno conoscenza.

Poste separatamente ai voti sono quindi approvate le parti dell'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) come da ultimo modificato, corrispondenti agli articoli 391-*quinquies*, 391-*sexies*, 391-*septies*, 391-*octies* e 391-*nonies* nonché la restante parte dell'emendamento.

Posto ai voti è infine approvato, nel suo complesso, l'emendamento 8.1000 (ulteriore nuovo testo) come da ultimo modificato.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.1 sul quale esprimono parere contrario il relatore ed il rappresentante del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 11.1. è respinto.

Posto ai voti è approvato l'articolo 11.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Dopo che la senatrice SCOPELLITI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 13.1, su di esso esprimono parere contrario il Relatore ed il rappresentante del Governo.

Dopo interventi dei senatori RUSSO e PERA, della senatrice SCOPELLITI e nuovamente del relatore FOLLIERI, messo ai voti, è respinto l'emendamento 13.1.

Posto ai voti è poi approvato l'articolo 13.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 14.1, sottolineando come la disposizione contenuta nel capoverso 4-*bis* ivi richiamato appaia, da un lato, superflua – alla luce di quanto già previsto all'articolo 507 del codice di procedura penale – e, dall'altro, fortemente asistemica.

Prende quindi la parola il senatore PERA il quale sottolinea che nel vigente articolo 507 del codice di rito l'ammissione delle prove è subordinata alla valutazione del giudice circa la loro assoluta necessità, mentre nel capoverso 4-*bis* dell'articolo 14 l'ammissione delle ulteriori prove emerse dopo l'inizio del dibattimento non sarebbe sottoposta ad un simile vaglio discrezionale da parte del giudice, soluzione che appare più conforme al nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, che, a suo avviso, esige che la prova sia nella disponibilità delle parti.

Il senatore FASSONE osserva invece come la previsione contenuta nel capoverso 4-*bis* dell'articolo 14 potrebbe facilmente prestarsi a strumentalizzazioni volte a ridurre la possibilità per la parte avversaria di formulare le proprie controdeduzioni rispetto ad una prova che verrebbe introdotta in un momento successivo all'inizio del dibattimento e che quindi non sarebbe stata indicata nella lista prevista dall'articolo 468 del codice di procedura penale.

Il relatore FOLLIERI sottolinea come le esigenze sottese alla proposta contenuta nel capoverso 4-*bis* dell'articolo 14 sono, nella pratica, in parte già soddisfatte attraverso un'interpretazione estensiva dell'articolo 430 del codice di rito.

Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento 14.1.

Il sottosegretario AYALA condivide il parere del Relatore.

Il senatore RUSSO, pur manifestando perplessità circa la correttezza dell'interpretazione estensiva cui ha testé fatto riferimento il relatore Follieri, richiama l'attenzione sul fatto che il precedente articolo 11 del disegno di legge in titolo modifica anche l'articolo 430 del codice di procedura penale, inserendovi il riferimento al difensore.

Raccomanda comunque alla Commissione l'approvazione dell'emendamento a sua firma, sottolineando come la previsione contenuta nel capoverso 4-*bis* dell'articolo 14 finirebbe per stravolgere l'attuale impianto processuale in materia di ammissione delle prove.

Il senatore MILIO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 14.1 giudicando la previsione contenuta nel capoverso 4-*bis* dell'articolo

14 una mera duplicazione di quanto già stabilito dall'articolo 507 del codice di rito.

Prende quindi la parola il presidente PINTO, ad avviso del quale la disposizione contenuta nel capoverso 4-*bis* dell'articolo 14 finirebbe, in concreto, per attribuire a una parte la possibilità di protrarre strumentalmente quasi a tempo indeterminato la durata del processo. Osserva poi che, nell'eventualità che il giudice del dibattimento escluda ingiustificatamente una prova assolutamente necessaria richiesta da una delle parti successivamente all'inizio del dibattimento medesimo, tale decisione può, tra l'altro, rappresentare motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera *d*) del codice di procedura penale.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 14.1 e l'articolo 14 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Dopo che la senatrice SCOPELLITI ha ritirato l'emendamento 16.1, posto ai voti è approvato l'articolo 16.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 17.1 su cui esprimono parere favorevole il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 17.1 e l'articolo 17, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.

Il relatore FOLLIERI illustra l'emendamento 20.0.1, evidenziando come su tale emendamento, nonché sui successivi emendamenti 20.0.2 e 20.0.3, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta di esaminare proposte emendative che affrontano la materia fondamentale del gratuito patrocinio sulla quale un intervento da parte del legislatore appare, ormai, assolutamente indifferibile. Per quanto concerne specificamente i problemi relativi alla copertura finanziaria di un intervento di questo genere sottolinea peraltro come nel corso di una riunione informale presso il Ministero della giustizia sia stato informato dallo stesso Ministro dell'intenzione da parte del Consiglio nazionale forense di assicurare le risorse aggiuntive necessarie mediante un incremento dello 0,5 per cento del contributo attualmente dovuto dagli esercenti la professione legale alla Cassa di previdenza avvocati. Ritiene pertanto opportuno accantonare per il momento gli

emendamenti in questione, al fine di effettuare tutti gli approfondimenti necessari per verificare la praticabilità della iniziativa ventilata.

Il sottosegretario AYALA chiarisce di apprendere soltanto in questo momento quanto esposto dal relatore Follieri e, pur considerando senz'altro necessario un intervento legislativo in materia di gratuito patrocinio ed essendo ad esso favorevole nel merito, fa presente che, sulla base degli elementi in suo possesso, la posizione del Governo avrebbe dovuto essere una posizione di contrarietà circa gli emendamenti in questione, contrarietà dovuta non a ragioni di merito ma alla sede – non idonea – in cui si propone di effettuare un simile intervento.

Il senatore Antonino CARUSO, nell'esprimere il proprio apprezzamento per la franchezza del relatore Follieri, ritiene in tutto opportuno che il Ministro della giustizia riferisca formalmente in Commissione sulla problematica in esame, giudicando altresì necessario che si richieda anche l'audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense, con specifico riferimento alla prospettata intenzione dello stesso Consiglio di assicurare la copertura degli oneri finanziari conseguenti ad un provvedimento legislativo sul tema del gratuito patrocinio con le modalità descritte dal relatore.

Prende brevemente la parola il senatore BATTAGLIA, che sottolinea l'urgenza di un'iniziativa del legislatore sul problema del gratuito patrocinio a favore dei non abbienti.

Il senatore PERA concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal relatore Follieri.

La senatrice SCOPELLITI ritiene invece preferibile il ritiro degli emendamenti 20.0.1, 20.0.2 e 20.0.3, nella convinzione che inserire la materia del gratuito patrocinio nel disegno di legge sulle indagini difensive significherebbe, di fatto, far sì che il Parlamento affronti con tempi più lunghi entrambe le problematiche in questione.

Il presidente PINTO ricorda che si era cercato di esaminare la problematica relativa alla riforma delle vigenti disposizioni in tema di gratuito patrocinio anche nel corso dell'esame del disegno di legge sul cosiddetto «rito monocratico», ma che, sulla base di considerazioni analoghe a quelle testé esposte dalla senatrice Scopelliti, si era deciso di rinunciarvi in quella sede. È passato poco meno di un anno da quel momento e nulla è stato fatto al riguardo dal Parlamento. La sua convinzione è quindi che se non si interverrà su questi profili nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, con tutta probabilità la legislatura si concluderà senza l'approvazione definitiva di una nuova legge in materia che pure è indispensabile per rendere il processo «giusto» anche nei confronti dei più deboli. Si rimette, comunque alle determinazioni della Commissione.

Prende brevemente la parola il senatore PREIONI il quale ritiene che, ai fini considerati, la condizione di non abbiente non possa essere valutata dal legislatore come un elemento suscettibile di giustificare una particolare considerazione.

La Commissione conviene infine di accantonare gli emendamenti 20.0.1, 20.0.2 e 20.0.3.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6 e 20.0.7, il presidente PINTO dispone, non facendosi osservazioni in senso contrario, che si passi alla votazione dell'emendamento 20.0.7 su cui esprimono parere favorevole il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 20.0.7 e risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 20.0.4, 20.0.5 e 20.0.6.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### **560<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4233) PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CALVI, il quale ricorda come la sezione distaccata della pretura di Varese in Luino è stata soppressa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1998, con effetto dal 2 giugno 1999. Di conseguenza, l'area territoriale in passato corrispondente a tale ufficio giuridiziaro è venuta ad essere ricompresa nel territorio della

sezione distaccata del tribunale di Varese in Gavirate. Il disegno di legge in titolo propone l'istituzione nella città di Luino di un'ulteriore sezione distaccata del Tribunale di Varese e tale proposta appare fondatamente motivata in ragione della conformazione del territorio, su cui insistono quattro Comunità montane e che è contraddistinto da una viabilità particolarmente disagiata, nonché di diversi fattori: la presenza sul territorio di Luino di ben sei valichi di frontiera con la confinante Confederazione Elvetica (che generano un rilevante numero di passaggi, con flusso quotidiano anche di moltissimi stranieri); dell'inesistenza di linee ferroviarie o di linee di trasporto su strada pubbliche e dirette che colleghino il territorio di Luino con Gavirate; della significativa vocazione turistica del Luinese – meta, soprattutto durante la primavera e l'estate, di un gran numero di stranieri, con conseguente, significativo incremento del numero degli abitanti della zona in tale periodo –; della ormai completata realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia in Luino costato oltre 4 miliardi di lire. La proposta di cui al disegno di legge infine si giustifica alla luce dell'adesione alla richiesta di istituzione del nuovo presidio di tribunale da parte di nove Comuni della Valcuvia, già ricompresi nell'*ex* mandamento della pretura di Gavirate, oltre che dei Comuni di Valganna e Bederio Valcuvia, che pure chiedono di entrare a far parte del territorio della costituenda sezione distaccata del Tribunale di Varese a Luino; ne consegue che il numero degli abitanti del bacino sale a 64 mila unità, determinando così un notevole incremento del carico di lavoro della istituenda sezione distaccata.

Richiama poi l'attenzione sul fatto che, nel parere reso in data 29 gennaio 1998 dalla Commissione giustizia sullo schema di decreto legislativo in materia di istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane, ai sensi dall'articolo 1 della legge n. 254 del 1997, era già stato suggerito di valutare l'istituzione di una sezione distaccata di tribunale a Luino.

In conclusione, auspica che si pervenga rapidamente alla approvazione del disegno di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore Antonino CARUSO si associa alle considerazioni svolte dal relatore Calvi e preannuncia poi la presentazione di un emendamento volto a prevedere che i procedimenti interessati che hanno avuto inizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge che istituirà la sezione distaccata del tribunale di Varese in Luino, continuino ad essere trattati dagli uffici giudiziari cui sono stati originariamente assegnati.

Il senatore PELLICINI ringrazia l'intera Commissione e in particolare il presidente Pinto, il relatore Calvi e il senatore Antonino Caruso, per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nei confronti della problematica in esame. Sottolinea, in particolare, l'importanza dell'adesione alla richiesta di istituzione del nuovo presidio di Tribunale da parte di nove Comuni

della Valcuvia – già ricompresi nell'ex mandamento della pretura di Gavirate – oltre che dei Comuni di Valganna e Bedero Valcuvia, adesione che ha portato a 64 mila il numero degli abitanti stabilmente residenti in quello che sarà il bacino di utenza della istituenda sezione distaccata. Al riguardo va sottolineato come soprattutto durante l'estate il numero degli abitanti della zona risulti considerevolmente più elevato – in alcuni periodi si riscontra un incremento pari addirittura al triplo – in conseguenza dell'afflusso di turisti, anche stranieri, per il periodo delle vacanze.

Nel richiamarsi anche alle altre considerazioni che sono state sottolineate dal relatore Calvi, evidenzia altresì il fatto che nell'area in questione sono presenti importanti caserme dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Ricorda infine che, in data 23 settembre 1998, il senatore Luigi Peruzzotti e altri trentaquattro senatori appartenenti a vari Gruppi parlamentari hanno firmato una mozione anch'essa diretta a promuovere l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Varese nella città di Luino: un'iniziativa che viene ad avere concreta risposta nell'avvio dell'esame del disegno di legge e nell'auspicabile, rapida, conclusione del suo *iter*.

Il senatore FOLLIERI prende la parola per dichiarare la propria adesione al provvedimento in esame.

Il senatore RUSSO, pur prendendo atto delle motivate argomentazioni della relazione, evidenzia i possibili rischi di disfunzione connessi con un'eccessiva proliferazione del numero delle sezioni distaccate. Ritiene pertanto necessaria un'attenta riflessione circa l'opportunità di mantenere una sezione distaccata del tribunale di Varese in Gavirate, qualora si istituisse l'ulteriore sezione distaccata di Luino.

Il senatore PELLICINI ritiene che il mantenimento di una sezione distaccata del tribunale di Varese in Gavirate sia condivisibile, in considerazione del fatto che i tre presidi giudiziari su cui in tal modo verrebbe ripartito il carico di lavoro complessivamente riferibile al tribunale di Varese, corrispondono ciascuno ad un'area territoriale che presenta peculiari e specifiche caratteristiche, tali da far sì che ognuno degli ambiti in questione si presenti in maniera unitaria sia sotto il profilo della conformazione del territorio, sia sotto quello della struttura viaria e delle possibilità di comunicazione, sia, infine, dal punto di vista delle caratteristiche e delle esigenze legate al mondo della produzione.

Il relatore CALVI, in aggiunta alle considerazioni svolte dal senatore Pellicini, richiama l'attenzione sui parametri, relativi alla conformazione del territorio, all'entità della popolazione e al carico pendente, che furono a suo tempo tenuti presenti dal Governo nel momento in cui vennero istituite le nuove sezioni distaccate di tribunale.

Il senatore PREIONI, dopo essersi dichiarato in linea di principio favorevole alla ricostituzione delle ex preture mandamentali, sottolinea che non è possibile affrontare in maniera isolata il problema della revisione della geografia giudiziaria. Non gli appare condivisibile intervenire isolatamente in un caso come quello di Luino senza prendere in esame altre situazioni che presentano eguale urgenza e necessità di un intervento legislativo. È quindi necessario modificare radicalmente l'impostazione che invece la Commissione sembra fare propria, facendo sì che l'intervento legislativo in discussione abbia una portata più ampia, suscettibile di estendersi fino a ricomprendere tutte le situazioni meritevoli di misure correttive.

Più in particolare, tra gli interventi a suo avviso auspicabili, ne segnala alcuni relativi all'area della provincia di Novara, nonché l'istituzione del tribunale di Legnano.

Il sottosegretario AYALA dichiara, a nome del Governo, che non vi è alcuna preclusione di principio del Governo nei confronti del disegno di legge in titolo, ma si riserva comunque di verificare se, alla luce dei parametri che furono a suo tempo adottati dal Governo al momento dell'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale, può considerarsi giustificata l'esistenza di due distinte sezioni distaccate del tribunale di Varese, una con sede a Luino e un'altra con sede a Gavirate.

La Commissione conviene quindi di fissare a domani, giovedì 16 marzo alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

*(4490) Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco*

(Esame e rinvio)

Il relatore CALVI riferisce brevemente, sottolineando l'esigenza di approvare il provvedimento in titolo, il quale intende adeguare all'istituzione della nuova provincia di Lecco avvenuta nel 1995 e che ha riguardato novanta comuni, la correlata distribuzione degli uffici giudiziari. Infatti tra i comuni in questione ve ne sono alcuni che dal punto di vista dell'organizzazione giudiziaria fanno ancora capo al tribunale di Bergamo, mentre altri afferiscono, invece, al tribunale di Como, sezione distaccata di Erba. Il disegno di legge si propone di conseguenza di riscrivere la tabella A allegata al decreto legislativo n.51 del 1998, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco, escludendo i comuni transitati nella provincia di Lecco e reinserendoli nella circoscrizione di tale ultimo tribunale.

Si apre il dibattito.

Il senatore Antonino CARUSO, preannunzia la presentazione di un emendamento per far sì che i procedimenti che hanno avuto inizio prima della data di entrata in vigore della legge che modificherà il circondario del tribunale di Lecco, continuino ad essere trattati presso gli uffici giudiziari cui sono stati originariamente assegnati.

Su proposta del presidente PINTO la Commissione conviene, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, giovedì 16 marzo, alle ore 14.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri

**(233) GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari**

**(647) PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari**

**(2189) PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108.**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 4151. Assorbimento dei disegni di legge nn. 233, 647 e 2189)

Riprende la discussione congiunta rinviata nella seduta antimeridiana dell'8 marzo scorso.

Si prosegue nella votazione degli articoli del disegno di legge n. 4151, assunto come testo base.

Senza discussione, la Commissione, con separate votazioni, approva l'articolo 2 e l'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Prende la parola il senatore RUSSO, il quale ribadisce le proprie perplessità in ordine al comma 1 dell'articolo, che gli sembra determinare seri problemi interpretativi anche avuto riguardo all'emanando regolamento sulla attuazione del registro informatico dei protesti previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 480 del 1995. In particolare, il senatore Russo teme che l'espressione – contenuta appunto nel comma 1 dell'arti-

colo 4 del provvedimento – possa determinare la completa abrogazione dell'informazione relativa al precedente protesto levato, cancellazione cui conseguirebbe la impossibilità di sapere se vi sia stata reiterazione.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1.

Il relatore Antonino CARUSO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, a condizione che sia riformulato.

Il senatore CENTARO riformula, allora, l'emendamento 4.1 nell'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Messo in votazione, risulta approvato l'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Il RELATORE, intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene superabili le perplessità prospettate dal senatore Russo in quanto è sua convinzione che il comma 1 dell'articolo 4 menzionato debba essere inteso nel senso che a seguito della cancellazione dal registro informatico, la notizia dell'avvenuto protesto verrà comunque mantenuta, trasferendola nelle pagine elettroniche aggiuntive che certamente saranno presenti nell'archivio informatico dei protesti.

Dopo che il senatore RUSSO ha annunciato la sua astensione, l'articolo 4 è approvato nel testo modificato.

Si passa alla discussione dell'articolo 5.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1, a condizione che sia riformulato.

Il sottosegretario AYALA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CENTARO riformula l'emendamento 5.1 nell'emendamento 5.1 (Nuovo testo).

Messo in votazione, senza discussione, è poi approvato l'emendamento 5.1 (Nuovo testo).

L'articolo 5 è messo in votazione e approvato nel testo modificato.

Posto in votazione, è quindi, approvato l'articolo 6.

Messo in votazione, con le modifiche apportate, il disegno di legge, è quindi, approvato dalla Commissione nel suo complesso e il relatore Antonino Caruso è autorizzato ad effettuare gli interventi di coordinamento di carattere formale che si rendessero eventualmente necessari.

Restano assorbiti i disegni di legge nn. 233, 647 e 2189.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani, già convocate per le ore 8,30 e 15, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 4524, di conversione in legge del decreto-legge n. 54 del 2000 in materia di lavori socialmente utili, nonché con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4531, recante disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 21,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979****Art. 1.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Presso i difensori, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano il corpo del reato".».

**1.0.1**

GASPERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro".».

**1.0.2**

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori e gli investi-

gatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro".».

**1.0.2** (Nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro» sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro".».

**1.0.3**

FOLLIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "presso i difensori" sono inserite le parole: "gli investigatori privati autorizzati";

b) al comma 5, dopo le parola "dei difensori" sono inserite le parole: "investigatori privati autorizzati".».

**1.0.4**

GRECO, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, dopo le parole "Presso i difensori" sono inserire le seguenti: ", gli investigatori privati autorizzati".».

**1.0.5**

MELONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite".».

**1.0.6**

GASPERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole "comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari".».

**1.0.7**

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, le parole: "comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e loro ausiliari".».

**1.0.8**

FOLLIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, dopo le parole "comunicazioni dei difensori", sono inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati,"».

**1.0.9**

MELONI

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

SCOPELLITI

*Sopprimere l'articolo.*

**2.2**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "*d*) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero, difensore ovvero loro ausiliario o assistente"».

**2.3**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "*b*) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;"».

**2.0.1**

GASPERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera b), le parole "gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai" sono sostituite dalle seguenti: "gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;"».

**2.0.2**

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 200 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera b), dopo le parole "gli avvocati," sono inserite le seguenti: "gli investigatori privati autorizzati"».

**2.0.3**

MELONI

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1**

PINTO

*Sopprimere l'articolo.*

**3.2**

RUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

**3.3**

DI PIETRO

*Al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «articolo 468», inserire le altre: «391-ter, comma 7, 493, 507, 603».*

**3.4**

CENTARO

*Al comma 1, dopo il capoverso, inserire il seguente:*

«1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che la persona indicata come testimone a norma del comma 1 non possa, per infermità o altro grave impedimento, comparire dinanzi al giudice per essere sentita, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il difensore possono assumere informazioni soltanto dopo aver dato tempestivo avviso alle altre parti, le quali hanno facoltà di partecipare all'assunzione o di assumere, successivamente, a loro volta informazioni».

**3.5**

IL GOVERNO

#### **Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il consulente tecnico di una parte privata può, a richiesta, essere autorizzato dal giudice a perpetrare qualsiasi accertamento ritenuto utile sulle cose sequestrate nel luogo in cui si trovano, ad intervenire alle ispezioni ovvero perpetrare qualsiasi accertamento ritenuto utile sull'oggetto delle ispezioni alle quali non sia intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è rilasciata dal pubblico ministero. Contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice che provvede nelle forme dell'articolo 127.

1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone».

**4.1**

CORTELLONI

*Al comma 1, al capoverso 1-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «può autorizzare», con le seguenti: «autorizza» e sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**4.2**

SCOPELLITI

*Al comma 1, al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «ad esaminare le cose sequestrate», con le seguenti: «a perpetrare qualsiasi accertamento ritenuto utile sulle cose sequestrate».*

**4.3**

CORTELLONI

**Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 327-bis, 391-bis, 391-ter, 391-quater, 391-quinques, 391-sexies, 391-septies, 391-octies, 391-nonies, 391-decies e 391-undecies» con le altre: «all'articolo 327-bis».*

**5.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «391-quater e 391-sexies».*

**5.2**

RUSSO

**Art. 6.**

*Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le parole: «a favore del proprio assistito»*

**6.1**

MILIO

*Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le parole: «a favore del proprio assistito»*

**6.2**

GRECO, AZZOLLINI

*Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: «a favore del» con le seguenti: «utili al»*

**6.3**

SCOPELLITI

*Al comma 1, al capoverso 2, dopo le parole: «giudizio di revisione» aggiungere le altre: «, nonchè la riapertura delle indagini e la revoca della sentenza di non luogo a procedere»*

**6.4**

CENTARO

*Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: «dal sostituto»*

**6.5**

GASPERINI

*Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: «dal sostituto»*

**6.6**

FOLLIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 6-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a)».

**6.0.1**

SCOPELLITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 6-bis.**

1. Al comma 3-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale, alle parole: «Se sussistono specifiche esigenze» sono premesse le seguenti: «Nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) ovvero».

**6.0.2**

SCOPELLITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*1.* Quando deve iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Nei casi previsti dall'articolo 335, comma 3-bis, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, che l'invio dell'informazione di garanzia sia ritardato per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabile.

**6.0.3**

SCOPELLITI

**Art. 7.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'attività di cui al comma 1 può essere delegata dal difensore al sostituto, a investigatori privati autorizzati, a consulenti tecnici».

**7.1**

CORTELLONI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale è abrogato».

**7.2**

CORTELLONI

*Al comma 2, all'articolo 366 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «Il pubblico ministero, con decreto motivato» con le seguenti: «Il giudice, su istanza del pubblico ministero, con decreto motivato» e, conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo».*

**7.3**

SCOPELLITI

*Al comma 2, all'articolo 366 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «per non oltre trenta giorni» con le seguenti: «per non oltre quindici giorni».*

7.4

CORTELLONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «ha facoltà di esaminare le» con le seguenti: «ha la facoltà di perpetrare qualsiasi accertamento ritenuto utile sulle».*

7.5

CORTELLONI

### **Art. 8.**

*Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:*

#### **«Art. 8.**

1. L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.

2. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Titolo VI-bis.

#### **INVESTIGAZIONI DIFENSIVE**

*«Art. 391-bis. – (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). – 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.*

*2. Il difensore o il sostituto, possono inoltre chiedere alle persone predette una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.*

*3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:*

*a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;*

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o di un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese»

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, o in un procedimento connesso o per un reato collegato. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informa-

zioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362, nonché quelle dell'articolo 371-*bis* del codice penale.

11. Il difensore può altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

«Art. 391-*ter* – (*Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni*). 1. La dichiarazione è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-*bis*;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis* sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili».

Art. 391-*quater*. – (*Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione*). – 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Art. 391-*quinquies*. – (*Potere di segretezza del pubblico ministero*). – 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto sulle dichiarazioni rese a sè o alla polizia giudiziaria e vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. L'obbligo del segreto non può avere una durata superiore ad un mese.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare l'obbligo del segreto alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

Art. 391-*sexies*. – (*Accesso ai luoghi e documentazione*). – 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto

e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-*bis* possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

- a) la data ed il luogo dell'accesso;
- b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
- c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

Art. 391-*septies*. – (*Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico*). – 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Art. 391-*octies*. – (*Fascicolo del difensore*). – 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perchè ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Art. 391-*nonies*. – (*Attività investigativa preventiva*). – 1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-*bis*, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Art. 391-*decies*. – (*Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive*). – 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431».

3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

#### «Art. 8-*bis*.

1. Dopo il primo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.

*Nonché all'articolo 17, all'articolo 371-ter ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

**8.1000** (Ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire l'articolo 391-*bis* con il seguente:*

«Art. 391-*bis*. – (*Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore*). – 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto, anziché conferire con le persone predette, può chiedere loro una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-*ter*.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

- a) della propria qualità e dello scopo di colloquio;
- b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
- c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
- d) della facoltà di non rispondere e di non rendere la dichiarazione, con l'avvertimento che in tal caso, eccettuate le situazioni di cui alla lettera che precede, può essere disposta dal giudice l'audizione prevista dal comma 10;
- e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
- f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa o reticente dichiarazione.

4. Dopo il colloquio, è vietato ricevere dichiarazioni ovvero assumere informazioni dalle persone con le quali si è conferito.

5. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

6. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore.

7. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

8. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

9. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 il giudice, su richiesta del difensore, può disporre l'audizione, fatta eccezione per le persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento connesso o per un reato collegato.

11. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sotto-

posta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese»

*e sostituire l'articolo 391-ter con il seguente:*

«Art. 391-ter – (*Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni*). 1. La dichiarazione è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Al di fuori delle ipotesi di mero conferire ai sensi del comma 1 dell'articolo 391-bis, le informazioni sono documentate dal difensore o da un suo assistente. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis. – 1. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203».

**8.1**

IL GOVERNO

*Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole da: «con avvertimento» sino alla fine della lettera e sopprimere il capoverso 7.*

**8.2**

SENESE

*Al comma 2, al capoverso 1 dell'articolo 391-ter, ivi richiamato, sopprimere la lettera d);*

*al capoverso 3 dell'articolo 391-ter, ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalle altri parti»;*

*al capoverso 9 dell'articolo 391-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «La dichiarazione» aggiungere le seguenti: «sottoscritta dalle persone che hanno fornito informazioni»;*

al capoverso 1 dell'articolo 391-quinquies, *ivi richiamato*, *sopprimere le parole*: «a sue spese».

**8.3**

SCOPELLITI

*Al comma 2, capoverso 1 dell'articolo 391-ter, sopprimere la lettera d).*

**8.4**

GRECO, AZZOLLINI

*Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La dichiarazione scritta di cui al comma 1 può essere chiesta, su incarico del difensore o del suo sostituto, anche dagli investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, dal consulente tecnico».

**8.5**

GRECO, AZZOLLINI

*Al comma 2, nell'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire le parole «da un suo» con la parola: «dal».*

**8.6**

RUSSO

*Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 2, dopo le parole: «almeno ventiquattro ore prima al suo difensore» inserire le altre: «il quale deve essere presente».*

**8.7**

CORTELLONI

*Al comma 2, al capoverso 1, all'articolo 391-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «il difensore o il suo sostituto» con le altre: «il difensore, il suo sostituto o l'investigatore privato autorizzato, appositamente delegato dal difensore stesso».*

**8.300**

PERA

*Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire le parole da: «La dichiarazione» a: «sono riportati» con le se-*

*guenti: «La dichiarazione è assunta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del luogo o da un suo delegato alla presenza del difensore o di un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:».*

**8.8**

MILIO

*Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire la parola: «relazione» con l'altra: «verbale».*

**8.9**

CENTARO

*Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, sostituire il capoverso 11 con il seguente:*

*«11. Le dichiarazioni delle persone che forniscono informazioni possono essere documentate dagli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis anche mediante trascrizione, verbalizzazione, registrazione con mezzi meccanici, fonografici o audiovisivi».*

**8.10**

GASPERINI

*Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «possono essere documentate anche» inserire le altre: «dagli ausiliari indicati dall'articolo 391-bis».*

**8.11**

GRECO, AZZOLLINI

*Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato al capoverso 11, dopo le parole: «possono essere documentate anche», inserire le altre: «dagli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis».*

**8.12**

MELONI

*Al comma 2, all'articolo 391-ter, al capoverso 11, sostituire le parole da: «anche» alla fine con le seguenti: «anche a norma degli articoli 134 e seguenti, in quanto applicabili».*

**8.13**

RUSSO

*Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato dopo il capoverso 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. La verbalizzazione può essere effettuata oltre che dal difensore e dal sostituto anche dal notaio, dal giudice di pace, dal personale di cancelleria degli uffici giudiziari».

**8.14**

CENTARO

*Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-quater ivi richiamato.*

**8.15**

SENESE

*Al comma 2, all'articolo 391-quinquies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere, indicando i motivi della rilevanza, i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a sue spese».

**8.16**

IL GOVERNO

*Al comma 2, all'articolo 391-quinquies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis, possono chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a loro spese».

**8.17**

GASPERINI

*Al comma 2, all'articolo 391-quinquies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis, possono chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a loro spese».

**8.18**

FOLLIERI

*Al comma 2, all'articolo 391-quinquies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis, possono chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a loro spese».

**8.19**

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

*Al comma 2, all'articolo 391-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola: «può», con le altre: «e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis, possono»; conseguentemente, in fine dello stesso comma, sostituire la parola: «sue» con l'altra: «proprie».*

**8.20**

MELONI

*Al comma 2, all'articolo 391-quinquies ivi richiamato al capoverso 1, sostituire le parole: «il difensore può chiedere» con le seguenti: «il difensore e gli ausiliari indicati dall'articolo 391-bis possono chiedere».*

**8.21**

GRECO, AZZOLLINI

*Al comma 2 dell'articolo 391-quinquies ivi richiamato sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. La pubblica amministrazione può rifiutare l'esibizione e il rilascio di copie solo per i documenti coperti da segreto professionale, da segreto d'ufficio, ovvero da segreto di Stato».

**8.22**

CORTELLONI

*Al comma 2 dell'articolo 391-quinquies ivi richiamato al capoverso 3, sostituire le parole da: «non coperti» alla fine con le seguenti: «il cui rifiuto non è legalmente giustificato, tenuto anche conto delle esigenze difensive. Si applicano le disposizioni degli articoli da 200 e 204».*

**8.23**

RUSSO

*Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-sexies ivi richiamato.*

**8.24**

CENTARO

*Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-sexies, ivi richiamato.*

**8.25**

RUSSO

*Al comma 2, all'articolo 391-sexies, ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*«a) al capoverso 1, dopo le parole: "polizia giudiziaria" inserire le seguenti: "e vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza";*

*b) dopo il capoverso 1, inserire il seguente: "1-bis. Se permangono le esigenze previste dal comma 1, il pubblico ministero può chiedere, prima della scadenza, che il giudice disponga la proroga del termine di un ulteriore mese. La richiesta di proroga deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi che la giustificano. Il giudice provvede entro due giorni con ordinanza che è immediatamente comunicata al pubblico ministero".».*

**8.26**

IL GOVERNO

*Al comma 2, all'articolo 391-sexies, ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire le parole: «ad un mese» con le altre «a quindici giorni».*

**8.27**

CORTELLONI

*Al comma 2, all'articolo 391-octies, ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire le parole: «su richiesta del difensore» con le altre: «del difensore e dei suoi ausiliari, su richiesta del primo,».*

**8.28**

CENTARO

*Al comma 2, all'articolo 391-nonies, ivi richiamato, al capoverso 1 dopo le parole: «indagini preliminari» inserire una virgola e le parole: «nel procedimento dinanzi al tribunale del riesame».*

**8.29**

SENESE

*Al comma 2, all'articolo 391-nonies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente: «2. Ai fini della decisione da adottare, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esame delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni prodotte dalle parti, ordinandone la citazione e dan-*

done avviso alle parti stesse. L'esame si svolge nelle forme di cui all'articolo 401».

**8.30**

SENESE

*Al comma 2, all'articolo 391-nonies, ivi richiamato, al capoverso 2 dopo le parole: «che abbia conoscenza», inserire la parola: «formale».*

**8.31**

IL GOVERNO

*Al comma 2, all'articolo 391-nonies ivi richiamato, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel procedimento previsto dagli articoli 301 e 304 il termine di cui al comma 9 dell'articolo 309 è sospeso per il tempo decorrente dalla data del provvedimento di cui al comma precedente alla data dell'esame».

**8.32**

SENESE

*Al comma 2, all'articolo 391-decies ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «anche dal difensore che ha ricevuto» con le altre: «anche quando il difensore ha ricevuto».*

**8.33**

CENTARO

*Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-decies ivi richiamato.*

**8.34**

PINTO

*Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-decies ivi richiamato.*

**8.35**

DI PIETRO

*Al comma 2, nell'articolo 391-decies ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «327-bis» inserire, tra due virgole, le altre: «con esclusione di quella che richiede l'autorizzazione o l'intervento del giudice».*

**8.36**

RUSSO

*Al comma 2, all'articolo 391-decies ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «un procedimento penale» aggiungere le altre: «, anche a seguito della presentazione di una querela o di una denuncia da parte dell'assistito».*

**8.37**

CENTARO

*Al comma 2, all'articolo 391-undecies ivi richiamato, sostituire le parole: «degli articoli 500, 512 e 513» con le altre: «dell'articolo 500».*

**8.38**

IL GOVERNO

*Al comma 2, nell'articolo 391-undecies ivi richiamato, aggiungere, dopo il capoverso 2, il seguente:*

«2-bis. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi».

**8.39**

RUSSO

### **Art. 11.**

*Al comma 1, al capoverso 2, sopprimere la parola: «immediatamente».*

**11.1**

CENTARO

### **Art. 13.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. La rubrica dell'articolo 433 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "Fascicolo del pubblico ministero e del difensore"».

**13.1**

SCOPELLITI

**Art. 14.**

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.*

**14.1**

RUSSO

**Art. 16.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale e di reati per i quali la legge determina l'obbligo di denuncia».

**16.1**

SCOPELLITI

**Art. 17.**

*Al comma 1, nell'articolo 371-ter ivi richiamato, al secondo comma, dopo la parola: «sia», inserire la seguente: «stata».*

**17.1**

RUSSO

**Art. 20.**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 20-bis.**

*(Commissione per il patrocinio a carico dello Stato)*

1. Presso ogni tribunale di capoluogo di provincia è istituita la commissione per la concessione del patrocinio a carico dello Stato, di seguito denominata "commissione".

2. La commissione è formata da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, da un avvocato nominato dal consiglio dell'ordine del capoluogo, sentiti i Consigli dell'ordine che operano nella provincia, e

da un funzionario del Ministero delle finanze designato dall'ufficio territoriale del Ministero.

3. La commissione dura in carica quattro anni e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le adunanze della commissione sono stabilite dal presidente con frequenza e con modalità tali da assicurare la sollecita definizione dei casi ad essa sottoposti.

#### **Art. 20-ter.**

##### *(Procedimenti presso la commissione)*

1. Per essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato ai sensi della presente legge gli interessati propongono istanza in carta libera alla commissione della provincia del luogo di residenza, esponendo la vicenda giudiziaria in relazione alla quale intendono svolgere la loro difesa ed indicando il difensore della cui opera intendono avvalersi.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro documento ritenuto utile.

3. La commissione, ricevuta la domanda, può ordinare l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione dell'istante o di persona delegata, ordinare accertamenti fiscali e patrimoniali da eseguire a cura di pubbliche amministrazioni, delle forze di polizia anche municipale, della guardia di finanza.

4. La commissione, accertata la sussistenza della necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle ragioni che si intendono far valere, nonché la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 20-*quinquies* delibera senza ritardo l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato, determinando, nel caso previsto dall'articolo 20-*quinquies*, comma 2, la quota a suo carico, e designa il difensore indicato dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte, un avvocato iscritto nell'albo dell'ordine forense nel cui circondario dovrà svolgersi il procedimento. La designazione è valida per l'intero giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 20-*sexies*, comma 1.

5. La commissione, con la stessa deliberazione di cui al comma 4, liquida in favore dell'istante una anticipazione immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari periferici dello Stato.

6. Lo straniero, ove la documentazione prevista dalla presente legge non sia prevista dall'ordinamento statale di cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità consolari del suo Stato e l'autocertificazione sostitutiva dei dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui al presente articolo, secondo le modalità e con le sanzioni previste dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

**Art. 20-quater.**

*(Sostituzione del difensore)*

1. L'istante ammesso al patrocinio a carico dello Stato, qualora venga meno il rapporto fiduciario con l'avvocato designato ai sensi della presente legge, può rivolgere istanza alla commissione per una nuova designazione.

2. La commissione provvede ai sensi dell'articolo 20-ter.

**Art. 20-quinquies.**

*(Requisiti per l'ammissione al patrocinio)*

1. Ha diritto al patrocinio interamente a carico dello Stato chi deve svolgere una o più attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia pari o superiore al 50 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi.

2. Ha diritto altresì al patrocinio a carico dello Stato chi deve svolgere una attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia superiore al 30 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi. In tale caso la quota di spesa ammessa a rimborso è pari alla metà.

3. Non possono accedere alle provvidenze della presente legge coloro i quali:

a) hanno un reddito familiare netto superiore a lire 60 milioni;

b) hanno subito condanne per reati di criminalità organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per i medesimi reati;

c) hanno un tenore di vita oggettivamente contrastante con il reddito familiare denunciato.

4. La somma di lire 60 milioni di cui al comma 3 è rivalutata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base del tasso di svalutazione monetaria registratosi nello stesso periodo.

5. L'onere prevedibile dell'attività difensiva è calcolato dalla commissione con riferimento alle spese previste dalla legge ed agli onorari medi previsti per la tipologia di assistenza legale per la quale è stato richiesto il patrocinio a carico dello Stato.

**Art. 20-sexies.**

*(Delibere e poteri della commissione)*

1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

2. Nel procedimento penale ovvero penale militare l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è assicurata per la difesa del cittadino

non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3. Nel procedimento penale ovvero penale militare chi è ammesso al patrocinio a carico dello Stato può nominare, oltre al difensore di fiducia:

a) un secondo difensore di fiducia, nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato;

b) un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

4. In detti procedimenti il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 327-bis del codice di procedura penale.

5. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, con riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata ratifica da parte della commissione del provvedimento provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo, salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad esso effettuati.

6. Nel caso che lo reputi necessario, e ove sia possibile in relazione alla specifica fattispecie, la commissione, prima di deliberare, può ordinare l'esibizione di documenti alle parti interessate e a terzi soggetti pubblici o privati, nonché comparizione personale delle parti per chiarimenti e per accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale, avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle forze di polizia e della guardia di finanza.

7. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 6 la commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa senza indugio rapporto alla procura della Repubblica competente perché valuti se essi integrino ipotesi di reato.

### **Art. 20-septies.**

#### *(Documentazione)*

1. Chi è ammesso al gratuito patrocinio deve annualmente produrre alla commissione la denuncia dei redditi e il certificato di stato di famiglia al fine di consentire il controllo del permanere delle condizioni per fruire del diritto. In luogo di tali documentazioni l'interessato può produrre dichiarazione sostitutiva.

2. L'omessa presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto al gratuito patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e comunicata immediatamente all'in-

teressato il quale, entro cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o dichiarazione sostitutiva.

3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso in qualsiasi forma al gratuito patrocinio, subisce variazioni del reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la commissione provvede alla revoca del provvedimento di ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al costo presumibile della controversia, lo consentano.

4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio accertamenti per rilevare la permanenza dei requisiti per il concesso gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi indicati all'articolo 20-ter, comma 3.

#### **Art. 20-octies.**

*(Modalità di pagamento del difensore, del consulente tecnico e dell'investigatore privato)*

1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, determina le procedure di anticipazione e di pagamento delle spese e degli onorari a carico dello Stato di recupero di spese ed onorari nell'ipotesi di esito favorevole delle controversie e di condanna della controparte non assistita alla rifusione delle stesse, di cui alla presente legge, nonché le modalità di formazione e costituzione degli uffici amministrativi di supporto delle commissioni.

#### **Art. 20-nonies.**

*(Ammissione all'accollo del patrocinio)*

1. Gli enti, le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione competente, specificando la giurisdizione e il tipo di procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo annuo per il quale si obbligano.

2. Alla comunicazione, di cui al comma 1, deve essere allegata fideiussione di idoneo istituto bancario per l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati ai sensi della presente legge.

3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accollo del patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri, ammette il richiedente all'accollo del patrocinio, entro i limiti dell'importo annuo dichiarato.

4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.

**Art. 20-decies.**

*(Agevolazioni per i soggetti che si accollano il patrocinio)*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone fisiche".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, non si applica il limite di cui al comma 1 anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1".

**Art. 20-undecies.**

*(Abrogazioni)*

1. La legge 30 luglio 1990, n. 217, ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono abrogati.

**Art. 20-duodecies.**

*(Sanzioni)*

1. Chiunque ottenga ovvero mantenga l'ammissione al patrocinio a carico totale o parziale dello Stato senza averne i requisiti è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale.

2. L'avvocato il quale ometta di riferire alla commissione l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il corretto mantenimento della provvidenza prevista dalla presente legge è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio dell'ordine, per non meno di mesi sei.

3. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che richiede ovvero riceva compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio professionale di appartenenza, per non meno di un anno.

**Art. 20-terdecies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1999, lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 20-quattordecies.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**20.0.1**

FOLLIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Devono considerarsi integranti della difesa legale d'ufficio anche le indagini difensive di cui al titolo VI-bis del libro quinto del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge».

**20.0.2**

MILIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "del cittadino non abbiente", è inserita la seguente: "indagato", e dopo la parola: "imputato" è inserita la seguente: "condannato".

2. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa", sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

4. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire 10.890 mila", sono sostituite dalle seguenti: "lire 18 milioni".

6. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "consulenti tecnici di parte", sono inserite le seguenti: "soggetti che svolgono investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai sensi dell'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale".

7. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

8. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "un secondo difensore di fiducia", sono aggiunte le seguenti: "eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato".

9. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

10. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "la sua famiglia anagrafica", sono aggiunte le seguenti: "nonchè del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare";.

11. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

12. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"3. Se l'istante è straniero per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1 accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza".

13. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

14. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"5. Gli intervenuti, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni".

15. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza".

16. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza" sono inserite le seguenti: "a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale".

17. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5" sono soppresse.

18. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "4, comma 4" sono soppresse.

19. L'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Nomina del difensore*). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di fiducia. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, l'interessato può nominare due difensori di fiducia".

20. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituito dal comma 19, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis. - (*Nomina di consulenti, sostituti ed investigatori*). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

2. Il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 327-bis del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 6 della presente legge".

21. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1, lettera c) dell'articolo 5"; le parole: "o a presentare la prescritta documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "o a presentare la documentazione richiesta".

22. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico" sono inserite le seguenti: "o dell'investigatore privato autorizzato".

23. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico", sono inserite le seguenti: "all'investigatore privato autorizzato".

24. Dopo il comma 2 dell'articolo... della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

"2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato nella misura indicata dallo stesso ove la relativa richiesta abbia ottenuto il visto di congruità dal consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale".

25. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 230 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

26. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**20.0.3**

GRECO, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: "1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività."».

**20.0.4**

GASPERINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 38" sono sostituire dalle seguenti: "l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice."».

**20.0.5**

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, le parole: "l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 38" sono sostituire dalle seguenti: "l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice."».

**20.0.6**

MELONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 327-bis del codice."».

**20.0.7**

GRECO, AZZOLLINI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4151****Art. 4.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 3» con le altre: «degli articoli 3 e 17».*

**4.1**

CENTARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni» con le altre: «dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni e dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108».*

**4.1** (Nuovo testo)

CENTARO

**Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 3» con le altre: «agli articoli 3 e 17».*

**5.1**

CENTARO

*Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» inserire le altre: «e all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».*

**5.1** (Nuovo testo)

CENTARO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**282<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente la disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (n. 636)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, che ricorda in primo luogo i rilievi formulati sullo schema di decreto legislativo dalle organizzazioni sindacali, nel corso dell'audizione svoltasi nella seduta di ieri. In particolare, sottolinea la posizione fortemente critica del SICIS (Sindacato degli impiegati contrattualizzati italiani e stranieri) che rappresenta gran parte di questa categoria di dipendenti.

Premesso che l'articolo 1 del testo in esame sostituisce interamente il Titolo VI del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, ritiene che il regime dei contratti previsto all'articolo 154 – ivi richiamato – sia un'opportuna innovazione, in quanto stabilisce in via generale che i contratti sono regolati dalla legge locale e, in ogni caso, assicura l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del decreto legislativo. Peraltro sarebbe opportuno estendere le disposizioni transitorie per i dipendenti di nazionalità italiana a coloro i quali siano stati già titolari di un contratto a tempo determinato, stipulato secondo la legge italiana, prevedendo quanto meno la possibilità di optare tra l'applicazione della legge italiana o di quella locale, al momento del rinnovo del contratto.

Alcuni specifici rilievi delle organizzazioni sindacali sembrano meritevoli di essere condivisi dalla Commissione. In primo luogo non è accettabile che i contributi previdenziali continuino a essere commisurati a una retribuzione convenzionale, e non alla retribuzione imponibile, in netto contrasto con l'ordine del giorno del Senato – accettato dal Governo durante la discussione della legge-delega – nonché con l'impegno che il Segretario generale della Farnesina aveva personalmente assunto con i sindacati. A tal riguardo domanda se sia vero che il Ministero del tesoro si sia opposto all'attuazione di tali impegni, per la ragione che ciò avrebbe comportato maggiori oneri dell'ordine di 5 o 6 miliardi di lire all'anno.

Pone in risalto poi la mancanza di qualsiasi disposizione che garantisca anche al personale a contratto lo svolgimento di adeguate funzioni e mansioni, in analogia all'inquadramento previsto per i dipendenti di ruolo con il contratto integrativo del Ministero. Bisogna tener conto che gran parte del carico di lavoro degli uffici all'estero grava su questa categoria di dipendenti e che, in molti casi, essi hanno un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto nei contratti.

Infine la Relatrice ritiene opportuno adeguare agli *standards* nazionali le disposizioni concernenti il trattamento in caso di malattia, non essendo adeguatamente tutelato il diritto a mantenere il posto di lavoro.

Il senatore VERTONE GRIMALDI giudica del tutto inadeguato il trattamento complessivo dei dipendenti a contratto, soprattutto per quel che riguarda il diritto al mantenimento del posto di lavoro in caso di malattia, che andrebbe disciplinato con un rinvio alle stesse disposizioni applicabili ai dipendenti di ruolo dello Stato.

Osserva peraltro che il Governo non dovrebbe limitarsi a un riordino dello *status* giuridico ed economico dei dipendenti che lavorano negli uffici all'estero, ma dovrebbe porsi seriamente anche il problema dell'efficienza di tali uffici. In particolare, lamenta la situazione in cui versano gli istituti italiani di cultura, che non riescono neanche lontanamente a svolgere un'attività paragonabile a quella di analoghi istituti di altri paesi europei.

Il senatore ANDREOTTI premette che provvedimenti come quello in esame non possono essere valutati soltanto dal punto di vista della categoria interessata, ma richiederebbero una più ampia visione che è propria delle confederazioni sindacali. Ritiene altresì apprezzabile che non vi sia una discriminazione tra i contrattisti locali e quelli di nazionalità italiana, tanto più che è previsto per questi ultimi l'obbligo di risiedere nel paese dove ha sede l'ufficio da almeno due anni.

Quanto al superamento della retribuzione convenzionale in ordine al trattamento pensionistico, ritiene teoricamente giusta la rivendicazione delle organizzazioni sindacali, ma fa presente che uno dei criteri della legge-delega è l'invarianza dell'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore SERVELLO auspica che le proposte dei sindacati siano attentamente valutate, verificando caso per caso se vi sia un reale contrasto con i principi della delega e se esse comportino effettivamente oneri privi di copertura. In particolare, richiama l'attenzione della Commissione sull'aspirazione degli impiegati a contratto a svolgere le mansioni garantite ai dipendenti di ruolo di pari livello, in base alla contrattazione collettiva di cui la stessa legge-delega impone di tener conto.

Ricorda inoltre la richiesta di commisurare alla retribuzione imponibile i contributi dovuti all'INPS dallo Stato e dagli stessi assicurati, nonché l'aspettativa dei contrattisti italiani di poter trasformare i contratti a tempo determinato in scadenza in contratto a tempo indeterminato, stipulati secondo la legge italiana.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni del senatore Andreotti e, in particolare, sottolinea come sia opportuna la perequazione tra i contrattisti stranieri e quelli di nazionalità italiana, assunti *in loco*, che svolgono identiche mansioni. La congruità delle retribuzioni deve essere valutata ovviamente secondo i medesimi criteri, non potendosi certo sostenere che un determinato stipendio sia congruo per uno straniero e inadeguato per un italiano, a parità di sede e di mansioni.

Il senatore MISSERVILLE considera razionale e opportuno uniformare il regime previdenziale di tutti i dipendenti a contratto. Tenuto conto degli orientamenti generali che portano a valorizzare il ruolo della previdenza integrativa, ritiene che la soluzione preferibile consista in una polizza assicurativa, stipulata con istituzioni finanziarie private, il costo della quale dovrebbe essere in parte a carico del Ministero e in parte a carico del dipendente. Ove invece si restasse nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria con l'INPS, avrebbero fondamento i rilievi delle organizzazioni sindacali, fatti propri dalla Relatrice.

La relatrice DE ZULUETA fa presente che, nel contesto della legislazione fiscale e previdenziale attualmente in vigore, è ben difficile mantenere la differenziazione tra la retribuzione imponibile e quella convenzionalmente determinata ai fini contributivi. La via maestra non può che essere l'identificazione di queste due grandezze, mentre la soluzione alternativa proposta dal senatore Misserville sarebbe accettabile solo se si abbassasse il prelievo tributario, come ha prospettato un rappresentante sindacale nell'audizione di ieri.

A tal riguardo ricorda che l'indennità di servizio all'estero, percepita dai dipendenti di ruolo dello Stato durante i periodi di servizio all'estero, non ha natura retributiva e non costituisce dunque base contributiva, ma per la stessa ragione non è assoggettata al prelievo fiscale, se non in minima parte. È ben diverso il caso degli stipendi dei dipendenti a contratto, che sono la loro unica retribuzione e vengono normalmente sottoposti all'imposizione fiscale.

Il sottosegretario RANIERI prende atto con soddisfazione che la maggior parte dei sindacati ha riconosciuto i numerosi e significativi miglioramenti che lo schema di decreto legislativo introduce rispetto alla disciplina attuale dei dipendenti a contratto. Ricorda, tra l'altro, il nuovo orario di lavoro di 36 ore settimanali, la previsione di un numero di giornate di ferie pari a quelle godute dai dipendenti di ruolo, trattamenti più favorevoli nei casi di malattia e di gravidanza, l'estensione dell'assistenza sanitaria ai familiari, l'introduzione di assegni familiari in base alle stesse norme in vigore in Italia e una normativa più garantista per le sanzioni disciplinari.

Alcune rivendicazioni dei sindacati non sono state accolte, a causa del vincolo previsto dalla legge-delega, laddove si stabilisce che il decreto legislativo non può determinare maggiori oneri a carico del bilancio statale. In particolare, la commisurazione dei contributi alla retribuzione imponibile, per il personale di nazionalità italiana in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana – originariamente prevista nel testo del disegno di legge recante la delega – è stata poi soppressa poiché il Ministero del tesoro ha segnalato l'impossibilità di compensare l'onere che ne sarebbe derivato.

Non costituirebbe una soluzione praticabile neppure la riduzione della base imponibile, prospettata nell'audizione dei sindacati, poiché comporterebbe minori entrate da coprire. Sembra quindi opportuno rinviare la soluzione di tale questione alla contrattazione collettiva nazionale. Quanto poi agli impegni assunti in proposito dal Ministero degli affari esteri, nella concertazione con i sindacati e accettando l'ordine del giorno del Senato, è evidente che essi hanno trovato un ostacolo insormontabile nel testo dell'articolo 4 della legge-delega.

Il Sottosegretario ribadisce poi che vi è un miglioramento nelle disposizioni relative ai casi di malattia e infortunio e fa presente che, all'articolo 157-*sexies*, è garantita la conservazione del posto di lavoro, per un periodo massimo di 180 giorni, in caso di malattia. Non può essere invece accolta, in via generale, la richiesta di consentire a tutti i dipendenti italiani con contratto a tempo determinato l'opzione per la legge italiana, al momento del rinnovo, poiché ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni della legge-delega. Sono state previste limitate eccezioni soltanto per i dipendenti con doppia cittadinanza, titolari di un contratto stipulato secondo la legislazione locale, e per quelli che prestano servizio presso gli istituti di cultura, al fine di sanare situazioni peculiari.

Il senatore SERVELLO prende atto che, per ragioni finanziarie, non è possibile risolvere i problemi di ordine previdenziale dei contrattisti di nazionalità italiana, nell'ambito del decreto legislativo. È però necessario che nel parere della Commissione si inviti il Governo a risolvere tale questione in altra sede.

Il senatore SCALFARO considera singolare che i rilievi tardivamente espressi dal Ministero del tesoro possano prevalere sugli impegni assunti

dal Ministro degli affari esteri e dal Segretario generale della Farnesina, per una questione cui tutti sindacati sembrano attribuire grande rilievo. Sollecita pertanto il Governo a riesaminare con la dovuta attenzione la richiesta di commisurare i contributi alla retribuzione imponibile, al fine di individuare la sede e gli strumenti più opportuni per risolvere l'annoso problema.

Per quel che riguarda le osservazioni del senatore Vertone Grimaldi sugli istituti italiani di cultura, auspica che la Commissione possa discutere in maniera approfondita tutta la problematica relativa alla promozione culturale.

Il senatore PORCARI ritiene opportuno chiarire che con il decreto legislativo in esame si riordina il personale a contratto e non si creano invece i presupposti di ulteriori interventi legislativi. Fu proprio il proliferare di aspettative che creò gravi problemi in passato, trasformando la categoria dei dipendenti a contratto in una sorta di limbo, in attesa dell'inserimento nei ruoli del Ministero. Ciò non potrebbe però essere previsto, perché sarebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali in materia di assunzioni nei pubblici uffici.

La relatrice DE ZULUETA fa presente al senatore Porcari che oggetto del parere della Commissione può essere soltanto il testo dello schema di decreto legislativo. Propone pertanto che si esprima un parere favorevole, con le osservazioni formulate nella sua relazione e nel dibattito.

Il sottosegretario RANIERI assicura che il Governo terrà nella massima considerazione l'invito rivolto dal senatore Scalfaro.

Il presidente BOCO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare mandato alla Relatrice di redigere un parere favorevole, con le osservazioni formulate nel corso dell'esame.

La Commissione approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**252<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*

*(Osservazioni alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue il dibattito con l'intervento del senatore CADDEO, il quale sottolinea in primo luogo l'importanza del coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente delle decisioni comunitarie, realizzato attraverso la trasmissione da parte del Governo di documenti che illustrano sia la partecipazione dell'Italia, sia i programmi degli organi comunitari. Nel ricordare che nel negoziato relativo ad Agenda 2000 i successi riportati da parte italiana riguardano settori di grande rilievo, come le quote latte ed i fondi strutturali, sottolinea che la tendenza alla riduzione recentemente manifestata dai prezzi di alcuni prodotti agricoli crea i presupposti per una maggiore flessibilità del settore, che potrà consentire sia di partecipare più proficuamente ai prossimi negoziati commerciali, sia di affrontare con minori timori il prossimo allargamento dell'Unione, sia infine di gestire la politica economica con un maggior numero di strumenti a disposizione. Nel ritenere giusta la sottolineatura, nell'ambito delle osservazioni che si formuleranno, dell'esigenza di un'ulteriore autonomia finanziaria dell'Unione, osserva che l'unificazione monetaria ha comportato la perdita di importanti strumenti di politica economica sul piano nazionale senza dar vita per il momento ad un organo di governo dell'economia da parte

dell'Unione. È perciò importante affrontare tempestivamente il dibattito sulla riforma istituzionale degli organi comunitari, definendo il ruolo della Commissione e riequilibrando il rapporto tra i poteri delle diverse istituzioni. A suo avviso, è necessario sostenere con determinazione la proposta del presidente Prodi sul passaggio al voto a maggioranza, nonché il cosiddetto «pacchetto Monti» in tema di armonizzazione fiscale. In considerazione dell'eccessiva frammentazione del mercato unico sul piano fiscale, nonché della situazione – appena resa nota – dei cosiddetti «paradisi fiscali», è innegabile una posizione di svantaggio del nostro Paese, con conseguenze negative soprattutto per le aree più deboli. L'eliminazione delle distorsioni del mercato comunitario è tanto più importante, alla luce degli indirizzi restrittivi che si vanno elaborando per l'accesso agli aiuti, soprattutto per le zone ricomprese nell'obiettivo 1.

Il senatore FERRANTE, riconosciuta anch'egli l'esigenza di superare il criterio dell'unanimità attualmente vigente nel sistema decisionale comunitario, che costringerà sempre più l'Unione ad inseguire i fenomeni dell'economia reale con decisioni tardive, condivide altresì l'opportunità di dar corso in tempi rapidi al dibattito sulla riforma istituzionale, al fine di innovare i rapporti tra gli organi europei. Si dichiara poi d'accordo con il relatore sulla fragilità degli strumenti di politica economica comunitaria, che a suo avviso è aggravata dalle profonde differenze economiche ancora esistenti tra gli Stati membri. A tali considerazioni è connesso il tema dell'armonizzazione ancora incompiuta in vari settori, soprattutto quello fiscale, la quale va affrontata tenendo presenti anche i temi della riforma del *welfare*. Espresso l'avviso che l'Italia abbia riportato esiti positivi dal vertice di Berlino, ritiene che la non brillante *performance* dell'euro nel primo periodo della sua vita non debba suscitare allarmi, trattandosi di un esito abbastanza prevedibile nella fase di accreditamento della nuova moneta che senz'altro avrà carattere transitorio; non va peraltro sottovalutato che la debolezza della moneta unica ha giovato alle esportazioni dei settori sofferenti di molti Paesi. Esprimendo apprezzamento riguardo alla puntualità con cui viene trasmessa la relazione in argomento, che tuttavia in alcuni punti non si presenta pienamente esauriente, sottolinea la necessità di proporre un'attenzione maggiore dell'Unione verso le grandi infrastrutture che rivestono maggiore interesse per i collegamenti all'interno dell'Unione, nonché di continuare a considerare gli aiuti per la cooperazione transfrontaliera prendendo in considerazione anche le zone confinanti con il mare.

Il senatore RIPAMONTI, pur apprezzando la relazione del senatore Vegas, dichiara di non condividere l'opinione secondo la quale il non felice andamento dell'Euro avrebbe impedito di cogliere nuove occasioni di crescita: a suo avviso, infatti, la debolezza della moneta unica ha aiutato il sostegno delle esportazioni e ciò ha contribuito a creare le condizioni per il verificarsi dei segnali di ripresa dell'economia europea, che stanno ormai divenendo sempre più evidenti. Suscitano invece maggiore preoccupa-

zione le tensioni inflazionistiche che mostrano una certa persistenza e stanno già creando difficoltà a molte attività produttive che utilizzano beni di importazione. Un altro fattore che potrebbe frenare lo sviluppo è costituito dall'invecchiamento della popolazione europea, al quale, a suo avviso, si dovrebbe far fronte con una politica dell'immigrazione più efficace, che faccia leva sulla formazione professionale dei lavoratori extracomunitari. Sottolinea, infine, la necessità di una armonizzazione sul piano della fiscalità ecologica, che può rivelarsi utilissimo strumento di politica economica non solo per spostare il prelievo dagli altri fattori produttivi sulle materie inquinanti, ma anche per condizionare i comportamenti dei mercati e dei consumatori.

Il senatore MORANDO, nel giudicare condivisibile la relazione del senatore Vegas, si sofferma sul tema della riforma istituzionale che a suo avviso è indispensabile soprattutto in vista del prossimo ampliamento: al riguardo, esprime il convincimento che quanto più la questione sarà sottovalutata, tanto più si imporrà la considerazione di un eventuale slittamento dell'ingresso dei prossimi candidati a Paesi membri. In relazione all'allargamento, l'Unione deve porsi altresì il problema di garantire le società dei singoli Stati europei da pericoli di chiusure di tipo etnico-localistico, esigenza unanimemente riconosciuta da tutte le forze politiche in occasione dei recenti dibattiti sulla vicenda austriaca. Per quanto riguarda i programmi della politica agricola, ritiene che il previsto *decalage* vada valutato anche in relazione all'esigenza di un'Europa più aperta rispetto al resto del mondo e debba pertanto costituire l'occasione per spingere il settore agricolo a guadagnare livelli più elevati di produttività, che lo liberino dal bisogno di protezione. Relativamente alle riserve manifestate dal relatore sul coordinamento delle politiche nazionali, egli esprime l'opinione che attualmente rivesti rilievo non tanto un'accentuazione delle politiche competitive, d'altra parte già attuate nell'ambito dell'Unione con innegabili vantaggi per il buon funzionamento dei mercati, quanto il completamento dell'armonizzazione – non intesa ovviamente come omogeneizzazione – la quale diventa indispensabile dal momento che a fronte di una Banca centrale europea non esiste ancora un organismo analogo per gestire le politiche di bilancio. Per quanto riguarda il rapporto iniziale tra euro e dollaro, in gran parte prevedibile, premesso che la quotazione della moneta europea potrà senz'altro migliorare se il tasso di crescita delle economie europee mantiene una certa stabilità, dà conto di alcuni studi i quali dimostrano che l'andamento dell'euro è quello che avrebbe avuto il marco se non si fosse realizzata l'unificazione monetaria. Ciò rende fondata una valutazione ottimistica circa la futura *performance* della moneta unica, anche dal punto di vista della sua considerazione come valuta di riserva, tenendo conto, peraltro, che il sistema statunitense presenta un disavanzo drammatico della bilancia commerciale ed un risparmio privato negativo di enormi dimensioni, ai quali si sta facendo fronte proprio utilizzando i vantaggi che derivano al dollaro dalla circostanza di essere valuta utilizzata nei pagamenti internazionali. Nel condividere l'esigenza se-

gnalata dal relatore di mantenere le politiche nazionali sul piano previdenziale coerenti con gli indirizzi comunitari, sottolinea infine che l'Italia è l'unico tra i principali Paesi occidentali ad aver affrontato la questione del riequilibrio previdenziale.

Non essendovi altre richieste di interventi, il presidente MORANDO dichiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 2000

**335<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE***(4336) Misure in materia fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Intervenendo in sede di replica, il relatore BONAVITA ricorda che la normativa relativa ai redditi prodotti dalle imprese partecipate estere, di cui all'articolo 1, è stata già oggetto di una specifica iniziativa legislativa di cui è primo firmatario il senatore Albertini. La disciplina in esame si caratterizza come una normativa strategica, all'interno di un quadro commerciale ed economico internazionale caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati; peraltro in sede di Unione europea è viva la preoccupazione per contrastare efficacemente forme di concorrenza fiscale sleale. Nel ribadire il giudizio positivo sull'impianto del disegno di legge, il relatore riepiloga le questioni di maggior rilievo emerse in sede di discussione generale, tra le quali, oltre alla modifiche all'articolo 1, segnala quella della disciplina della tassazione del reddito di impresa.

Per ciò che concerne la disciplina dei redditi delle imprese partecipate estere, il presidente GUERZONI, assecondando una richiesta avanzata in precedenza dal senatore Bosello, ritiene opportuno che il relatore compia una verifica delle valutazioni dei soggetti interessati a tale disciplina.

Intervenendo per la replica, il sottosegretario D'AMICO si sofferma in particolare sulle osservazioni avanzate sul nuovo regime tributario dei redditi prodotti dalle imprese partecipate estere, assicurando che il Governo non mira in alcun modo a penalizzare le imprese nazionali, ma punta solo a costruire una disciplina che funzioni da deterrente verso comportamenti elusivi che si innestano su fenomeni di concorrenza fiscale sleale. Egli dichiara, peraltro, la disponibilità del Governo a valutare proposte emendative relative al limite percentuale della quota posseduta rilevante ai fini della normativa in oggetto, nonché al diverso trattamento dei dividendi provenienti da imprese operanti in Paesi dell'Unione europea, ovvero extraeuropei. Dopo aver commentato alcune osservazioni emerse in discussione generale circa la redazione dei testi unici, l'imposta regionale sulle emissioni sonore e l'incompatibilità dei giudici tributari, egli puntualizza che, in un quadro di finanza pubblica e di macroeconomia sensibilmente mutato rispetto al periodo in cui è stato presentato il disegno di legge, il Governo è orientato a valutare l'opportunità di predisporre interventi finalizzati a migliorare la qualità della ripresa economica in corso: vanno in questa direzione le misure sugli investimenti e per la rimozione degli ostacoli sulla allocazione della proprietà e del controllo delle imprese societarie. A tal proposito, egli dichiara di riservarsi di verificare la portata delle proposte emendative presentate.

Il presidente GUERZONI, riprendendo l'annotazione positiva del Sottosegretario circa gli attuali andamenti macroeconomici e di finanza pubblica, sollecita il Governo a utilizzare l'occasione dell'esame del disegno di legge, per prospettare proprie specifiche iniziative emendative atte a sostenere la positiva contingenza economica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **336<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GUERZONI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Veneto e per tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BOSELLO dichiara di non insistere sulla richiesta di svolgere audizioni dei soggetti interessati alla disciplina fiscale sui redditi prodotti dalle società partecipate estere, recata dal disegno di legge n. 4336, attesa la decisione del Presidente Guerzoni di privilegiare, in una prima fase, il carattere informale di tali audizioni.

Il Presidente GUERZONI ribadisce che, nel caso il relatore ne ravvisi ancora la necessità, può essere compiuto un approfondimento informale, che non ostacola un ulteriore svolgimento di audizioni.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici**, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il Presidente GUERZONI ricorda che è stato concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato.

Il relatore CASTELLANI illustra le proposte di coordinamento formale, riferite esclusivamente all'articolo 1, già esaminato.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva, separatamente, le proposte di coordinamento 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il Presidente GUERZONI, sulla base del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibile l'emendamento 1.0.1, limitatamente al comma 8.

Il senatore GAMBINI illustra l'emendamento 1.0.1, che interessa aree demaniali, di ridotta superficie, derivanti da alvei abbandonati ovvero fossi demaniali, che abbiano mutato il loro tracciato o siano stati tombinati ovvero frustoli residuali di terreno di proprietà dello Stato. L'emendamento affronta questioni particolari, ma molto diffuse, con l'intento di superare una condizione di disagio mai affrontata in via amministrativa. Egli specifica, peraltro, che l'emendamento non riguarda situazioni di abusivi-

smo edilizio, ma offre una ulteriore opportunità per la dismissione di particelle demaniali, non utilizzate e non più utilizzabili. Egli modifica infine l'emendamento, sopprimendo al comma 9 le parole «anche in sanatoria».

Il sottosegretario SOLAROLI esprime la disponibilità del Governo ad affrontare e risolvere le questioni sottese all'emendamento illustrato, e purtuttavia invita il presentatore a ritirare tale proposta emendativa, poiché essa, predisponendo un passaggio diretto di beni demaniali dallo Stato ai privati, collide con la filosofia della proposta governativa, che è incentrata su un passaggio di beni demaniali dallo Stato ad altri enti locali ed in particolare ai Comuni. D'altro canto, a suo giudizio, le questioni relative alle singole particelle possono ben essere affrontate in via amministrativa. Il Sottosegretario, anche in relazione alle questioni sul demanio marittimo affrontate dagli emendamenti 1.0.9 e 2.0.1, dà quindi conto delle prese di posizione dei Ministeri dell'ambiente, per i beni e le attività culturali e dei lavori pubblici. Da tali valutazioni emerge la sostanziale disponibilità del Governo ad affrontare le tematiche concernenti fenomeni di abusivismo edilizio in sede di esame dello specifico disegno di legge collegato e ad insistere, ove possibile, su interventi a carattere amministrativo per risolvere le singole problematiche. Ciò detto, egli ribadisce l'invito al proponente a ritirare l'emendamento 1.0.1.

Il senatore D'ALÌ ritiene che il Governo debba rispettare il principio di salvaguardare sempre gli interessi generali, senza indulgere a prospettare provvedimenti di carattere settoriale e specifico. L'emendamento 1.0.1 va nella giusta direzione, in quanto affronta situazioni particolari originate da incauti interventi pubblici, che giustificano certamente un intervento a carattere riparatore. La ridotta superficie dei beni demaniali, inoltre, giustifica ampiamente una misura di carattere generale. Preannunciando quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, si dichiara diffidente circa la possibilità che il Governo mantenga gli impegni a risolvere le questioni per via amministrativa.

Il senatore BISCARDI, avendo presente anche l'emendamento 2.0.1 da lui presentato, fa presente che le proposte emendative in materia demaniale sono assolutamente estranee a fenomeni di abusivismo edilizio o di occupazione di terreni demaniali. Nel caso affrontato dall'emendamento 2.0.1, inoltre, il carattere lecito delle costruzioni in questione, trattandosi di opere costruite con regolare licenza edilizia, impone al Governo di soddisfare, una volta per tutte, le aspettative dei cittadini interessati dell'annosa questione.

Il senatore VENTUCCI dichiara di condividere l'emendamento 1.0.1, in particolare per le disposizioni che accelerano le procedure relative alle valutazioni di interesse storico e artistico dei beni da dismettere.

Il Sottosegretario VENETO ribadisce che l'obiettivo principale del disegno di legge è quello di consentire in tempi rapidi la dismissione di beni immobili statali la cui utilizzazione non è più essenziale per l'interesse generale. In tale contesto, la preoccupazione che alcuni beni potessero essere sottratti a regime di tutela previsto dalla normativa vigente appare eccessivamente enfatizzata; egli concorda con quanto dichiarato dal sottosegretario Solaroli circa l'opportunità di esaminare alcune problematiche in sede di esame sul disegno di legge all'abusivismo edilizio, consentendo altresì al Governo di verificare la possibilità di attivare strumenti in via amministrativa. Per consentire il varo in tempi rapidi del disegno di legge, egli peraltro ribadisce la disponibilità del Governo ad approfondire le questioni maggiormente controverse nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge. Ribadisce quindi l'invito al relatore a ritirare l'emendamento 1.0.1.

Il senatore CASTELLANI si rimette al parere del Governo, ma sollecita una presa di posizione che sia rispettosa delle realtà di fatto che si sono realizzate nel tempo in alcune località. Al di là degli accenti polemici, egli sottolinea che non si tratta di fenomeni di abusivismo edilizio (trattandosi di costruzioni effettuate con licenza edilizia e nel rispetto degli strumenti urbanistici), bensì di controverse situazioni di fatto nate dalla non coincidenza tra gli occupanti dei beni immobili e i titolari delle concessioni edilizie. Rispetto alle ipotesi di soluzioni per via amministrativa, egli si dichiara piuttosto scettico del buon esito di tali prospettive, attesa anche la sostanziale incapacità del legislatore di raggiungere una soluzione di compromesso. Tutto ciò considerato, egli ritiene possibile approfondire ulteriormente le tematiche in sede di esame di Assemblea.

Il senatore GAMBINI, dopo aver ribadito la sostanziale estraneità dell'emendamento da lui presentato a fenomeni di abusivismo edilizio, accogliendo l'invito del Sottosegretario si dichiara disponibile ad affrontare nuovamente la questione in Assemblea: chiede peraltro al Presidente di porre in votazione l'emendamento, in ragione della particolare procedura prevista per i disegni di legge collegati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 viene respinto.

Il Presidente GUERZONI ricorda che gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8 sono stati dichiarati inammissibili per estraneità alla materia propria del disegno di legge. Avverte che si passerà all'esame degli emendamenti 1.0.9 e 2.0.1, di contenuto sostanzialmente analogo.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 1.0.9, che affronta l'annosa questione di beni immobili edificati su demanio marittimo, peraltro già oggetto di una deliberazione della Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 2524. La questione del demanio marittimo presenta pro-

fili di particolare delicatezza, poiché la inclusione di beni immobili nel demanio è stata operata, in molti casi, senza un contraddittorio con i diretti interessati. Nel sollecitare una definitiva soluzione della questione con una disciplina generale, dichiara la propria disponibilità a modificare l'emendamento, ove il rappresentante del Governo lo ritenesse necessario.

Il senatore BONAVIDA fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.0.1.

Il relatore CASTELLANI si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario SOLAROLI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti.

Il senatore D'ALÌ insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.9, che posto ai voti, viene respinto.

Il senatore BONAVIDA, pur accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, chiede al Presidente di porre in votazione l'emendamento 2.0.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.0.1.

Il Presidente GUERZONI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, dopo aver ricordato che gli emendamenti 2.4, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.7 sono stati dichiarati inammissibili per estraneità alla materia propria del disegno di legge.

Il senatore ALBERTINI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.3. I primi due emendamenti consentono la cessione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica anche ai conviventi e ai parenti, nel caso di decesso soggetto avente titolo al riscatto.

Il Sottosegretario SOLAROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2, a condizione di stabilire un periodo minimo di convivenza come requisito per accedere alla procedura di assegnazione dell'alloggio.

Egli peraltro invita il presentatori a ritirare l'emendamento 2.1, che rischia di innescare un contrasto tra i diritti degli eredi e quelli dei conviventi.

Accogliendo le proposte del sottosegretario, il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 2.1 e si dichiara disponibile a modificare l'emendamento 2.2.

Il relatore CASTELLANI esprime parere contrario sull'emendamento 2.2, ricordando che il testo governativo tenta di risolvere le controversie sorte in tema di trasmissibilità degli eredi della assegnazione degli alloggi

di edilizia residenziale pubblica. Con la inclusione dei conviventi in tale materia, si rischia di rendere ancora più complessa una situazione giuridica particolarmente articolata e difficile. Del resto egli ritiene del tutto impropria la modifica proposta.

Dopo un intervento della senatrice SARTORI, a giudizio della quale i conviventi sono a tutti gli effetti eredi, il sottosegretario SOLAROLI chiarisce che il testo proposto dal Governo tende a dirimere un annoso contenzioso.

Il sottosegretario VENETO propone al senatore ALBERTINI di modificare l'emendamento 2.2, prevedendo di aggiungere dopo le parole: «nei confronti degli eredi» le parole: «e, in mancanza, nei confronti di conviventi da almeno tre anni».

Intervengono quindi il senatore ROSSI, il quale dichiara la propria perplessità per una modifica che, surrettiziamente, incide sul diritto di famiglia, e il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale il delicato tema della definizione giuridica delle unioni di fatto non può essere affrontato nel disegno di legge in esame.

Il senatore ALBERTINI modifica l'emendamento 2.2 (2.2 nuovo testo) nel senso proposto dal sottosegretario Veneto e specifica che l'emendamento riguarda casi specifici ben circoscritti.

Dopo l'intervento del Presidente GUERZONI, che dà conto del parere della Commissione Giustizia espresso sulla disposizione in esame, il sottosegretario SOLAROLI propone al senatore Albertini di modificare ulteriormente l'emendamento, riducendo da tre a due anni il termine in esso previsto.

Il relatore CASTELLANI ribadisce la propria contrarietà sull'emendamento, come modificato.

A giudizio del senatore D'ALÌ, la questione che emerge dall'emendamento riguarda una materia estremamente delicata, che attiene essenzialmente al diritto di famiglia. Egli dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.2, ma ritiene opportuno evitare la deliberazione della Commissione, rinviando gli approfondimenti necessari in altra sede.

Anche il senatore ROSSI concorda con le osservazioni del senatore D'Alì.

Dopo la dichiarazione del senatore ALBERTINI, che insiste per la votazione dell'emendamento 2.2 come modificato, la senatrice SARTORI interviene lamentando l'emergere di posizioni ideologiche contrapposte in concomitanza con la tematica delle unioni di fatto.

Il Presidente GUERZONI, essendo imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il Presidente GUERZONI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 16 marzo alle ore 9, non avrà più luogo, mentre resta confermata la seduta pomeridiana delle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 4336-TER E N. 4338**

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE**

**Articolo 1**

*Al comma 1, alla lettera a)* sostituire le parole: «e, dalla data di piena operatività della stessa, all’Agenzia del demanio ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» *con le altre:* «e all’Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

**Coord. 1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), sub 1-ter* sostituire le parole: «la partecipazione azionaria è attribuita ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni nella misura del 51 per cento», con le altre: «la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni».

**Coord. 1.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), sub 1-quater* sostituire, ove ricorrono, le parole: «della legge 23 dicembre 1998, n. 448» *con le altre:* «della presente legge».

**Coord. 1.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il capitale delle società di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati».

**Coord. 1.4**

IL RELATORE

## EMENDAMENTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

1. Le aree, frustoli residuali di terreno, di superficie comunque inferiore ai 1000 metri quadri derivanti da ex alvei abbandonati di canali o fossi demaniali che abbiano mutato il loro tracciato o siano stati tombinati, ed i frustoli residuali di terreno di proprietà dello Stato derivanti dalla realizzazione di strade o altre opere pubbliche, utilizzati dai proprietari delle aree confinanti, con concessione demaniale in essere o in corso di rilascio, possono essere alienate a trattativa privata agli utilizzatori.

2. L'allienazione è possibile solo nel caso che le aree in oggetto abbiano perduto i requisiti di demanialità e non abbiano più interesse dal punto di vista idraulico o di demanio pubblico, né interesse storico-artistico, previa sdemanializzazione ed il passaggio al patrimonio disponibile nel caso che le aree siano ancora in carico al demanio dello Stato.

3. Per il passaggio del demanio dello Stato al patrimonio disponibile, l'Ufficio del territorio è competente a procedere direttamente alla sdemanializzazione, previo parere favorevole degli organi tecnici interessati dal punto di vista idraulico.

4. Il prezzo per la cessione, nel caso che i frustoli di terreno siano stati utilizzati per la realizzazione di edifici, sarà quello valutato dall'Ufficio del territorio in misura pari al maggior prezzo tra il valore di mercato della porzione di fabbricato su suolo demaniale, di proprietà dello Stato per accessione, detratti i costi di costruzione dei manufatti sostenuti dai soggetti che richiedono l'acquisto, ed il valore del solo suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze. La valutazione di mercato dovrà tenere conto dei casi in cui si tratti di porzioni di fabbricato prive di autonomia funzionale.

5. Nel caso che la utilizzazione sia relativa ad area non edificata, il prezzo per l'acquisto sarà quello di mercato determinato dall'Ufficio del territorio, in misura non inferiore al valore del suolo ricavato in basi ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze.

6. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione alienante: decorso detto termine senza che la valutazione sia stata effettuata, il bene può essere alienato.

7. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene.

8. Gli atti di trasferimento sono esenti da INVIM e sono soggetti alle normali imposte di registro, ipotecarie e catastali.

9. Il presente articolo è applicabile solo al caso in cui i fabbricati realizzati utilizzando anche l'area di proprietà dello Stato siano dotati di licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria».

#### 1.0.1

GAMBINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. I Comuni, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza documentata all'Ufficio Centrale del Dipartimento del Territorio del Ministero dei Lavori Pubblici per la revisione delle tariffe d'estimo e per le rendite delle unità immobiliari vigenti, in relazione ad una o più categoria o classi e all'intero territorio comunale e a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.

2. Il Ministro, con proprio decreto, provvede, sulla base delle norme vigenti, a determinare le varianti ritenute giustificate.».

#### 1.0.2

MANFREDI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. I soggetti pubblici o privati che abbiano realizzato fabbricati o porzioni di fabbricato utilizzando in buona fede aree del patrimonio dello Stato, possono richiedere di regolarizzare la situazione acquistando l'immobile di proprietà dello Stato.

2. L'importo da corrispondere per l'acquisto sarà quello valutato dall'Ufficio del Territorio – con la maggiorazione del 20 per cento in quanto non si fa luogo ad asta pubblica – in misura pari al maggior prezzo tra il valore dell'immobile di proprietà dello Stato nel suo complesso, detratti i costi di costruzione dei manufatti sostenuti dai soggetti che richiedono l'acquisto, ed il valore del solo suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze.

3. Nel caso che la utilizzazione sia relativa ad area non edificata, ma pertinenziale dell'edificio, il prezzo per l'acquisto sarà pari al valore del

suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze, con la maggiorazione del 20 per cento.

4. La buona fede per la realizzazione di manufatti sarà provata con la esibizione della licenza di abitabilità o agibilità, ovvero della licenza edilizia o della concessione edificatoria, anche in sanatoria.

5. Nel caso in cui le aree de quo facciano parte del demanio pubblico, l'Ufficio del territorio è competente a procedere direttamente alla sdemanializzazione, previo parere favorevole degli organi tecnici interessati.

6. Gli atti di trasferimento sono esenti da INVIM e sono soggetti alle normali imposte di registro, ipotecarie e catastali.».

**1.0.3**

GAMBINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 10, comma 3-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.».

**1.0.4**

BETTAMIO, D'ALI, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: «ridotte nella misura del 50 per cento».

**1.0.5**

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente: "L'imposta comunale sugli immobili è

deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, nella misura di un quarto del suo ammontare, limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni"».

**1.0.6**

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, è ridotto del 30 per cento"».

**1.0.7**

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora l'unità immobiliare acquistata sia occupata da un conduttore sottoposto a procedimento per convalida di sfratto, essa deve essere adibita ad abitazione principale entro 18 mesi dalla data di acquisto"».

**1.0.8**

BETTAMIO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili sia enti pubblici che soggetti privati, che risultano appartenere

al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perduto le caratteristiche proprie dei suddetti beni possono acquistarne la proprietà previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2. Il trasferimento della proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni da un minimo di lire duemila per metro quadrato a un massimo di lire ottomila per metro quadrato, nonchè le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione.».

**1.0.9**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

## Art. 2

*Al comma 4, sostituire le parole: «nei confronti degli eredi», con le seguenti: «nei confronti dei conviventi, ovvero dei parenti o affini entro il terzo grado».*

**2.1**

ALBERTINI, MARINO

*Al comma 4, dopo le parole: «nei confronti degli eredi», aggiungere le seguenti: «e, in mancanza, dei conviventi da almeno due anni».*

**2.2** (Nuovo testo)

ALBERTINI, MARINO

*Al comma 4, dopo le parole: «nei confronti degli eredi», aggiungere le seguenti: «nei confronti dei parenti o affini entro il terzo grado, ovvero dei conviventi».*

**2.2**

ALBERTINI, MARINO

*Al comma 5, aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente: «Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli Enti ecclesiastici beneficiari».*

**2.3**

ALBERTINI, MARINO

*All'articolo 2 aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis) Il termine per la domanda di cessione degli immobili ai profughi giuliano dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560 comma 24 e successive modificazioni è prorogato sino al 30 dicembre 2001.

6-ter) Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649 e all'articolo 5, comma 8-ter della legge n. 507 del 1995 si applicano anche a tutti gli immobili destinati ai profughi giuliano dalmati, compresi quelli costruiti o di proprietà dell'ex Opera profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente tre Venezie.».

**2.4**

CAMERINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di demanio marittimo)*

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perdute le caratteristiche proprie dei suddetti beni, possono acquistarne la proprietà previo pagamento di un prezzo pari all'indennità di cui al comma 2. Contestualmente ai comuni interessati possono essere cedute le aree utilizzate per servizi pubblici.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni, nonché le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione.».

**2.0.1**

BISCARDI, BONAVITA

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Demanio marittimo di Campomarino)*

1. I terreni del demanio marittimo di Campomarino per i quali è in corso la procedura di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione, che risultino alla data del 30 giugno 1997, nel possesso del Comune medesimo ovvero di persone fisiche, o giuridiche pubbliche e private, sono trasferiti *ope legis*, all'atto della adozione del provvedimento di sdemanializzazione, nel patrimonio del Comune di Campomarino.

2. Con regolamento del Consiglio Comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla comunicazione, a cura del Ministero delle finanze, del provvedimento di cui al comma 1, saranno stabilite le modalità ed il prezzo per la cessione della proprietà dei terreni di cui al comma 1 medesimo alle persone fisiche e alle persone giuridiche pubbliche e private, che ne risultino in possesso alla data del 30 giugno 1997 e dimostrino il titolo di acquisto della proprietà, sebbene inficiato dalla natura demaniale del bene, in una delle forme previste dall'ordinamento giuridico».

**2.0.2**

BISCARDI

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74, così come modificato dall'articolo 7, comma 2-bis della legge 31 dicembre 1996 n. 677, sopprimere il comma 3».

**2.0.3**

MANFREDI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74, così come modificato dall'articolo 7, della legge 31 dicembre 1996 n. 677, aggiungere il seguente comma:

*3-bis.* I beni di cui al comma 2 possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco del Dipartimento della Protezione civile, che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di un piano di ripartizione predisposto periodicamente dalle Amministrazioni dello Stato, d'intesa con il suddetto Dipartimento.».

**2.0.4**

MANFREDI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a trasferire al demanio dei Comuni, nel cui abitato ricadono, i beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* successione dei Comuni competenti per territorio nei rapporti giuridici ed economici in atto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1;

*b)* conferimento ai Comuni di tutte le funzioni relative alla determinazione e all'aggiornamento dei canoni concessori per le attività affidate in gestione, nonchè alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi, anche mediante forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo appositi Consorzi;

*c)* riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai Comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

**2.0.5**

CARPINELLI

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

**«Art. 2-bis.**

*(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, 10 aprile 1947, n. 261 e 9 agosto 1954, n. 640, realizzati alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La suddetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

2. I comuni hanno altresì facoltà di adottare entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano se e in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione».

**2.0.7**

SCIVOLETTO

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**409<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali  
Scoca.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di direttiva recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi (n. 637)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo.

L'esame è quindi rinviato.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

**(1459) *MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada***

**(3685) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada***

**(4041) Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, dopo essersi scusato per il ritardo con cui interviene ai lavori della Commissione (ritardo peraltro dovuto al concomitante impegno nella Commissione antimafia), si sofferma sul disegno di legge n. 4176, di cui apprezza in primo luogo l'obiettivo di recare finalmente una disciplina di rango legislativo per un settore che – a differenza degli altri comparti dello spettacolo – ne era immotivatamente privo. Pur senza intendere evidentemente intervenire in alcun modo sui contenuti e sulle modalità espressive dell'attività teatrale (che non può non essere autoreferenziale e pienamente rimessa alla libertà intellettuale dei suoi autori), è infatti indispensabile che lo Stato promuova interventi atti a valorizzare, sostenere e incentivare la produzione teatrale in quanto tale e, in particolare, quella contemporanea. A tal fine, l'articolo 2 del disegno di legge n. 4176 opportunamente stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrano ad un armonico sviluppo del teatro in tutte le diverse forme, garantiscano il rinnovamento del linguaggio teatrale e l'integrazione con le altre arti e, con statuizione di non scarso rilievo, promuovano le espressioni teatrali delle minoranze. L'articolo 2 pone altresì particolare attenzione alla formazione professionale, in ordine alla quale il relatore auspica che non abbiano a verificarsi sperequazioni territoriali, che inevitabilmente andrebbero a penalizzare le regioni meridionali.

Il Capo II del provvedimento, prosegue il relatore, prevede poi che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali costituisca una società per azioni denominata «Centro nazionale per il teatro», quale elemento di raccordo di tutte le attività teatrali. Tale Centro, che subentrerebbe nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'Ente teatrale italiano (ETI), soppresso a partire dalla costituzione del Centro, avrebbe come compito principale la promozione e la diffusione della cultura teatrale, secondo una locuzione che opportunamente non si esaurisce nella mera valorizzazione delle opere teatrali.

Il Capo III detta invece disposizioni per la promozione di attività teatrali con caratteristiche di stabilità. Nell'ambito dei principi a tal fine individuati, l'articolo 26 assai perspicuamente prevede, fra l'altro, il collegamento a tradizioni linguistiche locali. Rifiutando di accedere ad una visione gerarchizzante, ormai contraddetta dalla cultura critica contemporanea, la norma attesta infatti la consapevolezza del legislatore nei confronti della ricchezza di tutti i registri linguistici, confermando che la polemica contro le forme dialettali appartiene ad una stagione politica e culturale ormai superata.

Il Capo IV definisce e disciplina poi i teatri nazionali, dettando precise disposizioni per l'attribuzione di tale qualifica. Esso prevede altresì l'attribuzione della qualifica di «teatro d'Europa» ad alcuni teatri nazionali che abbiano svolto un ruolo particolare nel contesto delle attività teatrali

continentali. Al riguardo, il relatore auspica peraltro una reciprocità atta ad evitare forme, magari involontarie, di subalternità.

Dopo essersi soffermato brevemente sui Capi V e VI, relativi rispettivamente ai teatri stabili e a quelli con finalità culturali definite, il relatore passa indi ad illustrare il Capo VII, che opportunamente attribuisce significative funzioni pubbliche alle compagnie teatrali al fine di promuovere la circolazione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale.

Il Capo VIII prevede poi un sistema di residenze multidisciplinari, attraverso cui incentivare la permanenza triennale delle compagnie nell'ambito di un determinato teatro ovvero di più teatri in un territorio definito. Si tratta, a giudizio del relatore, di uno strumento importante di riequilibrio dell'offerta teatrale, e al riguardo occorrerà porre particolare attenzione affinché non si determinino ingiustizie a danno delle regioni meridionali, tradizionalmente meno dotate di strutture teatrali.

L'ultimo Capo del provvedimento riguarda infine l'attività espressiva degli artisti di strada, oggetto d'altronde degli altri disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione (nn. 1459, 3685 e 4041), i cui contenuti egli rinuncia a illustrare in quanto assai simili a quelli del suddetto Capo IX.

Risulta altresì assegnato alla Commissione, prosegue il relatore, il disegno di legge n. 735 del senatore Servello, anch'esso recante nuove norme in materia di teatro di prosa. Poiché contiene una norma di delega al Governo, esso è tuttavia assegnato in sede referente, atteso che l'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere per i disegni di legge di delegazione legislativa. Tuttavia, in considerazione dell'opportunità di avvalersi anche degli spunti contenuti in tale disegno di legge, il relatore suggerisce che la Presidenza della Commissione si faccia interprete di tale orientamento presso la Presidenza del Senato ai fini di una riassegnazione del disegno di legge n. 735 in sede redigente e di una sua conseguente congiunzione con i provvedimenti in titolo. Ciò, con l'evidente impegno della Commissione a non introdurre, nel testo che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione finale, alcuna norma di delegazione legislativa.

Conclusa l'illustrazione analitica dei disegni di legge all'esame della Commissione, il relatore – dopo aver espresso convinto apprezzamento per l'impostazione complessiva del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento – ribadisce peraltro il diritto-dovere di ciascuna Camera di intervenire a fini migliorativi sui testi che giungono dall'altro ramo. Nel caso specifico del disegno di legge n. 4176, ritiene ad esempio che alcune modifiche siano indispensabili per meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento stesso si prefigge: in tal senso propone, in primo luogo, l'istituzione di una «Casa degli autori» a fini formativi, che consenta di conseguire una maggiore valorizzazione della drammaturgia contemporanea; inoltre, suggerisce di individuare migliori modalità di collaborazione fra istituzioni teatrali e, quanto ai componenti del consiglio di amministrazione del Centro nazionale per il tea-

tro, ritiene che essi debbano essere scelti anche fra personalità di elevato profilo culturale nel campo della drammaturgia italiana contemporanea.

Nel dichiararsi pronto a considerare con attenzione ogni ulteriore suggerimento che emergerà nel corso della discussione generale, il relatore assicura infine il proprio impegno per evitare deprecabili fenomeni di «strabismo» normativo. Osserva infatti che il disegno di legge n. 4176 reca alcune disposizioni ormai superate da norme di altri provvedimenti legislativi nel frattempo varati dal Parlamento, in particolare in materia universitaria. Dichiarò pertanto che si farà promotore di un incontro fra rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di individuare gli opportuni ritocchi che rendano il provvedimento coerente con l'ordinamento vigente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani giovedì 16 marzo, alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**358<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Occhipinti, Angelini e Danese e per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario OCCHIPINTI, rispondendo all'interrogazione n. 3-03350, fa presente che l'istituzione di una capitaneria di porto a Pozzallo corrisponde ad una esigenza senz'altro condivisibile, tanto che la relativa procedura amministrativa sta per essere avviata. In particolare, la Capitaneria di porto di Siracusa ha già dato parere favorevole e sono in fase di definizione i progetti relativi alla risistemazione logistica ed alla estensione strutturale degli immobili di cui dispone l'attuale Ufficio circondariale marittimo di Pozzallo.

Il senatore MINARDO si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto deve constatare che permangono ancora ostacoli di ordine logistico alla definizione delle procedure amministrative.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara infine conclusa la procedura informativa.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(4080) ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 1° febbraio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti.

I presentatori danno per illustrate tutte le proposte di modifica presentate.

Il relatore ERROI fa presente che i suoi emendamenti traducono le condizioni poste nei pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e si rimette al Governo sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5.

Il sottosegretario BARGONE fa presente che per soddisfare le esigenze di cui al disegno di legge in esame esiste già uno stanziamento nella legge finanziaria. Inoltre, esprime forti perplessità sull'emendamento 1.1, che non fissa limiti temporali all'erogazione del contributo annuo, nonché sui restanti emendamenti, poiché la loro copertura finanziaria appare fortemente dubbia, tenuto conto che l'accantonamento del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 2000 è già impegnato.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ricordato che gli emendamenti hanno tutti ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio, ritiene che si debba comunque prendere atto delle difficoltà indicate dal rappresentante del Governo e suggerisce pertanto un breve rinvio della trattazione, allo scopo di verificare la possibilità di superarle.

Dopo un intervento del senatore ROSSI, volto a precisare il senso e la portata degli emendamenti da lui presentati, i senatori GERMANÀ, TERRACINI, VEDOVATO e BORNACIN, nonché lo stesso relatore ERROI, aderiscono alla proposta del presidente Petruccioli.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4173) Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Si passa alla trattazione degli emendamenti, che vengono tutti dati per illustrati.

Il relatore VEDOVATO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti (invitando i presentatori al ritiro) ad eccezione che sugli emendamenti 2.2-*bis*, 2.3, 2.6, 3.3, 4.3-*bis*, 4.8, 5.10, 5.11 e 6.3, per i quali il parere è favorevole. Il parere sull'emendamento 2.10 è favorevole limitatamente alla lettera *f-ter*) e quello sull'emendamento 3.1 è favorevole a condizione che vengano soppresse le parole «concordato liberamente tra le parti del contratto di trasporto stesso».

Il sottosegretario ANGELINI si conforma al parere espresso dal relatore e si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti da quest'ultimo presentati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di Contratto di programma e di servizio da stipularsi con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 644)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, osserva che i contratti di programma e servizio tra lo Stato e l'ENAV sono previsti dall'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 e hanno lo scopo di regolare le prestazioni, gli investimenti e i servizi e di definire gli obiettivi dell'ente. Fa però presente che il provvedimento viene all'esame della Commissione con due anni di ritardo e pertanto il parere di quest'ultima si riferirà ad un atto la cui validità è limitata solo ad alcuni mesi; infatti, è prevista già la trasformazione dell'ENAV in società per azioni entro il 2000.

Dopo aver dato conto dettagliatamente delle materie trattate nei singoli articoli di cui si compone il documento, pone in rilievo talune incongruenze che riguardano in particolare l'articolo 8 (sui servizi istituzionali da concedere in appalto), l'articolo 19 (per quanto concerne il sistema globale di navigazione satellitare) e l'articolo 22 (ove le sanzioni andrebbero meglio definite).

Conclude annunciando che è sua intenzione sottoporre alla Commissione una proposta di parere favorevole con brevi osservazioni, tenuto conto che – come già detto – i contratti di programma e servizio sono destinati ad avere una validità limitata soltanto a pochi mesi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4080****Art. 1.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In sede di ripartizione dei contributi erariali sugli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato a decorrere dall'esercizio 2000 al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi».

**1.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato, a decorrere dall'esercizio 2000, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi».

**1.2**

ROSSI, CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori è autorizzato per gli anni 2000, 2001, 2002 un contributo per il comune di Sotto il Monte di lire 1 miliardo annuo e per la provincia di Bergamo di lire 4 miliardi annui».

**1.3**

ROSSI, CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «1999, 2000 e 2001» con le seguenti: «2000, 2001 e 2002».*

**1.3-bis**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1999 e in lire 8 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».*

**1.5**

ROSSI, CASTELLI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4173**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Ai fini di una progressiva apertura al mercato ed alla concorrenza del settore dell'autotrasporto, la presente legge detta le disposizioni transitorie per il riordino del sistema tariffario, secondo i criteri fissati dall'articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.».

**1.1**

ERROI

**Art. 2.**

*Al comma 1, dopo le parole: «per conto di terzi», inserire le seguenti: «, effettuati sul territorio nazionale,».*

**2.1**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «sono regolate» con le parole: «sono individuate».*

**2.2**

ERROI

*Al comma 1, sostituire le parole: «individuate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «così come individuate nell'allegato 1 alla presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, possono essere individuate ulteriori categorie merceologiche per le quali stipulare accordi tariffari collettivi.».*

*Conseguentemente, inserire, al termine della presente legge, il seguente allegato:*

«ALLEGATO 1

Categorie merceologiche

1. Prodotti agricoli – derrate alimentari – concimi
2. Prodotti deperibili
3. Prodotti combustibili
4. Prodotti petroliferi
5. Prodotti metallurgici e minerali in genere – materiali da costruzione
6. Prodotti chimici
7. Bisarche

**2.2 bis**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo le parole: «regolate da accordi collettivi» inserire la parola: «nazionali».*

**2.3**

ERROI

*Al comma 1, sostituire le parole: «i termini e le modalità per il pagamento dei servizi e la disciplina delle successive variazioni tariffarie» con le parole: «le condizioni economiche, i termini e le modalità di pagamento dei servizi, devono ispirarsi a principi di liberalizzazione e deregolamentazione».*

**2.4**

ERROI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «più rappresentative».*

**2.5**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «mittenti», con la seguente: «committenti».*

**2.6**

CASTELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le tariffe di cui al comma 1, sono determinate tenendo conto dei seguenti parametri:

a) le prestazioni effettivamente svolte dall'autotrasportatore e dai suoi incaricati;

b) i tempi durante i quali il veicolo e il trasportatore sono disponibili per le operazioni di carico e scarico delle merci;

c) i costi necessari per l'effettuazione del trasporto nonché per la manutenzione e ammortamento dei veicoli».

**2.7**

CASTELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le tariffe di cui al comma 1, sono determinate in maniera tale da garantire che il vettore nell'effettuazione del servizio di trasporto, osservi, in particolare, la normativa vigente in materia di tutela del lavoro, di sicurezza dei trasporti e della circolazione stradale».

**2.8**

CASTELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito degli accordi collettivi di cui al comma 1, ovvero con accordi diretti, le associazioni delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono prevedere tariffe e condizioni particolari per i contratti da stipularsi fra le stesse imprese di trasporto.».

**2.9**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo la lettera f), inserire le seguenti lettere:*

«f-bis) i trasporti da e per i porti;

f-ter) le tratte su strada dei trasporti intermodali, come previsto dalla direttiva CEE 92/106».

**2.10**

ERROI

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In caso di esito sfavorevole della mediazione, sono applicabili, in via transitoria, per

la categoria merceologica interessata, le condizioni e le tariffe applicate al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

**2.11**

ERROI

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «più rappresentative».*

**2.12**

CASTELLI

### **Art. 3.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel nuovo documento di trasporto di cui al comma 1, viene indicato anche il prezzo del trasporto concordato liberamente tra le parti del contratto di trasporto stesso.».

**3.1**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «tenendo conto dell'esigenza di assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia».*

**3.2**

ERROI

*Al comma 2, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1997, n. 454,» inserire le seguenti: «mediante l'ausilio di banche dati telematiche ai fini delle verifiche e».*

**3.3**

IL GOVERNO

### **Art. 4.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È riservata alle parti contraenti la possibilità di inserire un'apposita clausola compromissoria per la risoluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto».

**4.1**

BORNACIN

*Al comma 2, sostituire dalle parole: «alla Commissione arbitrale» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «al parere dei consulenti tecnici individuati dal decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1987, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 1».*

**4.2**

ERROI

*Al comma 2, inserire in fine, il seguente periodo: «, ovvero presso la Camera arbitrale, istituita presso altra Camera di commercio, concordata tra le parti.».*

**4.3**

BORNACIN

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le parti possono concordemente scegliere la sede della Commissione arbitrale presso una Camera di commercio diversa da quella nel cui territorio risiede il vettore.».*

**4.3-bis**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è ridotto ad annuale».*

**4.4**

BORNACIN

*Al comma 4, dopo le parole: «termine di prescrizione», sopprimere la parola: «quinquennale».*

**4.5**

BORNACIN

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al collegio arbitrale» con le parole: «al parere dei consulenti tecnici di cui al precedente comma 2».*

**4.6**

ERROI

*Al comma 5, sostituire dalle parole: «dal collegio arbitrale...» fino alla fine del comma con le seguenti: «dai consulenti tecnici di cui al precedente comma 2».*

**4.7**

ERROI

*Al comma 5, dopo le parole: «interessato al trasporto», inserire le seguenti: «nonché dei costi sostenuti per l'effettuazione del trasporto stesso».*

**4.8**

CASTELLI

**Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «del secondo anno» con le seguenti: «del quinto anno».*

**5.1**

CARPINELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «del secondo anno» con le seguenti: «del quarto anno».*

**5.2**

CARPINELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «del secondo anno» con le seguenti: «del terzo anno».*

**5.3**

CARPINELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «secondo» con la parola: «primo».*

**5.4**

BORNACIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «del secondo anno» con le parole: «di un anno».*

**5.5**

ERROI

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le tariffe devono comunque assicurare al vettore un corrispettivo pari all'ammontare delle spese sostenute per effettuare il trasporto stesso al fine di consentirgli di ottemperare alla normativa vigente in materia di tutela del lavoro, di sicurezza dei trasporti e della circolazione stradale.».*

**5.6**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Le controversie scaturenti da contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equamente decise dal giudice.».

**5.7**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «Per le controversie», inserire le parole: «relative a crediti tariffari».*

**5.8**

BORNACIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «annuale».*

**5.9**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la parola: «biennale» con la parola: «annuale».*

**5.10**

ERROI

*Alla fine del secondo comma, sostituire la parola: «biennale» con la parola: «annuale».*

**5.11**

BORNACIN

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Incentivazione della sicurezza della circolazione)*

1. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto di cose per conto di terzi, che fissano termini di consegna e condizioni per l'esecuzione dei servizi in contrasto con le disposizioni sulla sicurezza della circolazione.

2. Il mittente e il vettore che concordano termini e condizioni, in contrasto con le disposizioni sulla sicurezza della circolazione sono entrambi soggetti alle sanzioni previste dalla legge a carico del conducente e del datore di lavoro per la violazione delle stesse disposizioni. Il mittente che concorda le condizioni di cui al presente comma è altresì responsabile in solido con il conducente del veicolo e con il datore di lavoro di quest'ultimo, ai fini del pagamento delle sanzioni conseguenti ad essi irrogate e del risarcimento degli eventuali danni subiti dal vettore o da terzi.

3. Salvo il caso di noleggio dei veicoli senza conducente, per la guida dei veicoli adibiti all'autotrasporto di merci per conto di terzi devono essere impiegate le figure professionali dei conducenti previste ai sensi della vigente normativa. La guida affidata in via temporanea a figure diverse da quelle previste dalla vigente normativa, costituisce appalto di manodopera, ai sensi della legge n. 1369 del 1960, con conseguente nullità dei contratti di assicurazione conclusi in elusione dell'obbligo di assicurazione all'I-NAIL dei conducenti dei veicoli industriali.».

**5.0.1**

IL RELATORE

**Art. 6.**

*Sopprimere il comma 1.*

**6.1**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, il contratto di trasporto può essere concluso in forma libera, a condizione che il documento di trasporto istituito con detto regolamento contenga i dati relativi all'iscrizione dell'impresa interessata all'Albo degli autotrasportatori.».

**6.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) l'articolo 7 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132».

**6.3**

ERROI

*Sostituire il titolo con il seguente:*

«Disposizioni transitorie per il riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci».

**Tit. 1**

BORNACIN

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**333<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo e il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

Il relatore PREDÀ ricorda brevemente le motivazioni della propria contrarietà ad un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del regime ordinario IVA, soffermandosi in particolare sulle numerose iniziative di riforma, anche in campo fiscale, relative al settore agricolo, e alla necessità di promuovere la capacità delle imprese agricole di misurarsi competitivamente nel mercato; a tale riguardo, il parere formulato dalla 6<sup>a</sup> Commissione, che sollecita il mantenimento di un regime speciale per il settore, non tiene adeguatamente conto di tali aspetti peculiari. Esprime, pertanto, avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1.

Il sottosegretario DI NARDO, nel concordare con i rilievi del Relatore, esprime avviso contrario sugli emendamenti presentati.

Il senatore MINARDO aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore CUSIMANO, nel preannunciarne la ripresentazione in Assemblea e nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1, sottolinea le numerose penalizzazioni presenti nel settore agricolo, soprattutto in relazione alla eccessiva pressione fiscale e la necessità di prevedere una ulteriore proroga nella introduzione del regime IVA ordinario.

Il senatore BETTAMIO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1, non ritenendo convincenti le argomentazioni addotte dal Relatore; ritiene, infatti, necessario alleviare gli agricoltori dall'eccesso di pressione fiscale, anche tenuto conto del nuovo contesto comunitario.

Il presidente SCIVOLETTO, accertata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, pone in votazione l'emendamento 1.1, che viene respinto. Viene altresì respinto l'emendamento 1.2.

Il senatore RECCIA fa proprio l'emendamento 1.0.1.

Con l'astensione dei senatori CUSIMANO, MINARDO e BETTAMIO l'emendamento 1.0.1 viene posto ai voti e respinto.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha preannunciato il proprio voto favorevole, nell'auspicio che il provvedimento possa essere comunque modificato nel corso dell'esame dell'Assemblea e il senatore MINARDO si è associato a tali considerazioni, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

**(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nella seduta di ieri il relatore e il rappresentante del Governo hanno formulato il proprio parere sugli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 gennaio) e che, quindi, si passerà alla loro votazione. Dichiarato decaduto l'emendamento 01.100, per assenza del presentatore, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, pone in votazione l'emendamento 1.100, che risulta respinto.

Viene, quindi, approvato l'articolo 1.

Il sottosegretario DI NARDO, in relazione all'emendamento 2.102, precisa di essere contrario alla parte soppressiva dell'emendamento, mentre esprime avviso favorevole sulla parte dell'emendamento finalizzata ad inserire un ulteriore periodo, analoga all'emendamento 2.100.

Il relatore BARRILE concorda con le valutazioni del rappresentante del Governo.

Il presidente SCIVOLETTO, preso atto delle dichiarazioni del Relatore e del rappresentante del Governo, pone in votazione per parti separate l'emendamento 2.102.

Il senatore RECCIA fa presente che le funzioni di controllo e di vigilanza risultano assegnate ad una pluralità di soggetti talmente numerosa da minare l'efficacia dell'azione stessa; nel chiarire che la proposta di modifica mira ad una semplificazione del testo, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento nel suo complesso.

Il relatore BARRILE, nel sottolineare l'opportunità che gli agenti giurati siano coinvolti nell'attività di vigilanza in armonia con le altre forze preposte a tali compiti, esprime apprezzamento per l'ampia collaborazione tra maggioranza e opposizione che ha consentito di pervenire alla definizione del testo in esame.

La parte dell'emendamento 2.102, soppressiva delle parole: «ivi gli agenti giurati della vigilanza», viene quindi respinta.

Posti congiuntamente ai voti, sono accolti all'unanimità la seconda parte dell'emendamento 2.102 e l'emendamento 2.100, di identico tenore.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 2, nel testo modificato.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 3.101, viene approvato l'articolo 3.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.101.

Posti separatamente ai voti, sono quindi accolti all'unanimità gli emendamenti 4.1, 4.102 e 4.2.

Viene quindi approvato all'unanimità l'articolo 4, nel testo modificato.

Il senatore GERMANÀ preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 5.100, in quanto ritiene che la violazione richiamata dal comma 3 non debba costituire reato.

L'emendamento 5.100 viene posto ai voti e accolto, risultando quindi precluso l'emendamento 5.101.

Il senatore GERMANÀ nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.100, si sofferma sugli emendamenti 6.101 e 6.102, ritenendo necessario rispettivamente chiarire chi debba stabilire il termine previsto al comma 1 dell'articolo 6 e perseguire in modo più incisivo la reiterazione di alcuni reati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.100, 6.101, 6.102 e 6.103 sono respinti.

Il senatore GERMANÀ fa presente che l'emendamento 6.104 intende chiarire l'attuale formulazione della lettera *e*) del comma 1, soprattutto in relazione alla definizione di esercizio commerciale.

Il relatore BARRILE sottolinea che con esercizio commerciale si intende l'attività principale dell'impresa che, a seconda dei casi, può riguardare la distribuzione, il trasporto o altre attività.

Dopo che l'emendamento 6.104 è stato posto ai voti e respinto, viene approvato l'articolo 6.

Il senatore GERMANÀ ritira l'emendamento 7.101 e, in relazione al comma 1 lettera *c*) dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri), sollecita il Governo a prevedere l'eventuale individuazione di zone alternative per la collocazione di opere e impianti che devono essere demoliti.

Posto ai voti, con l'astensione dei senatori CUSIMANO, RECCIA e GERMANÀ, viene quindi accolto l'emendamento 7.100 (nuovo testo).

Il senatore GERMANÀ chiede al sottosegretario DI NARDO se risultano confermate le indicazioni relative ad atti di impegno già effettuati a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 8 e sollecita chiarimenti in ordine alle adesioni degli altri membri della FAO al progetto richiamato dall'articolo 8.

Posto ai voti, l'emendamento 8.100 viene accolto all'unanimità. Risultano, in tal modo, preclusi gli emendamenti 8.101 e 8.1.

Dopo che il senatore RECCIA, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, ha preannunciato il proprio voto favorevole, l'emendamento 8.0.202 viene accolto all'unanimità.

Il senatore GERMANÀ, dopo aver ricordato di aver presentato emendamenti di tenore analogo all'emendamento 8.0.203, sottolinea di avere già evidenziato l'inadeguatezza rispetto alle esigenze del Paese, delle risorse stanziare dall'emendamento 8.0.200, e preannuncia il proprio voto favorevole su entrambi gli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi accolti all'unanimità gli emendamenti 8.0.203 , 8.0.200 (nuovo testo) e 8.0.201.

Il presidente SCIVOLETTO segnala l'opportunità di sopprimere al comma 1 dell'emendamento 8.0.204 le parole: «in analogia con l'agriturismo». Posto ai voti nel testo modificato, tale emendamento viene quindi accolto all'unanimità.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 8.0.206 e 8.0.208. Viene altresì respinto l'emendamento 8.0.207

Si passa all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha ricordato che il Governo è disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno 0/3358/3/9 e il senatore RECCIA ha aggiunto la propria firma, il senatore GERMANÀ non insiste per la votazione, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Il relatore BARRILE, in relazione all'ordine del giorno 0/3358/4/9, precisa che potrebbe esprimere una valutazione favorevole qualora venga soppressa la parola: «SICILIAMED».

Dopo che il presidente SCIVOLETTO e i senatori CUSIMANO e BEDIN hanno aggiunto le proprie firme, l'ordine del giorno 0/3358/4/9 viene posto in votazione nel testo modificato e accolto all'unanimità.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 9.

Il senatore GERMANÀ, nel rilevare che l'emendamento 10.100 ha la medesima finalità dell'emendamento 10.101, da lui presentato, dichiara di ritirare il proprio emendamento, aggiungendo le relative firme all'emendamento 10.100.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha altresì aggiunto la propria firma, l'emendamento 10.100 viene accolto all'unanimità. Viene altresì accolto all'unanimità l'emendamento 10.102.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 10, nel testo emendato.

Dopo che il senatore GERMANÀ ha brevemente ricordato la questione legata ai canoni di abbonamento per la detenzione degli apparecchi televisivi dei titolari di navi da pesca, trattata nell'emendamento 10.0.200 successivamente ritirato, vengono separatamente posti ai voti ed accolti all'unanimità gli emendamenti 10.0.201 e 10.0.202.

Il senatore BEDIN ritira gli emendamenti 10.0.6 e 10.0.7, in quanto soddisfatto dell'approvazione dell'emendamento 8.0.2.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 10.0.203 e 10.0.204.

Si passa alla votazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10.

In relazione all'ordine del giorno 0/3358/2/9, già accolto dal Governo come raccomandazione, il senatore GERMANÀ, dichiara di non insistere per la votazione.

Dopo che il senatore GERMANÀ ha insistito per la votazione, con il parere favorevole del Relatore, l'ordine del giorno 0/3358/1/9 viene posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Il senatore GERMANÀ ritira l'ordine del giorno 0/3358/5/9.

Viene quindi approvato l'articolo 11.

La Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento necessarie.

#### *SULL'ITER DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4438*

Il senatore BETTAMIO sollecita l'esame del disegno di legge in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i terreni godenali (A.S. 4438).

Il presidente SCIVOLETTO prende atto di tale richiesta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**298<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Letta.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

Riprende il seguito della procedura informativa sospesa nella seduta dell'8 febbraio 2000.

Ad integrazione dell'intervento svolto nella seduta sopra ricordata, il ministro LETTA si sofferma su un tema ulteriore rispetto a quelli già trattati, fondamentale per le politiche del suo dicastero: quello della innovazione tecnologica e della conseguente necessità di prevedere nuove forme di incentivi alle imprese medie e piccole che possano agevolare il loro ingresso nella rete telematica. In particolare, la questione degli incentivi deve essere ripensata immaginando aiuti non tanto come quelli fin qui concessi (le rottamazioni che si sono succedute nei diversi settori) ma

di natura tale da consentire a queste aziende di poter formare il personale per operare in rete ed avere quindi, una più adeguata visibilità. Un esempio di questa impostazione può essere senz'altro rappresentato dalla scarsa visibilità dell'offerta turistica del Mezzogiorno che non riesce a decollare, non solo per mancanza di infrastrutture riguardanti la mobilità ma anche per la scarsa visibilità nelle reti telematiche dell'offerta stessa.

Altro tema di rilievo che il dicastero intende affrontare è poi quello della diffusione anche nel nostro Paese del commercio elettronico. A tale riguardo, ricorda che l'Europa è molto indietro, in questo settore, rispetto agli Stati Uniti ma l'Italia è l'ultimo paese dell'Europa. Il Governo ritiene che per incentivare tale strumento sia innanzitutto essenziale eliminare una serie di timori che le aziende hanno ad operare in rete (la questione ovviamente non riguarda soltanto i timori dell'utente finale); a questo proposito il suo dicastero ha organizzato una serie di incontri con le cento Camere di commercio esistenti nel Paese al fine di chiarire i vantaggi del commercio elettronico. L'Esecutivo ritiene inoltre che per la diffusione delle nuove tecnologie sia necessario un ambiente privo di barriere artificiali. A questo fine i percorsi di liberalizzazione delle *public utilities* appaiono essenziali. Servono inoltre apparati istituzionali pronti ad accogliere queste novità sia sul piano territoriale mediante un reale decentramento delle funzioni ed un concreto federalismo economico sia a livello centrale attraverso l'istituzione del nuovo Ministero delle attività produttive. Per quanto riguarda poi il mercato dell'energia di cui aveva parlato nel suo precedente intervento, ribadisce l'impegno del Governo ad una celere liberalizzazione del settore con gli strumenti già ricordati in quella sede. Il Governo sta comunque prendendo in esame gli strumenti necessari al fine di intervenire sul differenziale italiano di inflazione, più alto rispetto a quello europeo. Si sofferma, quindi, sulle ultime vicende riguardanti gli aumenti del prezzo della benzina, ricordando che sono ripresi i confronti con tutti i soggetti coinvolti in questa complessa vicenda.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURINI chiede al Ministro se non sarebbe opportuno, al fine di un abbassamento del prezzo della benzina, intervenire sull'IVA che grava sul prezzo di questo bene. Chiede, infine, chiarimenti sulle strategie del Governo in materia di incentivi alle piccole e medie imprese.

Il ministro LETTA fa presente che il Governo ha già sterilizzato l'IVA sulla benzina e che non è immaginabile altra operazione rispetto a quella già fatta, mentre riguardo agli incentivi richiama quanto affermato poc'anzi.

Il senatore SELLA di MONTELUCE sottolinea come il tasso di inflazione degli ultimi quattro mesi del nostro Paese sia il doppio di quello della Germania. Le affermazioni del Governo su questo tema non appaiono pertanto del tutto condivisibili. Ciò, peraltro, significa che il si-

stema produttivo del Paese non è concorrenziale rispetto a quello degli altri *partners* europei. Per quanto l'approccio teorico esposto dal Ministro possa apparire condivisibile, sembrano invece del tutto insufficienti i provvedimenti finalizzati a porre rimedio ai problemi strutturali del Paese che è ancora governato in un'ottica fortemente centralistica.

Il ministro LETTA fa presente che l'accentuazione dei problemi inflattivi dell'Italia è data anche dalla forte dipendenza energetica del nostro Paese rispetto ad altri paesi membri dell'Unione europea che nel passato hanno operato scelte assai diverse riguardo alle fonti di energia; il Governo si muove, tuttavia, nell'ottica di un intervento strutturale proprio perché consapevole che l'inflazione italiana è parzialmente differente da quella di altri paesi dell'Unione.

Il senatore CARPI sottolinea in primo luogo che l'Italia non si colloca sopra la media europea (ed in particolare in rapporto alla Francia e alla Germania) in materia di intervento fiscale sulle fonti di energia. D'altra parte, e ciò va ricordato soprattutto ai sostenitori ad oltranza delle liberalizzazioni, nel settore energetico appare assai difficile parlare di concorrenza. Il prezzo della benzina, infatti, viene determinato nella quasi totalità dai produttori di petrolio e in parte minore dai distributori: è pertanto necessario chiedersi quale peso concreto possa avere l'intervento fiscale da parte dello Stato. Quanto al commercio elettronico, riferito in particolare al mercato delle fonti di energia, manifesta forti perplessità in quanto tale settore risente di interventi assai forti degli Stati per il controllo delle fonti di energia, e ciò rende piuttosto difficile una sua espansione attraverso le reti telematiche. Ciò che invece nessun Governo può dimenticare è che il sistema produttivo italiano corre gravi rischi proprio sul piano dell'approvvigionamento delle fonti di energia dal momento che non ha fonti proprie, e che pertanto va sollecitata la stipula di contratti che garantiscano, appunto, in modo pregnante un approvvigionamento costante e duraturo.

Il ministro LETTA dichiara di condividere pienamente le affermazioni del senatore Carpi e ricorda che nei contratti con i paesi fornitori di fonti di energia vi sono clausole ben precise volte a garantire la costanza e la durevolezza dell'approvvigionamento.

Il senatore TRAVAGLIA si dichiara preoccupato dell'importanza che, nella filosofia del Governo e del dicastero dell'industria, acquista la tutela dei consumatori. Invita, invece, il Ministro ad una riflessione sulla missione fondamentale che il Ministero dell'industria dovrebbe avere nella difesa delle attività produttive del Paese in quanto bene collettivo. A tal proposito chiede se non sarebbe opportuno chiamare il Ministero in questione non «Ministero dell'industria» ma «Ministero per l'industria». Tale cambiamento rappresenterebbe, infatti, un importante segnale per il sistema industriale anche se soltanto di natura semantica.

Il senatore Athos DE LUCA ritiene che, affinché il Paese possa essere competitivo nell'ambito di un'economia globalizzata ed in considerazione della mancanza di fonti energetiche interne, sarebbe necessario puntare alle produzioni di qualità che peraltro hanno reso l'Italia famosa nel mondo. Chiede, pertanto, di sapere quali siano le strategie del dicastero a ciò finalizzate.

Il ministro LETTA ricorda che sono in corso approfondimenti sulle politiche industriali di settore anche al fine di garantire il riconoscimento della qualità delle produzioni italiane.

Il senatore PIANETTA chiede chiarimenti riguardo al recepimento della direttiva 98/30/CE riguardante il mercato interno del gas e intende sapere se la separazione contabile delle reti rispetto alle forniture di servizi possa essere considerata adeguata in relazione all'impatto che essa avrà a livello internazionale per l'economia del Paese.

Il ministro LETTA fa presente che la direttiva in questione contiene alcuni principi fondamentali quali la sussidiarietà, la liberalizzazione e concorrenzialità a tutti i livelli della filiera e l'armonizzazione legislativa tra i diversi sistemi statali. Sotto questo profilo il suo recepimento da parte del Governo è avvenuto nel rispetto rigoroso di questi principi. Inoltre l'Esecutivo si è mosso nell'ambito dei criteri contenuti nella delega che il Parlamento ha concesso al Governo per il recepimento della direttiva. Il meccanismo in essa previsto è comunque assai incisivo per la situazione italiana; fa inoltre presente che esiste un elemento di garanzia rappresentato dai poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas riguardo le possibilità di accesso alla rete.

Il senatore CAZZARO chiede che cosa intenda fare il Governo in materia di inquinamento elettromagnetico, dato che ormai in molti comuni esistono situazioni che rischiano di esplodere da un momento all'altro. Chiede quindi se la legge di riforma del settore turistico rappresenti una priorità del Governo e che tempi si possono prevedere per una sua definitiva approvazione.

Il ministro LETTA fa presenti le difficoltà di un intervento del Governo in materia di inquinamento elettromagnetico dal momento che il Parlamento sta lavorando su questa materia. Ravvisa tuttavia la necessità di agire con urgenza e ciò vale anche per la legge di riforma del settore turistico.

Il senatore MACONI chiede se il Governo abbia gli strumenti per verificare la concreta applicazione della nuova legge sul commercio.

Il ministro LETTA propone che a questo tema sia dedicato un approfondimento specifico da parte della Commissione per fare con esattezza il punto della situazione.

Ringraziato il Ministro per la sua disponibilità, il PRESIDENTE dichiara infine conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**436<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4470*

Il Presidente, in considerazione delle difficoltà insorte nel sistema dei trasporti aerei relativamente all'area di Roma nella giornata di ieri, differisce alle 18 di oggi, aderendo alla richiesta rivoltagli da alcuni senatori, termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4470, già previsto per le 13 di ieri.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore LAURO sottolinea l'opportunità di un sollecito chiarimento del Governo sulla vertenza in atto dei lavoratori dell'Ente Poste S.p.A.. Al riguardo, dopo aver fatto presente di aver già presentato una interrogazione, si augura che nei tempi più brevi la Presidenza della Commissione si attivi affinché siano chiamati a riferire i Ministri del lavoro e delle poste e telecomunicazioni, ponendo termine a una sconcertante sequela di dichiarazioni contraddittorie. Diversamente, si vedrà costretto a considerare la possibilità di promuovere iniziative destinate a ripercuotersi sull'andamento generale dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente di ritenere inaccettabile prospettare conseguenze negative sull'attività della Commissione in rapporto ad ipotetici ritardi nell'accoglimento di una richiesta rivolta alla Presidenza. Assicura

comunque che l'interrogazione alla quale il senatore Lauro ha inteso riferirsi sarà considerata ai fini della programmazione dei lavori una volta assegnata alla Commissione dalla Presidenza del Senato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(195) SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

*(2873) CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

*(3100) PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

**– e petizione n. 582 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 9 marzo 2000.

Il relatore TAPPARO dà conto preliminarmente degli indirizzi ai quali intende attenersi nell'espletamento del mandato conferitogli, lo scorso 2 marzo 1998, per la stesura di un nuovo schema di testo unificato.

In primo luogo, reputa opportuno perseguire una soluzione più esauritiva di quella prevista dalla legge n. 257 del 1992 in ordine ai criteri per l'individuazione delle lavorazioni che hanno comportato l'esposizione ad amianto, individuazione che dovrà aver luogo attraverso un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità. A tal fine, assumeranno evidentemente particolare rilievo i dati acquisiti nel quadro delle mappature effettuate dalle regioni in base alla legge del 1992, anche se purtroppo i relativi adempimenti in qualche caso non sono ancora stati completati. Nel caso di persistenti ritardi regionali, sarà inoltre opportuno prevedere il ricorso a poteri sostitutivi da parte dello Stato. Inoltre, qualora la mancanza delle mappature, o altre incolpevoli carenze nel supporto documentale, renda impossibile far valere i propri diritti da parte di soggetti che siano stati esposti ad amianto nell'ambito dell'attività lavorativa, potrà essere considerata la possibilità di un intervento a valere sull'istituendo Fondo di solidarietà.

Quanto alla durata minima del periodo di esposizione, alla luce dei più recenti dati clinici ed epidemiologici risulta improprio il ricorso a una soglia temporale rigida. Potrebbe quindi prevedersi di conservare il riconoscimento di un coefficiente di maggiorazione degli anni di servizio effettuati nell'ambito di lavorazioni comportanti esposizione ad amianto pari a 1,5 per i periodi pari ad almeno dieci anni, attribuendo invece una maggiorazione in ragione di un coefficiente più ridotto, pari a 1,2, per i periodi che superino almeno gli 8 anni.

Tale soluzione cerca di conciliare la logica risarcitoria con quella previdenziale, nel presupposto che, trattandosi di patologie, come il mesote-

lioma della pleura, che una volta insorte hanno in genere tempi di sopravvivenza purtroppo estremamente limitati, sia iniquo subordinare, come avviene di regola, il riconoscimento della prestazione economica al manifestarsi del danno conclamato.

L'ambito di applicazione della nuova normativa dovrebbe inoltre estendersi anche alle attività collegate al ciclo di lavorazione dell'amianto.

Infine dovrebbe essere superato il meccanismo del tetto predeterminato di spesa.

In conclusione, assicura che terrà conto delle valutazioni che saranno espresse nel prosieguo dell'esame in ordine agli indirizzi da lui testè enunciati ai fini dell'espletamento dell'incarico affidatogli per la stesura di un nuovo schema di testo unificato.

Il sottosegretario CARON esprime apprezzamento per il contributo di riflessione assicurato dal relatore Tapparo. Rileva poi come, ai fini del superamento delle difficoltà insorte in sede di applicazione della legge n. 257 del 1992, accanto agli strumenti ipotizzati dal relatore stesso, possa risultare opportuno tener conto dell'esperienza maturata nell'ambito del cosiddetto «tavolo amianto».

In generale, occorre prendere atto del venir meno del fondamento scientifico in relazione ai due parametri sui quali finora si è valutata l'esistenza di un rischio da esposizione ad amianto, vale a dire quello della concentrazione di fibre per litro d'aria e quello della soglia decennale di durata dell'esposizione; tali parametri, alla luce delle più recenti conoscenze, hanno infatti ormai soltanto un valore convenzionale.

In tale contesto, occorre evitare di introdurre disparità di trattamento fra cittadini che sono stati esposti a situazioni di rischio del tutto assimilabili. Va considerato che, alla luce dei dati epidemiologici disponibili, l'incidenza delle patologie correlate all'amianto rimarrà alta ancora per i prossimi decenni, e che il divario in termini di rischio di sviluppare una di tali patologie fra i soggetti già addetti a lavorazioni comportanti un'esposizione all'amianto e popolazione residente in determinate aree è destinato col passare del tempo a riassorbirsi.

La scelta di fondo più appropriata per affrontare i problemi del periodo pregresso è quella di indirizzare in modo prevalente le risorse che si renderanno disponibili per iniziative di prevenzione specifica e cura. In tale prospettiva, lo strumento del Fondo di solidarietà, nei termini prospettati dal relatore, può risultare particolarmente utile, anche se occorrerà probabilmente ridefinirne alcuni aspetti. Per ciò che attiene invece ai lavoratori che hanno operato, a partire dall'entrata in vigore del divieto generale previsto dalla legge n. 257 del 1992, nell'ambito delle residue lavorazioni di decoibentazione e bonifica, può essere certamente opportuno un nuovo intervento normativo, anche se va considerato che le relative problematiche sono già affrontate nella normativa sui lavori usuranti.

In conclusione, nel ribadire il suo apprezzamento per il lavoro fin qui effettuato dal relatore, manifesta la piena disponibilità del Governo a concorrere, anche attraverso l'apporto dei dati tecnici in suo possesso, all'e-

laborazione di soluzioni normative più giuste rispetto a quelle in vigore, obiettivo che ritiene possibile portare a compimento in tempi contenuti.

Il senatore LAURO rileva come, alla stregua dell'intervento testè svolto dal sottosegretario Caron, dopo la puntuale esposizione del relatore, emerga la labilità dell'impegno della maggioranza e del Governo rispetto ad una concreta soluzione del problema dei lavoratori esposti all'amianto, che evidentemente viene evocato con intenti elettoralistici.

Osserva poi come sia inaccettabile che nell'ambito del comparto ferroviario, mentre non si lesinano i mezzi per prepensionamenti congegnati in modo tale da premiare determinate appartenenze sindacali, non si trovino le risorse per il giusto riconoscimento dei diritti di quei lavoratori che, come i macchinisti, sono stati esposti anche per periodi prolungati all'amianto.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda i lavoratori dell'area di Bagnoli, sulla cui situazione si deve constatare che gli impegni e le proposte annunciate in un convegno promosso da un gruppo politico della maggioranza nell'ottobre del 1998 siano rimasti lettera morta. Tale esperienza non fa che rafforzare il dubbio che il tema dell'amianto sia stato sollevato nella presente fase con prevalenti intenti propagandistici.

Il PRESIDENTE, in risposta alle considerazioni avanzate dal senatore Lauro, fa presente come l'impegno per l'elaborazione di un nuovo schema di testo unificato rappresenti il logico sbocco di un'iniziativa legislativa da tempo avviata, il cui esame ha comportato fra l'altro l'effettuazione di un ampio programma di audizioni. Appare quindi del tutto infondato il richiamo ad intenti elettoralistici della maggioranza.

Il senatore LAURO, nel prendere atto delle valutazioni del Presidente, considerato che non vi è comunque l'intento di pervenire alla conclusione dell'esame in tempi ravvicinati, segnala l'opportunità di effettuare nuove audizioni. In particolare, andrebbero sentiti il Ministero dei trasporti, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e l'Associazione legale salute e diritti sicurezza (ALSADISI), la quale ultima ha presentato recentemente un documento nel quale è denunciata con grande puntualità la situazione di rischio nella quale si trova il personale di macchina delle FF.SS., che ha operato per anni in presenza di elevate concentrazioni di fibra di amianto.

Il senatore PELELLA osserva che nell'affrontare il problema dell'amianto non sono mai state annunciate soluzioni miracoliche, né è stato adottato un approccio propagandistico, ma, al contrario, si è esaminata la questione con tutta l'attenzione e la prudenza che la sua complessità merita, evitando di prospettare soluzioni irrealistiche, quale, ad esempio, quella consistente nel porre la soluzione del problema a carico dalla fisca-

lità generale, con la conseguente sparizione di ogni riferimento a specifiche responsabilità individuali.

Dall'esposizione del relatore Tapparo e dalle osservazioni del rappresentante del Governo emerge con chiarezza che la nuova normativa deve guardare a due distinti profili: il primo riguarda la disciplina per il futuro, e va affrontato tenendo presente che in prospettiva il rischio derivante dall'esposizione all'amianto dovrebbe essere quasi completamente eliminato, dato che esso potrebbe essere riferito soltanto alle situazioni residuali che hanno a che fare con le operazioni di bonifica. Anche in questo caso, peraltro, va osservato che alcune attività, ad esempio quelle riguardanti la scoibentazione di vagoni ferroviari, sono state avviate in condizioni di sicurezza non ottimali, ma con il passare del tempo sono state adottate misure intese ad incrementare la protezione e la sicurezza degli addetti. Comunque, per quanto concerne la gestione delle situazioni a venire, è effettivamente possibile fare riferimento sia ai criteri dettati dalla legislazione vigente in materia di durata dell'esposizione, secondo le indicazioni formulate in recenti pronunce della Corte costituzionale, sia ai benefici previsti dalla normativa in materia di lavori usuranti.

Il vero problema riguarda la gestione delle situazioni pregresse, e per questo aspetto va considerato con attenzione quanto ha fatto rilevare il rappresentante del Governo in ordine all'esigenza di chiudere la stagione aperta con la legge n. 257 del 1992: a tale proposito, occorre evitare soluzioni tali da determinare disparità di trattamento che, soprattutto nel caso dell'ipotizzata riduzione del periodo di esposizione utile ai fini del conseguimento di benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, comporterebbero inevitabilmente l'insorgere di ulteriore contenzioso.

Il senatore MULAS ricorda di aver posto in una sua interrogazione il problema delle patologie tumorali che possono derivare dalla presenza di amianto nell'ambiente. In tale atto ispettivo sono descritti gli effetti devastanti della prolungata presenza di alcuni carri ferroviari coibentati con amianto nella stazione ferroviaria della Cantoniera del Tirso, effetti consistenti nell'insorgere non solo di casi di mesotelioma, ma anche di tumori al fegato e di leucemia nei ferrovieri e nei loro familiari che abitavano presso gli impianti. Occorre dunque porsi con urgenza il problema del danno derivante alla salute dalla presenza di amianto nell'ambiente, senza accontentarsi di soluzioni limitate o parziali.

Il senatore MANZI si duole che il senatore Lauro, dopo avere svolto un intervento fortemente critico soprattutto nei confronti delle posizioni politiche assunte dai parlamentari della maggioranza sulla questione dell'amianto, si sia allontanato dall'aula, evidentemente non ritenendo utile ascoltare le argomentazioni di chi non condivide il suo punto di vista. In realtà, lo stesso senatore Lauro non ha considerato che sui disegni di legge in titolo si è svolta una riflessione ampia e approfondita, che ha visto la costante partecipazione di parlamentari della maggioranza e dell'op-

posizione, in un impegno collegiale privo di chiusure pregiudiziali, pur nel confronto tra posizioni diverse. È proprio sulla base di tale attività pregressa che la Commissione ha ritenuto utile conferire al relatore l'incarico di approfondire ulteriormente le problematiche già individuate, e l'illustrazione svolta oggi dal senatore Tapparo offre una seria base di partenza per pervenire ad un testo normativo più completo e meditato. Ulteriori elementi di riflessione sono stati poi introdotti dall'intervento del sottosegretario Caron, il quale ha segnalato l'esigenza di individuare soluzioni adeguate per quei lavoratori nei quali le patologie derivanti dall'esposizione all'amianto insorgono dopo molti anni dalla cessazione dell'attività che ha determinato l'esposizione stessa. Pertanto, è necessario procedere nella direzione indicata dal relatore, senza inutili polemiche, perseguendo l'obiettivo di concludere quanto prima il lavoro già iniziato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 16 MARZO 2000.  
ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLO  
STESSO GIORNO*

Il PRESIDENTE, considerato l'andamento dei lavori nella seduta odierna, avverte che non si terrà la seduta già convocata per domani, giovedì 16 marzo, alle ore 8,30 e sarà anticipato alle ore 14,30 l'orario di inizio della seduta già convocata per le ore 15 dello stesso giovedì 16 marzo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**313<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4517) Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria**

(Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore MASCIONI, il presidente CARELLA dispone il rinvio dell'esame alla prossima settimana.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore MONTELEONE, l'esame è rinviato fino all'espressione del parere della Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore MONTELEONE, l'esame è rinviato fino all'espressione del parere della Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**403<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GIOVANELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2149) DE CAROLIS e DUVA.** – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

**(2687) RIPAMONTI ed altri.** – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

**(3071) CÒ ed altri.** – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

**(4147) SPECCHIA ed altri.** – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

**(4188) BONATESTA.** – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

**(4315) SEMENZATO.** – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore IULIANO giudica migliorabile il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che lo ha esaminato per una

durata di circa diciotto mesi; esso pone l'Italia all'avanguardia in Europa nella disciplina della tutela dall'inquinamento elettromagnetico, ma occorre offrire al Governo indicazioni più stringenti nella fissazione dei limiti di esposizione (per la quale, vista l'evoluzione scientifica in materia, occorre uno strumento flessibile come il proposto decreto del Presidente del Consiglio). I costi del risanamento, nel necessario contemperamento tra oneri aziendali e difesa della salute dei cittadini, dovrebbero non scaricarsi sull'utenza, ma poggiare su strumenti anche fiscali di incentivazione di condotte virtuose e disincentivazione di condotte inquinanti.

I tempi di esame, necessariamente ristretti, dovrebbero consentire alla Camera dei deputati di ricevere il testo per una seconda lettura sin dagli inizi di luglio; le audizioni si limitino perciò ad aggiornamenti dei dati scientifici a disposizione (in primo luogo quelli dell'Istituto superiore di sanità) evitando convocazioni pletoriche. Uno snellimento del comitato interministeriale di cui all'articolo 6 eviterebbe che ogni pubblica amministrazione appesantisca l'attuazione legislativa con la difesa delle proprie competenze; quanto alla carenza di risorse finanziarie, il Gruppo dei democratici della sinistra sta valutando l'opportunità di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a reperirle nella prossima legge finanziaria.

Il senatore BORTOLOTTO ricorda che la legge n. 833 del 1978, nonostante l'inopinata caducazione referendaria di alcune disposizioni sull'eliminazione delle cause inquinanti, all'articolo 4 continua a deferire alla legge nazionale la tutela dei cittadini e dei lavoratori dagli inquinanti atmosferici; il medesimo testo delega il Presidente del Consiglio dei ministri - con decreto da emanare su proposta del Ministro della sanità, alla quale la legge n. 349 del 1986 aggiungeva il concerto del Ministro dell'ambiente - alla fissazione di limiti massimi di esposizione relativi agli inquinamenti di natura fisica. Nonostante l'evidente riconducibilità a questi ultimi anche delle radiazioni elettromagnetiche, in due decenni non si è riusciti a disciplinare la materia, tanto è vero che i limiti per le alte frequenze sono stati fissati soltanto l'anno scorso con un decreto ministeriale riguardante le emissioni radiotelevisive.

Entro il mese di maggio occorrerebbe consentire alla Camera dei deputati di ricevere nuovamente un testo, da approvare definitivamente non oltre l'inizio della sessione di bilancio: soltanto così si potrebbe varare una normativa fortemente attesa, che dà attuazione al principio di precauzione da ultimo proclamato (per le radiazioni di ogni tipo) da una direttiva comunitaria recante prescrizioni minime di esposizione ai videoterminali. Il caso del cloruro di vinile e quello dell'amianto testimoniano il presunto rischio di fissazione di limiti di esposizione troppo restrittivi ad agenti cancerogeni appartiene ad un armamentario mitologico privo di reale riscontro nei fatti: il testo proposto rappresenta un ottimo punto d'arrivo, soprattutto in ragione del catasto istituito dall'articolo 4 per conoscere le sorgenti delle radiazioni; eppure, il principio di precauzione imporrebbe la scelta del valore limite più cautelativo nei confronti dei cittadini, nell'ambito dell'intervallo tra gli 0,2 e gli 0,5 microtesla. Gli emendamenti

che il Gruppo Verdi l'Ulivo intende proporre in questa direzione, per le basse frequenze, si integreranno con quelli volti a fissare un limite di 2 V/m per le frequenze maggiori; inoltre le fasce di rispetto dovrebbero essere delimitate con una misurazione metrica delle distanze, mentre ai comuni dovrebbe competere la redazione di un piano regolatore delle emissioni elettromagnetiche (che le concentri nelle aree a minor rischio e che si colleghi con una chiara attribuzione del potere di concessione edilizia per le relative installazioni).

La divisione delle competenze tra Stato e regioni sugli elettrodotti, con il discrimine dei centocinquanta kilovolt, è incomprensibile e foriera di contrasti di competenza; meglio sarebbe deferire la competenza direttamente alle regioni. Queste ultime hanno ricevuto un riconoscimento della loro potestà concorrente nella fissazione dei valori limite, visto che la Corte costituzionale ne ha acclarato la potestà derogatoria più restrittiva nei confronti dei limiti statali: la legge non può che uniformarsi a tale giurisprudenza costituzionale con una previsione espressa, ponendo fine alle inopportune iniziative in senso contrario del Governo. Questi in futuro non dovrebbe mai più opporsi alla legislazione ambientale regionale in materia che rispondesse ai requisiti di maggior rigore; anzi, dovrebbe provvedere nei tempi previsti ad emanare la nuova disciplina delle autorizzazioni, ponendo dei requisiti univoci ed identificando con chiarezza il responsabile del procedimento.

A fronte della proliferazione di antenne ed elettrodotti che deturpano il paesaggio, l'articolo 9 impone misure di tutela che dovrebbero comportare minore visibilità o passaggi in galleria. Mentre il comma 1 dell'articolo 10 prevede opportunamente per le antenne un piano regionale di adeguamento (nel termine di tre anni e con un costo a carico dei responsabili dell'inquinamento), per i gestori degli elettrodotti il comma 2 è incomprensibilmente lassista: i gestori dovrebbero presentare un piano al Ministero, in virtù del quale il risanamento potrebbe essere completato nel termine addirittura di dodici anni; inoltre gli elettrodotti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato nel 1992 (che superano i 100 microtesla ovvero hanno distanze inferiori ai dieci metri dagli insediamenti abitativi) beneficino di una gradualità che proroga per due anni (e potenzialmente fino al 2004) il termine per l'adeguamento ai nuovi limiti più stringenti.

L'oratore esclude i pericoli, paventati dal Relatore, di una surrettizia autodenuncia implicita nei piani di risanamento: è però inevitabile che i costi del risanamento vengano scaricati sugli utenti, per cui ogni rinvio a massimali tariffari posti dall'Autorità per l'energia elettrica (e non si comprende perché solo da essa) appare inutile se non addirittura ipocrita; per i prodotti di uso domestico, invita poi a considerare le prescrizioni contenute nel disegno di legge n. 4315 in merito agli obblighi informativi ed all'etichettatura. Infine, la copertura finanziaria assai modesta deve poter essere rimpinguata da una parte del valore ottenuto con la vendita delle azioni dell'Enel, trattandosi di una società quotata in borsa che, nel trarre profitti dai servizi resi anche grazie agli impianti inquinanti, non può speculare certo sulla salute dei cittadini.

Il senatore MAGGI giudica assai significativo il disegno di legge approvato dalla Camera, ricordando che sul medesimo tema il Gruppo di Alleanza Nazionale è stato attivo con proprie iniziative legislative: si tratta della predisposizione di un quadro normativo idoneo a superare le confusioni interpretative del passato, che hanno impedito una corretta attuazione delle finalità di tutela della salute dei cittadini garantite dalla Costituzione. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – non dovrebbero scaricare il peso della nuova normativa esclusivamente sul sistema delle imprese, ma dovrebbero realizzare un equilibrio tra diritti del cittadino e garanzia dell'imprenditoria nazionale. Il Gruppo si riserva la presentazione di emendamenti, la cui definizione avverrà alla luce delle risultanze della discussione generale e della replica del Governo: sin d'ora però emerge l'esigenza di ridurre l'eccesso di discrezionalità dell'apparato sanzionatorio, essendo troppo ampio l'intervallo della pena edittale e stante l'estrema vaghezza delle fattispecie; il rispetto dei tempi di attuazione, senza proroghe ma con una decisa perentorietà dei termini, costituisce comunque la precondizione per un'entrata in vigore realmente efficace della normativa in esame.

Il senatore LO CURZIO annuncia sin d'ora che il Gruppo Popolare voterà a favore del disegno di legge approvato dalla Camera: occorre partire dal territorio per offrire una risposta della politica in direzione della tutela dei cittadini e del contenimento del perseguimento del profitto con valori sociali. Perciò le nuove tecnologie foriere di rischi per la salute umana – che sono da tempo in opera nel Siracusano, con la presenza di sette raffinerie e di due centrali termoelettriche – vanno riconsiderate alla luce di una disciplina legislativa che indichi i limiti di esposizione per le alte e le basse frequenze, sia per la popolazione che per i lavoratori. Occorre esaminare, con piani di indagine epidemiologica coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità, tutti gli effetti acuti e cronici delle emissioni elettromagnetiche; misure informative, anche sul piano scolastico, ed etichettatura di prodotti devono corredare la normativa, la quale dovrà consentire alle regioni (soprattutto quelle a statuto speciale) di prescrivere piani regolatori per l'installazione di ripetitori e per i tracciati degli elettrodotti.

Dopo aver ricordato che la recente crisi del Governo norvegese ha avuto origine da una decisione politica controversa su una centrale a turbogas, l'oratore auspica che il nostro Paese raggiunga posizioni di avanguardia nel recepimento delle direttive comunitarie e nell'attuazione della raccomandazione comunitaria del 12 luglio 1999 sull'esposizione delle popolazioni alle radiazioni elettromagnetiche; i finanziamenti delle misure di risanamento dovrebbero essere infine a carico delle aziende, secondo il principio «chi inquina paga» correlato all'utilizzo della leva fiscale a scopo di incentivo-disincentivo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMMISSIONE SPECIALE****in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**61ª Seduta***Presidenza della Presidente*  
MAZZUCA POGGIOLINI*La seduta inizia alle ore 13,55.**IN SEDE REFERENTE*

**(130-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

**(160-bis)** *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

**(445-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

**(1697-bis)** *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

**(852)** *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

**(1895)** *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

**(3128)** *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

**e petizione n. 564 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo 2000.

Il relatore, senatore CALLEGARO propone una nuova formulazione dell'articolo 1 del testo unificato, tendente a recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito: in particolare s'intendono fare salve le competenze degli enti locali e le disposizioni in materia di assistenza della normativa già in vigore.

Su tali proposte si apre un dibattito, nel corso del quale intervengono le senatrici SCOPELLITI, BRUNO GANERI e i senatori PELLICINI, PIANETTA e FASSONE, al termine del quale il relatore CALLEGARO propone un'ulteriore nuova formulazione dell'articolo 1 che, oltre a sancire il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, stabilisce che quando la famiglia non è in grado di provvedere convenientemente alla crescita e all'educazione del minore si applicano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione. Se poi il diritto del minore trova ostacolo nelle condizioni di povertà dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, gli enti locali dispongono interventi di sostegno e di aiuto, nell'ambito delle proprie competenze (1.8 nuovissimo testo).

Il senatore FASSONE, presentatore dell'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di testo unificato, ritira il proprio emendamento.

Il senatore Antonino CARUSO dichiara invece di mantenere il proprio emendamento 1.2, anch'esso integralmente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di testo unificato, rispetto al quale il relatore CALLEGARO si dichiara contrario, mentre il rappresentante del Governo aveva dichiarato di rimettersi alla Commissione nella seduta di ieri.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.2 che non è approvato. Risulta invece approvato l'emendamento 1.8 (nuovissimo testo) presentato dal relatore, dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Antonino CARUSO, che osserva come il testo risulti privo di logica unitaria e sia semplicemente il frutto della ricerca di un consenso a oltranza.

Conseguentemente è preclusa la votazione di tutti i restanti emendamenti all'articolo 1, fatta eccezione per l'emendamento 1.21 che, stante l'assenza del presentatore e non essendo fatto proprio da alcun senatore, viene dichiarato decaduto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128, 3228 E PER LA PETIZIONE N. 564**

**Art. 1.**

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Quando la famiglia non è in grado di provvedere convenientemente alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

3. Le condizioni di povertà dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere esse sole d'ostacolo all'esercizio del diritto di cui al comma 1. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto.

4. L'ente locale, nell'ambito delle proprie competenze, interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti.

**1.8** (nuovissimo testo)

IL RELATORE

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**200ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BEDIN**

*Interviene il sottosegretario di Stato agli Affari esteri Ranieri.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2149) DE CAROLIS e DUVA.** – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

**(2687) RIPAMONTI ed altri.** – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

**(3071) CÒ ed altri.** – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

**(4147) SPECCHIA ed altri.** – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

**(4188) BONATESTA.** – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,** approvato dalla Camera dei deputati

**(4315) SEMENZATO.** – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

(Parere alla 13ª Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del Presidente BEDIN la Giunta conviene di disporre la congiunzione ed il rinvio dell'esame dei provvedimenti in titolo.

**(3084) MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona**

**(3981) MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona**

**(4093) Nuova disciplina in tema di danno alla persona**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del Presidente BEDIN la Giunta conviene di disporre la congiunzione ed il rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo.

**(4176) Disciplina generale dell'attività teatrale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Il relatore CORRAO illustra il provvedimento in titolo, il quale è volto ad introdurre una disciplina organica in materia di attività teatrale, colmando una lacuna presente nel mondo della cultura italiana. Soffermandosi sui profili di competenza della Giunta l'oratore rileva, tuttavia come il disegno di legge non sembri tener conto delle indicazioni emerse in sede comunitaria e, in particolare, con le risoluzioni del Consiglio dei ministri responsabili degli affari culturali del 7 giugno 1991 e del Parlamento europeo del 25 ottobre 1991. Al riguardo il disegno di legge in esame, benché contempli la facoltà del Ministro per i beni culturali di attribuire ad una o più istituzioni teatrali nazionali la qualifica di «Teatro d'Europa», non appare permeato, come invece dovrebbe, dall'intento di promuovere più in generale, attraverso l'attività teatrale, la valorizzazione degli elementi comuni e delle peculiarità delle varie tradizioni culturali europee. A tale proposito specifiche modificazioni dovrebbero essere introdotte all'articolo 1 che, fra i principi generali, contempla la valorizzazione della cultura e delle identità nazionali e locali ma trascura la dimensione europea.

In conformità con le suddette risoluzioni – che, per quanto attiene al documento del Consiglio dei ministri, implicano anche l'assunzione di specifici impegni da parte del Governo italiano – sarebbe altresì necessario introdurre disposizioni concernenti la traduzione delle opere, la promozione dello scambio di esperienze europee nell'ambito delle attività teatrali e delle iniziative di formazione, misure concernenti il teatro fatto da e per i bambini, le donne e i minorati ed una maggiore trasparenza in merito agli atti del Dipartimento dello spettacolo, di cui all'articolo 12, di cui dovrebbe essere espressamente prevista la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale oltre che l'affissione ai relativi albi.

Il presidente BEDIN, sottolineando come un provvedimento quadro sull'attività teatrale non possa mancare di tener conto della dimensione eu-

ropea, propone di conferire un mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato all'adozione delle modificazioni da questi opportunamente proposte.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva il carattere talora velleitario di indicazioni come quelle su materie quali le attività culturali, che per loro natura sono difficilmente assoggettabili a prescrizioni vincolanti.

Il relatore CORRAO rileva come le iniziative legislative possano influire sull'attività culturale valorizzando talune espressioni artistiche attraverso opportune misure di sostegno.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato all'adozione di emendamenti.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2. Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 15)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 9 marzo.

Il presidente BEDIN invita il relatore Besostri ad esporre le modifiche introdotte al progetto di risoluzione illustrato nella precedente seduta a seguito dell'accoglimento delle osservazioni espresse dai senatori Corrao e Manzella.

Il relatore BESOSTRI rileva come nel nuovo testo del progetto di risoluzione sia stato inserito, accogliendo le considerazioni del senatore Corrao, un paragrafo volto a tener conto delle altre Convenzioni europee ed internazionali sui diritti umani e, in particolare, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, della nuova Carta sociale europea del 1996, della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 1997 e della Convenzione sulla protezione dei dati a carattere personale del 1981. Il paragrafo «a)» del dispositivo è stato altresì modificato per sostituire la parola «esame» con le parole « procedura di adozione», come proposto dal senatore Manzella.

Il sottosegretario RANIERI, dopo aver ricordato l'esposizione già svolta sul tema della elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella seduta dell'11 novembre 1999, riassume le tappe che hanno condotto, a seguito dei Consigli europei di Colonia e di Tampere, all'istituzione di un organismo, denominato «Convenzione», preposto alla redazione del progetto della Carta suddetta.

Il Consiglio europeo ha in particolare stabilito di sancire, attraverso l'elaborazione di una Carta, come la tutela dei diritti fondamentali costituisca un elemento costitutivo ed un presupposto di legittimità dell'Unione

europea. L'elaborazione del suddetto documento è quindi destinata a dare maggiore concretezza ai principi riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam – in base al quale l'Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950 – e dalle disposizioni sulla cittadinanza del Trattato sulla Comunità europea. In merito alla costituzione del composito ed atipico organismo chiamato ad elaborare la Carta – che vede riuniti, per la prima volta, i rappresentanti dei Governi, della Commissione, del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali – il Consiglio europeo ha altresì recepito la proposta sostenuta dall'Italia di prevedere la partecipazione di trenta rappresentanti delle Assemblee nazionali, onde assicurare adeguata rappresentanza ai Parlamenti bicamerali.

Dopo aver ricordato che il professor Rodotà ha sostituito il professor Flick – divenuto giudice costituzionale – quale rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, e che il Parlamento è rappresentato dal senatore Manzella e dall'onorevole Melograni – e, come sostituti, rispettivamente, dal senatore Bosello e dall'onorevole Valetto Bitelli – l'oratore si sofferma sull'avvio delle attività del suddetto organismo.

La Convenzione, in particolare, dopo aver proceduto all'elezione del presidente Herzog e dei tre vicepresidenti, Mendes de Vigo, Jansson e Barcelar de Vasconcelos nella riunione del 17 dicembre del 1999, ha assunto tale denominazione nella riunione del 1° e 2 febbraio scorsi, definendo altresì il calendario e le modalità di organizzazione dei suoi lavori. Fra riunioni formali e riunioni del gruppo di lavoro, sono stati previsti circa due appuntamenti al mese, di due giorni ciascuno, fino ad ottobre, onde completare l'elaborazione del progetto di Carta in tempo utile per consentire l'esame da parte del Consiglio europeo di fine anno. Nel merito degli articoli si è entrato solo a partire dalla riunione del 24 e 25 febbraio scorsi, quando la Convenzione ha avviato l'esame di un documento di lavoro predisposto dal Segretariato. In tale occasione sono apparse evidenti le distinzioni fra i sostenitori di un approccio minimalista – volto a concludere i lavori adottando una dichiarazione di natura eminentemente politica – ed i fautori di un approccio più ambizioso, finalizzato a pervenire ad un testo giuridicamente vincolante.

Dopo aver ribadito che il Governo italiano condivide tale ultima impostazione, volta ad individuare una serie di diritti fondamentali che possano essere fatti valere in sede giurisdizionale, l'oratore precisa come tra i percorsi a tal fine ipotizzabili figurino l'integrazione della Carta nei Trattati ovvero, in subordine, la sua collocazione nel preambolo o in un protocollo allegato agli accordi che scaturiranno dalla Conferenza intergovernativa che si è aperta lo scorso febbraio. L'elaborazione della Carta dovrebbe costituire, in particolare, la prima tappa di un processo di costituzionalizzazione degli accordi su cui si fonda l'Unione, prospettiva che tuttavia, attualmente, non è condivisa dalla maggioranza dei paesi membri.

Evidenziando le altre difficoltà che caratterizzano il processo di redazione della Carta il sottosegretario si sofferma sui problemi connessi all'individuazione dei titolari dei diritti fondamentali e delle forme di rac-

cordo con altri strumenti di tutela dei diritti umani, come la Convenzione europea sui diritti dell'uomo di cui ricorre quest'anno il cinquantenario, alla distinzione fra diritti protetti in via giurisdizionale e diritti che hanno un valore eminentemente politico e alla definizione dei contorni di tali diritti e delle competenze che, in rapporto alla loro tutela, spettano rispettivamente agli organismi giurisdizionali nazionali ed europei.

L'oratore sottolinea infine come le suddette difficoltà non debbano attenuare l'impegno per giungere ad un documento di alto profilo, da collocare nel quadro del processo di revisione dei Trattati, prospettiva che ispira l'azione del rappresentante del Governo e rispetto alla quale è già emersa la convergenza dei due rappresentanti del Parlamento.

Il senatore MUNGARI, preannunciando il voto favorevole della sua parte politica al progetto di risoluzione presentato dal senatore Besostri e rallegrandosi per la nomina in qualità di rappresentante del Governo di un giurista qualificato quale il professor Rodotà, evidenzia tuttavia le difficoltà procedurali e di contenuto che ostacolano il processo di elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali. Al riguardo appare infatti evidente la mancanza di un'intesa in ambito europeo sull'efficacia giuridica da attribuire ai diritti che saranno enucleati nella Carta.

L'oratore chiede altresì chiarimenti sul percorso che dovrebbe condurre all'integrazione della suddetta Carta nei Trattati, tenendo conto che l'adozione di un documento concernente i diritti fondamentali potrebbe avere anche implicazioni attinenti alla modifica di disposizioni costituzionali.

Il senatore MANZELLA – dopo aver confermato la propria adesione alle linee cui sono improntati il documento presentato dal relatore e l'esposizione svolta dal sottosegretario Ranieri, cui egli si attiene nell'attività svolta quale rappresentante del Senato nella Convenzione incaricata di redigere la Carta – rileva come il percorso inerente alla definizione del rapporto fra la Carta dei diritti fondamentali ed i Trattati appaia ormai sostanzialmente delineato. Il calendario dei lavori della Convenzione dovrebbe infatti consentire di presentare il testo, in corso di elaborazione, alla Conferenza intergovernativa le cui conclusioni, come nel passato, saranno sottoposte alle procedure di ratifica da parte degli Stati membri.

L'oratore esprime tuttavia le proprie preoccupazioni in merito all'atteggiamento riduttivo che sembra emergere a proposito della redazione del catalogo dei diritti fondamentali. In primo luogo appare infatti eccessivamente limitativa la scelta della presidenza di assumere come una sorta di testo base la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui dovrebbero essere introdotti degli emendamenti o degli aggiornamenti, laddove il Parlamento europeo ha individuato almeno 28 Convenzioni europee ed internazionali in materia di diritti umani cui la Carta europea potrebbe far riferimento. Tale impostazione appare riduttiva rispetto allo stesso mandato definito dal Consiglio europeo di Colonia, che cita anche testi diversi dalla Convenzione del 1950.

Un ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dall'emergere di proposte di tecnica redazionale volte a formulare delle enunciazioni quanto più possibile concise, impostazione diametralmente opposta a quella cui è improntata la risoluzione sulla Carta dei diritti fondamentali che dovrebbe essere approvata dal Parlamento europeo nell'ambito della sessione in corso a Strasburgo.

Preannunciando che in data odierna si svolgerà una riunione informale dei rappresentanti italiani nella suddetta Convenzione, volta tra l'altro a definire eventuali emendamenti al progetto di articolato predisposto dalla Presidenza, l'oratore sottolinea la propria opposizione alla proposta formulata dal rappresentante britannico, Lord Goldsmith, secondo il quale si dovrebbe procedere alla redazione di un testo suddiviso in due parti, l'una concernente una sintetica enunciazione dei diritti fondamentali e, l'altra, recante la glossa agli stessi diritti. Tale impostazione, che non ha precedenti nelle tradizioni costituzionali continentali, comporterebbe notevoli problemi interpretativi.

Il senatore LO CURZIO dichiara di approvare il documento presentato dal senatore Besostri, condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Manzella per i suddetti atteggiamenti riduzionistici ed esprime tuttavia il proprio rammarico per i moniti che continuano a giungere all'Italia dall'Unione europea in campi come quello delle politiche economiche e di bilancio.

Il relatore BESOSTRI rileva l'ampia convergenza emersa in merito al progetto di risoluzione ed osserva come le preoccupazioni evidenziate dal senatore Manzella debbano indurre la Giunta a continuare a seguire tale materia anche dopo la conclusione dell'esame dell'affare assegnato in titolo. Prendendo atto che si riscontra un'evoluzione dei termini del problema - laddove si delinea più chiaramente che in passato la procedura d'adozione formale della Carta mentre appare complicarsi la fase della redazione del catalogo dei diritti - l'oratore sottolinea il ruolo che spetta al Parlamento, coinvolto con un procedimento senza precedenti in un importante aspetto della fase formativa del diritto comunitario.

Il presidente BEDIN rileva come il progetto di risoluzione, benché rivolto in primo luogo al Governo, sproni anche la delegazione del Senato a proseguire alla prossima Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Lisbona l'azione già iniziata alla COSAC di Helsinki affinché questa si esprima con un proprio contributo, in conformità con il nuovo Regolamento.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, la Giunta approva quindi all'unanimità il progetto di risoluzione presentato dal senatore Besostri.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare come primo argomento l'atto Camera n. 6848.

La Commissione conviene.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**(C. 6848 Governo) DL. 8/00 Ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario**, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 8/2000 disciplina la ripartizione del maggior quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea all'Italia con decorrenza 1° aprile 2000 e che su di esso la Commissione ha già espresso parere favorevole nel corso dell'iter al Senato. Ora la Commissione è chiamata a esaminare il provvedimento nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, sulle quali egli intende brevemente soffermarsi.

Al comma 1, si è inteso anzitutto precisare espressamente che del maggior quantitativo di latte potranno beneficiare solo i produttori titolari di quota, mentre, per quanto concerne la riserva del 20 per cento ai giovani imprenditori si è chiarito che possono beneficiarne anche i non tito-

lari di quota. È stato poi introdotto un comma 1-bis che consente alle regioni di assegnare quote anche a università, enti (anche privati) di ricerca, istituti di pena, enti (anche privati) che operano nel campo del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione dei portatori di handicap, che dispongano di appropriate strutture produttive. Il comma 2, che nel testo iniziale dava alle regioni la possibilità di proibire l'alienazione delle quote, vieta ora in termini rigorosi la cessione (a titolo gratuito o oneroso) delle quote separatamente dall'azienda. Se la cessione viene comunque effettuata il produttore decade dalla quota, che confluisce nella riserva nazionale per essere poi riattribuita alla regione cui afferiva. È stato poi aggiunto un comma 3-bis che prevede che, nell'ipotesi di utilizzo del quantitativo in misura inferiore al 70 per cento, la regione riduca la quota individuale. Al comma 5 è stato precisato che le operazioni di compensazione nazionale devono chiudersi entro il 31 luglio di ogni anno. Sempre al comma 5 è stata specificata maggiormente la disciplina del caso del mancato pagamento del prelievo supplementare, prevedendo che in caso di mancato pagamento le regioni possano procedere coattivamente alla sua riscossione anche nei confronti del produttore, ma previa intimazione al produttore stesso e solo dopo aver verificato l'effettiva mancata trattata nei suoi confronti da parte dell'acquirente. Gli acquirenti possono, a loro volta, avvalersi anche di una garanzia in luogo della trattenuta del prelievo, purché la garanzia sia immediatamente esigibile. Al comma 6 si è prevista un'ulteriore condizione per le cessioni temporanee, consistente nella stipula della cessione prima del 31 gennaio di ogni anno. Dopo il comma 7 è stato introdotto un comma aggiuntivo con il quale, fermo restando il principio di priorità nei criteri di assegnazione a favore delle zone montane e svantaggiate, si precisa che il trattamento più favorevole è riconosciuto a tutte le aziende agricole localizzate nei comuni anche solo parzialmente delimitati come zone svantaggiate. Infine il comma aggiuntivo 8-bis concerne il riparto dell'ulteriore aumento comunitario del quantitativo globale di latte relativo alla campagna 2001-2002. Si prevede che il riparto sia effettuato con decreto del ministro delle politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In conclusione, il relatore, valutando positivamente le modifiche apportate dal Senato, propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro), pur mantenendo le sue riserve sul sistema di riparto nel suo complesso, riconosce che talune modifiche apportate dal Senato sono effettivamente da valutare positivamente, come ad esempio il divieto di cessione delle quote. Si associa pertanto alle considerazioni del relatore.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN), ritenendo comunque insufficienti i quantitativi assegnati all'Italia, che, pur incrementati, non soddisfano le giuste richieste degli allevatori, preannuncia la sua astensione.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel sottolineare il contributo positivo dato dal Senato nel senso di un miglioramento del provvedimento, dichiara voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il Presidente Mario PEPE intende rimarcare i rilevanti progressi che sono stati fatti in una materia assai complessa e conflittuale, sia per quanto riguarda il concetto di titolarità delle quote, sia rispetto ai problemi dell'imprenditoria giovanile, sia infine in ordine al decisivo ruolo assunto dalle regioni nella gestione dei relativi compiti amministrativi. A parte va naturalmente considerata tutta la problematica della trattativa svolta in sede europea sui quantitativi spettanti all'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA*

**(S. 4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale***, approvato dalla Camera

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4176, "Disciplina dell'attività teatrale";

ravvisata l'esigenza di una disciplina-quadro per il settore teatrale al fine di dare completa attuazione al disegno di decentramento insito nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'articolo 156 si limita ad individuare i soli compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo;

condivisa l'impostazione complessiva del testo in esame, fortemente orientata verso un modello di marcata integrazione di competenze sia nei rapporti tra Stato e regioni sia in quelli tra regioni ed enti locali;

rilevata, peraltro, la necessità di alcune correzioni, tese a chiarire taluni delicati profili attinenti, in particolare, alla titolarità dei cosiddetti poteri residui, al modello e ai livelli di pianificazione, al tema della formazione e al ruolo del costituendo Centro nazionale per il teatro;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) è opportuno inserire all'articolo 3 una clausola che enunci il principio dell'attribuzione al sistema delle autonomie di tutti i compiti non espressamente mantenuti in capo allo Stato (cosiddetta clausola dei poteri residui), chiarendo così nel contempo che, mentre gli elenchi contenuti negli articoli 4, 6 e 7 sono esemplificativi, l'elenco dei compiti statali è tassativo;

b) l'elenco delle competenze statali deve comunque essere reso coerente con il quadro consolidato delle attribuzioni regionali, come, ad esempio, in tema di formazione (articolo 3, comma 1, lett. g) e articolo 10);

c) dovrà essere meglio chiarito il ruolo della pianificazione ai vari livelli: la pianificazione a livello centrale, imperniata su una concertazione in seno alla Conferenza unificata, dovrebbe limitarsi a indicare indirizzi generali, senza assumere carattere di rigidità, mentre la vera e propria programmazione dovrebbe avvenire a livello regionale con il concorso degli enti locali e cadenza annuale;

d) con riferimento al ruolo del Centro nazionale per il teatro, si ritiene che l'istituendo organismo abbia compiti e funzioni parzialmente sovrapponibili a quelli spettanti alle autonomie; andrebbe inoltre meglio definito il sistema di finanziamento del Centro nazionale nel quadro dei meccanismi di concertazione previsti per la ripartizione delle risorse finanziarie nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo;

e) valuti infine la Commissione di merito la possibilità di riconoscere un più ampio ruolo al settore privato, ad esempio attraverso forme di defiscalizzazione delle iniziative di sostegno sul modello previsto per le fondazioni liriche dal decreto n. 367 del 1996».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) è dell'avviso che la proposta del relatore attenui fortemente il senso e il peso delle considerazioni svolte nella relazione introduttiva. In effetti il disegno di legge non rappresenta, a suo avviso, una corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Condividendo peraltro le valutazioni espresse dal relatore, riterrebbe necessario darvi maggiore forza convertendo le osservazioni in condizioni.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) paventa il rischio che in sede di programmazione a livello locale si vengano a determinare fenomeni di centralismo regionale. Pertanto suggerisce di trasformare l'osservazione di cui alla lettera c) in condizione, specificando che la programmazione in ambito regionale deve realizzarsi attraverso la convocazione di apposite conferenze regioni-enti locali.

Il senatore GIUSEPPE TURINI (AN) rileva che la proposta di parere favorevole appare in contraddizione con il tenore e le motivazioni sottostanti alle osservazioni.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, in accoglimento delle considerazioni espresse nei precedenti interventi, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4176, "Disciplina generale dell'attività teatrale";

ravvisata l'esigenza di una disciplina-quadro per il settore teatrale al fine di dare completa attuazione al disegno di decentramento insito nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che all'articolo 156 si limita ad individuare i soli compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo;

condivisa l'impostazione complessiva del testo in esame, fortemente orientata verso un modello di marcata integrazione di competenze sia nei rapporti tra Stato e regioni sia in quelli tra regioni ed enti locali;

rilevata, peraltro, la necessità di alcune correzioni, tese a chiarire taluni delicati profili attinenti, in particolare, alla titolarità dei cosiddetti poteri residui, al modello e ai livelli di pianificazione, al tema della formazione e al ruolo del costituendo Centro nazionale per il teatro;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) è necessario inserire all'articolo 3 una clausola che enunci il principio dell'attribuzione al sistema delle autonomie di tutti i compiti non espressamente mantenuti in capo allo Stato (cosiddetta clausola dei poteri residui), chiarendo così nel contempo che, mentre gli elenchi contenuti negli articoli 4, 6 e 7 sono esemplificativi, l'elenco dei compiti statali è tassativo;

b) l'elenco delle competenze statali deve comunque essere reso coerente con il quadro consolidato delle attribuzioni regionali, come, ad esempio, in tema di formazione (articolo 3, comma 1, lett. g) e articolo 10);

c) dovrà essere meglio chiarito il ruolo della pianificazione ai vari livelli: la pianificazione a livello centrale, imperniata su una concertazione in seno alla Conferenza unificata, dovrebbe limitarsi a indicare indirizzi generali, senza assumere carattere di rigidità, mentre la vera e propria programmazione dovrebbe avvenire a livello regionale attraverso la convocazione di apposite conferenze annuali regioni-enti locali;

*e con le seguenti osservazioni:*

1) con riferimento al ruolo del Centro nazionale per il teatro, si ritiene che l'istituendo organismo abbia compiti e funzioni parzialmente so-

vrapponibili a quelli spettanti alle autonomie; andrebbe inoltre meglio definito il sistema di finanziamento del Centro nazionale nel quadro dei meccanismi di concertazione previsti per la ripartizione delle risorse finanziarie nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo;

2) valuti infine la Commissione di merito la possibilità di riconoscere un più ampio ruolo al settore privato, ad esempio attraverso forme di defiscalizzazione delle iniziative di sostegno sul modello previsto per le fondazioni liriche dal decreto n. 367 del 1996».

A seguito di detta riformulazione intervengono il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) per dichiarare voto favorevole e il senatore Giuseppe TURINI (AN) per dichiarare la sua astensione.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, del relatore.

**(S. 4517 Governo) DL. 46/00 Disposizioni urgenti in materia sanitaria**

(Parere alla 12ª Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che con il decreto-legge n. 46/00 viene disposta la proroga al 1º luglio 2001 dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a causa dei ritardi registrati nella definizione delle relative modalità attuative. Sono poi individuate le modalità di svolgimento della sperimentazione del «sanitometro», previste dal decreto legislativo n. 124 del 1998, in modo da evitare disparità di trattamento tra i cittadini assistiti dalle aziende sperimentali ed i cittadini delle aziende limitrofe. Infine, il diritto dei soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie viene mantenuto anche oltre il termine dei centoventi giorni previsto per il perfezionamento delle procedure di verifica degli attestati.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, il Presidente ritiene che non vi siano rilievi da muovere e propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) si dichiara contrario al meccanismo del cosiddetto sanitometro che, pur basandosi su finalità condivisibili, è destinato concretamente a creare ulteriori ingiustizie e sperequazioni. D'altra parte, egli è dell'avviso che nelle regioni dove sussistono meccanismi di autofinanziamento del sistema sanitario devono essere le regioni stesse ad assumere tutte le decisioni conseguenti. In ogni caso, poiché il provvedimento differisce l'applicazione del «sanitometro», sotto

tale profilo, egli non ha nulla da obiettare, auspicando anzi che il differimento sia ancora più protratto nel tempo.

Anche il senatore Giuseppe TURINI (AN) esprime una valutazione critica sul cosiddetto sanitometro. D'altra parte ritiene che dovrebbero essere riconsiderate molte questioni attinenti alle politiche della salute ed esprime perplessità anche sui meccanismi di autofinanziamento. Cita al riguardo il caso della regione Toscana, nella quale, a fronte di un tasso di mortalità sul lavoro assai elevato, si assiste ad un «taglio» da parte della regione dei fondi destinati alla prevenzione.

Il Presidente Mario PEPE sottolinea che quella attuale è una fase di transizione verso una più forte regionalizzazione, di cui rappresenta un importante fattore indicativo la stessa scelta di accorpate i dicasteri del lavoro e della sanità in un'unica struttura ministeriale.

Conferma quindi la sua proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**67ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DEL TURCO**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**Audizione del Sottosegretario di Stato all'interno, senatore Massimo Brutti**

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente DEL TURCO, prende la parola il sottosegretario BRUTTI che svolge un'ampia relazione sull'attività della commissione centrale per i programmi di protezione presso il Ministero dell'interno, da lui presieduta e, in particolare, sulla recente ammissione di Giovanni Brusca allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia.

Dopo un quesito del deputato MANCUSO, il PRESIDENTE replica ad un intervento sull'ordine dei lavori del deputato SCOZZARI.

Replica poi ad alcuni dei quesiti posti dal deputato MANCUSO, il sottosegretario BRUTTI.

Pongono quindi domande, a cui il SOTTOSEGRETARIO risponde, il presidente DEL TURCO, il senatore PERUZZOTTI e il deputato CAR-RARA.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, il deputato VELTRI e il senatore CENTARO.

Replica il PRESIDENTE.

Pongono quindi domande, a cui il sottosegretario BRUTTI risponde, i deputati MICCICHÈ e VENDOLA, i senatori CENTARO e FIGURELLI, nonché il deputato NAPOLI.

Il PRESIDENTE avverte che, a causa dei concomitanti impegni delle Aule parlamentari, occorre rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

#### **Sui lavori della Commissione**

Il senatore NOVI esprime il proprio dissenso sullo svolgimento di taluni sopralluoghi in importanti realtà territoriali del Paese da parte dei soli componenti dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il presidente DEL TURCO ricorda che le decisioni su tali argomenti sono state adottate all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

**88ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*Intervengono il Presidente del Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, professor Raffaele Guzzia, il Presidente della Confederazione sindacale italiana libere professioni, dottor Gaetano Stella, accompagnato dal Vicepresidente dottor Antonino Rando e dal dottor Walter Cavrenghi, il Segretario nazionale della Confederazione italiana delle libere professioni tecniche, ingegner Mario Cassano, accompagnato dal signor Enrico Buzzetti e dal geometra Luigi Guasti.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

In apertura di seduta il presidente Michele De Luca avverte che il Presidente della Camera dei deputati, con riferimento alla opportunità, prospettata dalla Commissione, di una discussione congiunta della Relazione sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione con le proposte di legge riguardanti la medesima materia, ha assicurato che rappresenterà alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi la richiesta allorché dovessero pervenire all'esame dell'Assemblea le proposte di legge attualmente assegnate alla competenza, in sede referente, della XI Commissione permanente.

Il Presidente della Camera dei deputati ha altresì comunicato di aver provveduto ad inviare la Relazione al Presidente della XI Commissione permanente che potrà tenerne conto nell'ambito dei propri lavori, senza pregiudizio per la possibilità che la Relazione sia portata anche all'attenzione dell'Assemblea.

Il Presidente comunica inoltre che, in risposta alla nota del 2 febbraio scorso, è pervenuta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale una lettera nella quale si assicura che l'esigenza di una migliore tutela previ-

denziale dei lavoratori all'estero è allo studio degli uffici del Ministero nell'ambito di una revisione globale della legge n. 398 del 1987.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURA INFORMATIVA*

**Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente del Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, del Presidente della Confederazione sindacale italiana libere professioni e del Presidente della Confederazione italiana delle libere professioni tecniche**

Il Presidente, ringraziati preliminarmente il professor Gulizia, il dottor Stella e l'ingegner Cassano – che sostituisce il presidente Daniele, impossibilitato a partecipare ai lavori – per aver aderito all'invito della Commissione, rileva che oggi si avvia una procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati, secondo un programma predisposto dall'Ufficio di presidenza e accolto dal *plenum* nella seduta del 2 febbraio scorso.

La legislazione vigente sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza è compendiata nel decreto legislativo n. 509 del 1994 e nel successivo decreto legislativo n. 103 del 1996.

Con il primo dei due decreti, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si è provveduto a privatizzare quegli enti pubblici di previdenza – che l'avessero voluto – identificati *nominatim* all'elenco A allegato al testo normativo ove sono ricomprese le Casse professionali, l'Inpgi e l'Inpdai, istituto, quest'ultimo che ha poi rinunciato alla privatizzazione.

Il decreto legislativo del 1994 è pertanto rivolto al passato, essendo finalizzato a sistemare la situazione esistente al momento dell'esercizio della delega: agli enti, con deliberazione dei competenti organi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, si è riconosciuta la facoltà di procedere alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni senza fini di lucro assumendo la personalità giuridica di diritto privato.

Con riferimento al decreto legislativo, si è poi formata una serie, che si potrebbe definire alluvionale, di disposizioni di carattere generale. Con il comma 12 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, si è previsto che, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, la stabilità delle gestioni sia ricondotta ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. Inoltre si è

disposto che gli enti privatizzati adottino provvedimenti di revisione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del *pro rata*, sempre in funzione dell'equilibrio di bilancio. Il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è armonizzato con il sistema pubblico.

Successivamente, con il comma 20 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si è prevista l'applicazione, agli enti privatizzati di previdenza, di disposizioni concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, secondo la logica di armonizzazione al sistema pubblico e si è anche stabilito che le riserve tecniche siano commisurate agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994. Infine, con l'articolo 9 del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996, poi convertito dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, si è riconosciuto al personale degli enti la facoltà di optare per la permanenza nel pubblico impiego.

Il secondo decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103, emanato in attuazione delle delega conferito dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995 n. 335, è volto a estendere la tutela pensionistica ai liberi professionisti iscritti in appositi albi o elenchi. Gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi o elenchi provvedono a deliberare, con la maggioranza dell'organo statutario competente, la partecipazione a ente pluricategoriale o la costituzione di un ente di categoria o l'inclusione della categoria professionale in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti. All'articolo 2 il decreto prevede il sistema di calcolo contributivo obbligatorio.

Se questo è lo stato della legislazione generale relativa agli enti di previdenza privatizzati, va ricordato – prosegue il presidente De Luca – che si sono succedute nel tempo numerose iniziative legislative separate per i diversi enti. Con la privatizzazione si è infatti determinato un aumento di iniziative legislative di vario tipo che comportano una negativa frammentazione, sul piano normativo, del settore della previdenza privatizzata. Si tratta di una tendenza da contrastare ricorrendo ad un più razionale modo di legiferare che definisca poche, fondamentali norme di principio, valide per tutti gli enti ai quali ovviamente è riconosciuta la più ampia autonomia gestionale perché possano sviluppare le rispettive specificità.

È appunto questo – rileva il Presidente – il senso dell'iniziativa della Commissione che è finalizzata a individuare, a conclusione della procedura informativa, principi da suggerire al Parlamento, inderogabili da parte degli enti, perché funzionali alla natura pubblica dell'attività previdenziale e assistenziale. Alle disposizioni che il Parlamento dovesse approvare, potrebbero pertanto essere apportate eccezioni o deroghe solo mediante espresse modificazioni di quelle norme di principio.

Il Presidente ritiene quindi che, senza voler anticipare le conclusioni alle quali perverrà la Commissione, ma per rendere tuttavia concreto il confronto che si svilupperà nelle audizioni, a partire da quelle odierne,

sia utile indicare, in via di mera ipotesi, quelli che potrebbero essere i contenuti delle norme di principio.

Si pensi alla procedura di privatizzazione, mutuata dal decreto legislativo più recente, alla nozione di reddito da lavoro imponibile, già comune alla previdenza pubblica e al fisco, alla determinazione delle aliquote da parte degli enti in relazione all'obiettivo dell'equilibrio di bilancio sulla base delle indicazioni desumibili dal bilancio tecnico. Inoltre potrebbero enuclearsi principi concernenti l'adozione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni che, solo programmato dal decreto del 1994, è reso obbligatorio dal decreto legislativo più recente, prospettandosi una sistemazione dell'esistente, sempre con riferimento all'equilibrio della gestione, ispirata al criterio del *pro rata*. Il Presidente fa inoltre presente che tra le indicazioni di principio dovrebbero trovare collocazione il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, la questione delle garanzie, con la fissazione di una riserva matematica quantitativamente adeguata, l'estensione del periodo preso in considerazione dal bilancio tecnico, entro i limiti possibili anche sul piano attuariale, e l'armonizzazione con il sistema pubblico in tema di pensionamento di anzianità, questione già affrontata dalla legge n. 449 del 1997.

Il Presidente sottolinea che gli obiettivi della procedura informativa dovranno essere conseguiti, nell'intendimento della Commissione, secondo un metodo che consenta la più ampia panoramica degli interessi coinvolti. Occorre dunque dar voce alle rappresentanze degli ordini professionali e delle associazioni sindacali delle categorie professionali che non possono ritenersi rappresentate dalle Casse di previdenza, anch'esse, ovviamente, soggetti di primaria importanza nella discussione che si sta per avviare.

La Commissione, riconoscendo pari legittimazione democratica ai rappresentanti degli iscritti e delle Casse che tuttavia svolgono funzioni diverse, è ben consapevole di non poter trascurare alcuna componente, alcun interesse presente e operante nel variegato universo della previdenza privatizzata.

A sottolineare tale significativa novità della scelta di metodo compiuta, la Commissione – nota il Presidente – ha inteso inaugurare la procedura informativa con le odierne audizioni.

È infatti nell'interesse degli iscritti alle gestioni previdenziali che va ricercata la condizione prima della buona salute degli enti. In coerenza con lo stesso dettato costituzionale, la Commissione non può che tendere a tale fondamentale obiettivo, rimanendo estranea, all'iniziativa dell'organismo parlamentare, ogni volontà di espropriare poteri o patrimoni.

Interviene quindi il professor Gulizia che, ricordato come l'organismo da lui presieduto comprenda 21 categorie professionali, ma non assuma la rappresentanza di sindacati né di libere associazioni professionali, esprime apprezzamento per l'iniziativa della Commissione se volta a razionalizzare un insieme frammentato di proposte normative che è opportuno armonizzare in un unico testo legislativo.

Il dottor Stella, premesso che la Confederazione da lui presieduta rappresenta 15 associazioni professionali, ritiene che il confronto con la Com-

missione possa essere utilmente sviluppato dai professionisti, ovviamente interessati all'andamento delle Casse di previdenza, in una fase successiva all'odierna audizione anche con la presentazione di un documento sui temi toccati dall'intervento introduttivo del Presidente.

Il dottor Rando, Vicepresidente della Consilp, sottolineato l'interesse della Confederazione, portatrice della rappresentanza degli iscritti, alla difesa del diritto alle pensioni, esprime generico consenso all'iniziativa della Commissione, pur manifestando riserve in rapporto alla valutazione dell'impatto dei principi, che potrebbero trovare collocazione in una futura normativa, sull'autonomia degli enti di previdenza privatizzati. Esprime dubbi sulla possibilità di individuare norme applicabili, in via generale, a una realtà estremamente variegata quale quella della previdenza privatizzata: diverse sono le storie delle Casse, diverse le prospettive, le basi attuariali e le prestazioni.

L'ingegner Cassano, dopo aver precisato che la funzione degli ordini professionali, a tutela del cittadino, va tenuta distinta dalla rappresentanza degli interessi degli iscritti alle associazioni professionali che sono, a suo giudizio gli interlocutori della Commissione sulla tematica in discussione, sottolinea come i dati aggiornati relativi alla gestione delle Casse mostrino un andamento soddisfacente e sostiene che si deve nutrire fiducia sulla capacità delle gestioni di organizzarsi sempre meglio. Manifesta quindi riserve sulla possibilità di inquadrare in una legge di principi le situazioni diversificate proprie di ogni categoria professionale.

Il Presidente chiarisce che la procedura informativa avviata dalla Commissione non configura una sede di negoziazione e dunque non va visto in tale contesto il problema della rappresentanza. Anche gli Ordini professionali possono esprimere le riflessioni che ritengano di proporre alla Commissione che, a conclusione della più ampia ricognizione delle opinioni procederà alle opportune valutazioni. Quanto ai dati relativi alla gestione delle Casse, il Presidente fa presente che taluni irragionevoli reazioni alla Relazione di recente approvata dalla Commissione trascurano la circostanza che quei dati provengono dalle Casse: attraverso i bilanci – in particolare il bilancio tecnico – le Casse hanno informato la Commissione sullo stato delle gestioni al 1998. Se poi l'evoluzione per il 1999 risulterà migliorata ciò costituirà – nota il Presidente – ragione di compiacimento.

Sottolineato inoltre che l'autonomia degli enti è dato acquisito, da conservare e da valorizzare, il Presidente precisa che l'iniziativa della Commissione è volta a verificare l'opportunità di definire poche norme di principio al fine di garantire gli iscritti alle Casse, affidando peraltro esclusivamente all'autonomia degli enti privatizzati la costruzione dei rispettivi ordinamenti con l'adozione di statuti e di regolamenti.

Prende quindi la parola la senatrice Siliquini che fa rilevare come le indicazioni illustrate dal Presidente nell'intervento introduttivo non riflettano scelte della Commissione. Al riguardo ritiene che, sul piano metodologico, sarebbe preferibile sollecitare agli interlocutori della Commissione riflessioni su argomenti preventivamente individuati, così da rendere più

proficuo il lavoro che si intende condurre. Osserva inoltre, sul piano generale, come non si avverta la necessità di proporre un ulteriore intervento legislativo in presenza di una normativa vigente sugli enti privatizzati, peraltro richiamata dal Presidente. Replicando alla senatrice Siliquini, il Presidente precisa che i punti da lui indicati allo scopo di proporre spunti di riflessione agli interlocutori della Commissione non possono in alcun modo considerarsi vincolanti: si tratta di raccogliere la più ampia espressione di opinioni e successivamente di elaborare un documento, secondo una consuetudine che ha caratterizzato i lavori della Commissione nell'attuale legislatura.

Il Presidente ribadisce poi che la salvaguardia dei diritti degli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate è l'obiettivo fondamentale che si pone la Commissione che deve verificare, a tutela della funzione pubblica di previdenza, gestita dagli enti privatizzati, se nell'attuale, frammentata situazione, possano essere individuati elementi di danno per i professionisti e, conseguentemente, possano essere proposte all'attenzione del Parlamento indicazioni migliorative.

Il senatore Pastore, rilevato che gli interlocutori della Commissione dovrebbero preliminarmente rispondere alla domanda se le leggi esistenti garantiscano adeguatamente il diritto costituzionalmente protetto alla prestazione previdenziale, sottolinea come la diversità delle gestioni non rappresenti un difetto, ma costituisca piuttosto una ricchezza che spesso trae origine da tradizioni antiche, specie per talune professioni che potrebbero definirsi storiche. Se alle peculiarità delle professioni corrisponde una diversificazione delle gestioni, non si avverte – nota il senatore Pastore – l'esigenza di una legge quadro, in primo luogo perché già esiste una legislazione che disciplina il settore della previdenza privatizzata e, in secondo luogo, perché una legge quadro non eliminerebbe il problema della proliferazione di proposte legislative particolari per ogni singola Cassa. Altri argomenti – conclude il senatore Pastore – dovrebbero essere sottoposti agli interlocutori della Commissione: la vivacità nell'evoluzione delle professioni e le questioni che vi si connettono – si pensi al trattamento, sotto il profilo previdenziale, del reddito dei professionisti e del reddito da capitale nelle società di professionisti – e il fenomeno delle professioni emergenti e calanti che pone problemi davvero impellenti alle Casse professionali.

Ricordato che il problema delle nuove professioni è affrontato dalla Commissione allorché esercita il controllo anche sull'attività dei nuovi enti, nel quadro della verifica annuale dei documenti di bilancio comunicato dalle diverse gestioni, il Presidente fa osservare che la legge di principi dovrebbe, sulla falsariga delle leggi sulle autonomie locali e sulla previdenza pubblica, disporre la inderogabilità delle norme da parte degli enti e le modifiche e le deroghe dovrebbero essere approvate solo mediante espresse modificazioni di quelle norme di principio; in tal modo sarebbe eliminato il negativo fenomeno della proliferazione delle proposte legislative particolari.

Dichiarato di concordare con le osservazioni del senatore Pastore, il professor Gulizia ritiene che l'iniziativa della Commissione sia apprezzabile nell'intento di difendere l'interesse degli iscritti alle Casse privatizzate che peraltro saranno condizionate dalle scelte in sede di riforma universitaria e dall'evoluzione delle professioni.

Il dottor Rando, premesso di ritenere che il diritto alla pensione è già garantito dalla legislazione vigente, fa presente che le associazioni professionali sono tuttavia sensibili all'esigenza di un miglior diritto alla pensione. Assicura una più ampia disponibilità al lavoro della Commissione che intenda, procedendo ad una rivisitazione del settore della previdenza privatizzata, valutare quali elementi possano assicurare una migliore tutela del diritto alla prestazione previdenziale nel rispetto dell'autonomia degli enti che hanno dimostrato di sapere ben operare.

Confermata la disponibilità delle associazioni dei rappresentanti degli iscritti alle Casse nei confronti del lavoro avviato dalla Commissione, l'ingegner Cassano ribadisce come l'andamento della gestione delle Casse mostri soddisfacenti tendenze che peraltro possono subire condizionamenti da fattori esterni, quali l'allargamento della base contributiva collegato alla riforma delle professioni e l'evoluzione delle figure professionali che, modificando la base degli iscritti, potrebbe anche determinare la scomparsa di singole Casse. Dichiarato infine di condividere l'obiettivo di ridurre il proliferare delle cosiddette legghine, esprime apprezzamento per un indirizzo che intenda ridurre le regole, esaltare l'autonomia degli enti e rinunciare alla volontà di porre mano a normative dettagliate nel settore della previdenza privatizzata.

Precisato che l'iniziativa della Commissione non può ridursi all'obiettivo di diminuire il numero delle leggi, il Presidente ribadisce che, nel convincimento che l'autonomia degli enti privatizzati di previdenza vada preservata, deve essere verificato dalla procedura informativa appena avviata se una legge di principi dotata di maggiore vincolatività, funzionale a obiettivi di interesse generale, possa meglio corrispondere alle esigenze della previdenza privatizzata che - nota - svolge comunque una funzione pubblica.

Il Presidente De Luca dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì, 23 marzo 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP), nel quadro della procedura informativa sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione esposti amianto e rischi ambientali, dell'Associazione verdi ambiente e società, del Comitato vertenza amianto di Casale Monferrato e del Coordinamento macchinisti uniti ferrovie dello Stato.**

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda i motivi dell'audizione e dà la parola all'avvocato Traverso, dell'Associazione verdi ambiente e società.

Daniela TRAVERSO, *rappresentante dell'Associazione verdi ambiente e società*, illustra brevemente le finalità associative, ricorda che l'Associazione è impegnata in due importanti procedimenti giudiziari, nei quali si è costituita parte civile. Uno riguarda la questione del sito ex Fibronit di Bari, il cui suolo è ormai contaminato al settanta per cento e per una profondità di cinque metri: tale degrado ambientale, oltre a suscitare preoccupazione per il disastro che ha colpito i luoghi, ha avuto già conseguenze in termini di patologie e decessi di molte persone. Il sito è oggetto di interventi di bonifica, ma sorprendentemente il comune di Bari ha in animo di farlo attraversare da un sottopassaggio veicolare e, comunque, non si è costituito parte civile nel processo.

La Puglia, del resto, è una regione ancora mancante di un piano di bonifica, pur in presenza di notevoli elementi architettonici contenenti amianto, specialmente negli edifici scolastici e ospedalieri.

Un'altra vicenda che l'Associazione ha seguito con attenzione è quella relativa ai due siti, ex Eternit ed ex Italsider, di Bagnoli, nei pressi di Napoli. Espone al riguardo che è venuta in possesso di una videocassetta che dimostra inoppugnabilmente come tali aree, pur malsane per la presenza significativa di amianto, non siano state in alcun modo confinate, sicché esse sono meta di visite scolastiche e di giochi per bambini nonché di ricovero per barboni.

L'Associazione ha pertanto presentato due esposti alla magistratura. Quello riguardante il sito dell'ex Italsider è basato sulla ricostruzione in ordine alle operazioni aventi ad oggetto i materiali contenenti amianto. Da essa emerge che, ufficialmente, la società incaricata della bonifica ha smaltito legalmente solo 87 tonnellate di amianto, mentre mancano i documenti che possano attestare il corretto smaltimento di ulteriori 1.600 tonnellate. Peraltro, anche la demolizione dello stabilimento siderurgico ha comportato lo smantellamento di strutture e macchinari in amianto, della cui sorte non si ha notizia.

Conclude affermando che vi sono fondati sospetti che molto del materiale contenente amianto sia finito in discariche situate in provincia di Avellino.

Rosa Chiara CERNUTO, *rappresentante dell'Associazione verdi ambiente e società*, precisa che le società incaricate dello smaltimento e della bonifica sono la Garboli REP e la Italrecuperi.

Daniela TRAVERSO osserva che i dati ufficiali forniti nella recente conferenza nazionale sull'amianto circa i siti di Bagnoli non sono persuasivi. Stando ad essi, infatti, la bonifica iniziata nel giugno 1999 sarebbe stata completata al sessanta per cento nel marzo 2000; peraltro, sottolinea che il contratto d'appalto con l'impresa incaricata dalla bonifica prevede ancora il conferimento del materiale in una discarica di tipo 2C.

Antonio D'ACUNTO, *rappresentante dell'Associazione verdi ambiente e società*, aggiunge che occorrerebbe dedicare la dovuta attenzione anche agli stabilimenti delle raffinerie ubicati nella zona orientale del capoluogo campano. Concorda con quanti ipotizzano che molto dell'amianto sia finito in discariche per inerti e ricorda che la presenza del cemento-amianto è diffusa negli edifici ospedalieri.

Pierluigi COPERCINI (LNIP) domanda chi sia il magistrato titolare dell'inchiesta.

Rosa Chiara CERNUTO risponde che si tratta della dottoressa Riberbera.

Giovanni IULIANO (DS-U) domanda se l'Associazione sia a conoscenza di altre vicende relative a stabilimenti ex Eternit, come, ad esempio, quello di Torre Annunziata; domanda altresì se siano a conoscenza del fatto che nel comune di Sarno sono stati reperiti residui di amianto in una zona in passato «gestita» dal *boss* Pasquale Galasso, in cui oggi si vorrebbe insediare una «roulottopoli» di prima accoglienza gestita dalla protezione civile.

Rosa Chiara CERNUTO risponde che non risultano informazioni in merito.

Antonio D'ACUNTO precisa tuttavia che nella zona del baianese risultano esservi molte discariche abusive, sottolineando che il problema dell'amianto è molto avvertito a Castellammare di Stabia e presso l'impresa SOFER di Pozzuoli.

Giovanni TIBERIA, *responsabile per la sicurezza del Coordinamento macchinisti uniti delle ferrovie dello Stato*, rileva che, se fin dal 1983 è nota la pericolosità dell'amianto, ad oggi le azioni concrete da parte delle ferrovie dello Stato sono state largamente insufficienti. Rispetto al problema della presenza dell'amianto su locomotori e vagoni, in particolare nella parte elettrica, le ferrovie dello Stato risposero inizialmente in modo superficiale, ed è questo il motivo della costituzione del comitato «Bastamianto». Espone altresì che sui dati relativi alla presenza dell'amianto sui rotabili non vengono offerte informazioni attendibili.

Segnala al riguardo una serie di episodi. Nella seconda metà degli anni ottanta le ferrovie dello Stato, determinatesi a porre in atto un programma di decoibentazione, incaricarono di tale operazione un'impresa legata al Graziano, noto alle cronache per la vicenda delle c.d. «lenzuola d'oro», la quale – a quel che risulta – smaltì il materiale in modo non corretto. Nel 1995 peraltro le ferrovie hanno ammesso che molte delle operazioni di messa in sicurezza precedenti al 1990 non potevano dirsi totalmente affidabili.

Un altro episodio che tiene a segnalare è quello relativo al blocco, avvenuto al confine con la ex Jugoslavia, di una quantità significativa di vagoni coibentati con l'amianto; cita infine il problema di diversi rotabili fermi su binari secondari presso lo smistamento ferroviario di Roma Salario, sito che non è in alcun modo confinato, sicché manca ogni controllo circa l'accesso di terzi al materiale rotabile.

Concludendo afferma che il quadro legislativo vigente non consente di individuare un'autorità di controllo imparziale che possa svolgere verifiche sulla gestione del problema da parte delle ferrovie dello Stato, le quali al momento appaiono essere incaricate di controllare se stesse.

Massimo SCALIA, *presidente*, osserva a quest'ultimo riguardo che compiti di controllo spettano alle agenzie regionali di protezione dell'ambiente.

Carlo SABUCCO, *presidente dell'Associazione per l'assistenza legale del COMU FS*, si sofferma su alcuni aspetti della relazione testé svolta, osservando in particolare che nella tratta ferroviaria fra Orte e Terni – in cui risulta presente una parte del materiale rotabile in esame – sono rilevabili numerose falde acquifere; deve poi rilevare la non conoscenza da parte degli organi di controllo, in specie nella regione Lazio, di situazioni ancora pericolose che permettono una totale contiguità dei manufatti contenenti amianto con i lavoratori. È purtroppo da sottolineare che finora permane un uso di materiali in qualche modo contenenti amianto.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede ai rappresentanti del COMU delle FS di far pervenire alla Commissione, con ogni possibile urgenza, la documentazione relativa ai dati ed alle notizie in precedenza esposti.

Pierluigi COPERCINI chiede informazioni sulle modalità di utilizzo dei lavoratori dell'azienda Isochimica di Avellino nonché sulle tipologie dei manufatti di amianto contenuti nei vagoni ferroviari che si sarebbero dovuti inviare all'estero.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che le notizie sul materiale rotabile ferroviario fornite nella seduta odierna potranno essere integrate con i dati formulati dai rappresentanti dell'azienda nel corso delle audizioni svolte di recente.

Vito TOTIRE, *rappresentante dell'Associazione esposti amianto e rischi ambientali*, ricorda innanzitutto che l'organismo da lui rappresentato non basa la sua attività soltanto sulle problematiche connesse all'amianto, che resta naturalmente uno dei campi d'azione, e ritiene che sulla questione non esista ancora una sufficiente sensibilità, anche tenendo conto delle aspettative legate al varo della legge n. 257 del 1992; deve però riconoscere che in alcune regioni sono stati compiuti di recente alcuni passi in avanti.

Rigettata la «pericolosa» tesi del limite di riferimento o di accettabilità riguardo alle fibre di amianto, ritiene che in materia esistano alcune questioni prioritarie, che riguardano la modifica della normativa pensionistica per i lavoratori ex esposti e la garanzia del monitoraggio sanitario nei loro confronti, con la realizzazione di un registro di tutte le patologie correlate all'uso dell'amianto.

Un altro aspetto sicuramente importante riguarda la bonifica del territorio in condizioni di sicurezza per i lavoratori e per l'intera popolazione: segnala, ad esempio, la gravissima situazione dell'azienda Fibronit di Bari, nonché quelle dell'area di Casale Monferrato e dell'Italsider di Bagnoli.

Esposte alcune valutazioni sulle problematiche connesse al limite di sicurezza delle cento fibre per litro, si sofferma sulle bonifiche dei siti dismessi, che devono realisticamente considerare anche interventi di confi-

namento *in situ*, a volte l'unica ipotesi credibile sotto il profilo operativo anche se talvolta confliggente con altre ipotesi urbanistiche.

È poi necessaria la bonifica immediata dell'amianto friabile con una programmazione riguardo alla matrice cementizia o vinilica, anche ricorrendo all'adozione di nuove tecniche di monitoraggio, come il rilevamento aereo con il sistema LARA del CNR ed il metodo depositometrico ideato dal professor Chiappino dell'università di Milano.

Sottolinea che sarebbe opportuno dare nuovo impulso alla ricerca delle metodiche di inertizzazione, anche perché appaiono di grande problematicità le definizioni inerenti ai materiali sostitutivi, che presentano pericoli talvolta analoghi a quelli dell'uso dell'amianto; ricorda in seguito che i dati sui mesoteliomi pleurici confermano la gravità anche delle esposizioni a basse dosi.

Vale poi prestare la massima attenzione alla razionalizzazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto procedendo a definire piccoli bacini e gestendo un sostegno allo smaltimento gratuito o agevolato dell'amianto proveniente dagli ambiti domestici.

Ritenuta opportuna l'istituzione di una commissione di studio sulla questione amianto per ricostruire storie e motivazioni delle strategie finora adottate, valuta utile, anche per dare nuovo impulso all'attività della commissione nazionale amianto di cui all'articolo 4 della legge n. 257 del 1992, aumentare a tre il numero dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

Massimo SCALIA, *presidente*, svolge considerazioni e formula domande sui controlli effettuati sui materiali sostitutivi dell'amianto.

Vito TOTIRE risponde dettagliatamente, riservandosi di integrare le notizie fornite nelle prossime settimane.

Bruno PESCE, *rappresentante del Comitato vertenza amianto di Casale Monferrato*, riferendosi all'esperienza dello stabilimento ex Eternit, ritiene che non possa esserci un uso «sicuro» dell'amianto, anche perché le indagini epidemiologiche riguardanti le patologie neoplastiche possono talvolta rappresentare una sottostima della situazione reale.

Per quanto riguarda la bonifica del sito, l'amministrazione comunale ha acquistato lo stabilimento dalla procedura del fallimento cui è conseguita la definizione di un piano di bonifica, finanziato nel 1997 ed ulteriormente oggetto di nuovi finanziamenti con la legge n. 426 del 1998 che si occupa dei siti ad alto rischio ambientale.

Dopo essersi soffermato sulla bonifica dei cosiddetti utilizzi impropri dell'amianto, quali i cortili ed i solai, ritiene che occorra recuperare i ritardi finora accumulati soprattutto dagli enti locali per portare a termine i censimenti nell'ambito delle priorità di intervento delle bonifiche, nonché per seguire le realtà produttive riconvertite; deve poi essere incrementata l'informazione alla popolazione, ai lavoratori ex esposti ed agli operatori, prevedendo altresì misure di sostegno allo smaltimento con la creazione di

apposite discariche e convenzioni volte a creare un efficiente sistema di trasporto.

Premesso che le discariche devono funzionare nel territorio di produzione dei rifiuti, valuta opportuno che, secondo il «decreto Ronchi», sia rimossa la prescrizione dell'analisi del livello di tossicità dei materiali in cemento amianto anche per piccole quantità, sempre allo scopo di favorire la creazione di un sistema efficace di smaltimento.

Quanto agli aspetti sanitari, sarebbe opportuno perfezionare la ricerca ed il controllo epidemiologico, nonché il coordinamento e la gestione dei dati sull'intero territorio nazionale, anche tenendo conto dell'esperienza di altri Paesi.

Massimo SCALIA *presidente*, ringrazia sentitamente gli intervenuti per le notizie ed i dati forniti, sottolineando l'entusiasmo operativo delle associazioni che si occupano delle problematiche connesse all'amianto.

Si limita a ricordare che alcune delle questioni sollevate non possono essere soddisfatte dalla Commissione, trattandosi di tematiche di pertinenza delle Commissioni legislative delle due Camere; riguardo ad altre questioni, la Commissione intende approfondire i vari aspetti ascoltando esponenti di tutti gli organismi coinvolti, anche al fine di definire un documento nei prossimi mesi che faccia il punto della situazione attuale.

In questo contesto, invita gli intervenuti a consultare in rete gli atti ed i documenti risultanti dai lavori della Commissione, facendo pervenire nelle prossime settimane notazioni aggiornate sui fatti citati nella seduta odierna.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 marzo 2000, alle ore 13.30, per proseguire l'esame della proposta di documento sulle connessioni societarie nel ciclo dei rifiuti.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, del Sottosegretario per gli Affari esteri Umberto Ranieri sullo sviluppo dell'acquis di Schengen, anche in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di lavoro della Presidenza portoghese**

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Sottosegretario RANIERI svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni dei deputati Sandra FEI (AN) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde il Sottosegretario RANIERI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, onorevole Gabriele CIMADORO.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), *relatore*, osserva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame concerne l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

Facendo notare che le funzioni concernenti i trattamenti economici a favore degli invalidi civili, come elencati nella tabella 1 del provvedimento, saranno esercitate dalle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° ottobre 2000, illustra l'articolo 1 che disciplina l'ambito operativo del provvedimento.

L'articolo 2 contempla le modalità e le procedure alle quali le commissioni mediche ASL devono attenersi in sede di procedimenti per la concessione dei benefici a favore degli invalidi civili. L'articolo 3 concerne il trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e organizzative. L'articolo 4, relativo al trasferimento di risorse umane, disciplina l'aspetto più delicato del provvedimento.

Come si rileva dalla relazione introduttiva, nelle prefetture prestano servizio circa 8.200 unità di personale appartenente alle qualifiche funzionali dalle quali vanno necessariamente sottratte 1.500 unità appartenenti a quei profili professionali (idraulici, elettricisti, ecc.) che a causa della loro specifica professionalità non possono essere utilizzati per l'espletamento di compiti inerenti le funzioni in materia di invalidi civili. Inoltre non possono considerarsi le unità di personale, calcolabili in termini percentuali in circa il 28 per cento pari a 2.400 unità, che prestano servizio negli uffici di gabinetto delle prefetture. Pertanto restano 4.300 unità che svolgono attività amministrativa nelle prefetture ove le funzioni più rilevanti sono quelle relative alla protezione civile, alla cittadinanza, al servizio elettorale, alla polizia amministrativa, ai culti, alla depenalizzazione, alla sospensione e revoca delle patenti, al contenzioso, alla finanza locale, ai contratti, alle espropriazioni ed alle requisizioni.

Il contingente del personale che svolge effettivamente attività connessa alla materia degli invalidi civili può essere quantificato in 557 unità: la cifra è stata individuata tenuto conto delle 1.051 unità di personale adetto ai compiti in materia di invalidi civili utilizzato anche per lo svolgimento di altre diversificate attività.

Segnala che il Ministero dell'interno non ha provveduto all'individuazione dei carichi di lavoro a cui peraltro sarebbe stato tenuto. Pertanto il trasferimento è stato predisposto sulla base di ipotesi.

Relativamente alla articolazione del personale trasferito sulla base delle qualifiche professionali, osserva che si tratta di una articolazione equilibrata. Per le 557 unità trasferite si passa infatti da percentuali del 60 per cento a percentuali del 50 per cento per le qualifiche più alte: si rileva pertanto una corrispondenza tra il contingente complessivo trasferito e l'articolazione dello stesso tra le diverse qualifiche.

L'articolo 5 concerne le regioni a statuto speciale. L'articolo 6 è relativo alle risorse finanziarie da trasferire alle regioni.

L'articolo 7 contempla le forme di collaborazione tra il Ministero dell'interno e le regioni per l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti.

Sulla base delle osservazioni formulate ritiene di poter proporre alla Commissione un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando l'assenza del Governo, fa presente l'opportunità di chiarire alcuni problemi di ordine generale connessi alla impostazione del processo di trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali da realizzare con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Fa notare che possono presentarsi casi in cui in un determinato settore risulta possibile il trasferimento di risorse finanziarie, ma non di risorse umane e relative risorse finanziarie. Si tratterebbe di casi che rappresentano un'eccezione alla regola generale del trasferimento di risorse nella loro interezza.

A tal proposito si interroga sul senso del comma 3 dell'articolo 4 che rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 per l'individuazione delle modalità di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale da trasferire nonché per l'individuazione delle modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie. Occorre infatti verificare l'opportunità di un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7 della legge n. 59, per la puntuale individuazione delle unità da trasferire: in tal modo i tempi del processo di trasferimento si allungano con pregiudizio per l'esito del processo medesimo. Potrebbe infatti rivelarsi utile demandare la individuazione puntuale delle risorse ad un procedimento diverso da quello previsto all'articolo 7 della stessa legge n. 59.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), *relatore*, ricordando che l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni è subordinato al trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali, fa notare che in base al comma 3 dell'articolo 4 un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici, previa definizione dell'ammontare complessivo del contingente da trasferire realizzata con il provvedimento in esame.

Il procedimento di trasferimento di risorse umane nel settore degli invalidi civili non risulta pertanto concluso: l'individuazione puntuale delle risorse medesime, anche in riferimento alle diverse realtà regionali, è rinviato ad una trattativa sindacale non ancora terminata.

Sulla base di quanto rilevato dal Presidente, reputa opportuno verificare se la individuazione dei contingenti numerici del personale da trasferire possa realizzarsi secondo un procedimento diverso da quello descritto al comma 3 dell'articolo 4. Ritiene però necessario far presente che l'adozione di un procedimento ulteriore potrebbe determinare una assenza di verifica del trasferimento nella parte più delicata, quella relativa alla definizione dei contingenti nelle diverse regioni. In effetti la mancata definizione, nel provvedimento in esame, dei singoli contingenti numerici fa pensare ad uno sbilanciamento nella presenza del personale all'interno delle varie prefetture. Reputa quindi opportuno chiedere chiarimenti al Governo in merito alle problematiche emerse.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS) ricordando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il trasferimento di risorse nel mercato del lavoro presentava problemi quantitativamente rilevanti, fa rilevare che in quella occasione era stata riscontrata una certa funzionalità del trasferimento pur in presenza di contestazioni da parte delle regioni sul grado di operatività, inferiore rispetto alle aspettative, del personale trasferito. Si domanda pertanto quali possano essere le motivazioni che inducano ad abbandonare il modello precedentemente seguito e, quindi, ad un trasferimento di risorse in più riprese.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ravvisando la esigenza di un chiarimento da parte del Governo sui problemi che sembrano impedire il trasferimento di risorse nella loro interezza, propone di audire sulla questione il consigliere Pajno, Commissario straordinario del Governo per il completamento del processo di trasferimento.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, rileva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, deliberato in attuazione dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998, concerne il trasferimento del personale e delle risorse degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, commercio e artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio.

Nel caso degli UU.PP.I.C.A si tratta in concreto di trasferimento di personale, in quanto in base all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, gli uffici in questione ubicati già presso le camere di commercio svolgono le proprie funzioni con oneri a totale carico delle stesse camere che sono tenute a fornire agli stessi uffici i locali, i beni strumentali e, in caso di necessità, il personale.

Il provvedimento prevede il trasferimento di 91 unità: come si evince dalla tabella allegata al provvedimento medesimo il personale trasferito non risulta dislocato in tutte le province italiane.

Passando ad esaminare i singoli articoli dello schema di decreto, fa notare che l'articolo 1 disciplina le finalità del provvedimento.

L'articolo 2 concerne il trasferimento delle risorse umane: si tratta di 91 unità delle quali 28 appartenenti al IX livello, 9 all'VIII livello, 35 al VII livello e 19 al VI livello.

L'articolo 3 concerne l'inquadramento del personale trasferito. A tal proposito si prevede per il personale appartenente alla IX qualifica funzionale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedano, in sede di inquadramento, all'attribuzione di eventuali posizioni economiche ulteriori in relazione alla posizione professionale posseduta all'atto del trasferimento. Tale profilo - secondo quanto rilevato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) - risulta in contrasto con l'autonomia di contrattazione degli enti locali tra i quali si ascrivono le camere di commercio.

Relativamente poi al comma 5 dell'articolo 3 che fa salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria è stato rilevato dalla stessa Unioncamere che tale disposizione determina uno stato di incertezza legata al mancato espletamento dei concorsi interni.

Riservandosi di valutare attentamente i rilievi suddetti, ritiene di poter proporre parere favorevole sul provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime perplessità sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 3 in base al quale per il personale della IX qualifica le camere di commercio provvedono all'attribuzione delle eventuali posizioni economiche ulteriori in relazione alla posizione professionale posseduta all'atto del trasferimento.

Reputa poco chiaro il significato dell'espressione «posizioni economiche ulteriori», ritenendo ovvio che a seguito del trasferimento le posizioni economiche del personale trasferito rientrano nella competenza delle camere di commercio.

Non desta perplessità invece il comma 5 dell'articolo 3 con il quale si intende consentire al personale degli UU.PP.I.C.A. di concludere il concorso interno indetto dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato e salvaguardare così le posizioni acquisite.

Il sottosegretario di Stato, Gabriele CIMADORO fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 nasce dall'esigenza di garantire il personale degli UU.PP.I.C.A. appartenente alla IX qualifica funzionale la quale non è presente nell'organigramma delle camere di commercio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, reputa opportuno trovare una nuova formulazione che chiarisca quanto rilevato dal sottosegretario.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mariella CAVANNA SCIREA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione,  
senatrice Carla ROCCHI.*

*La seduta inizia alle ore 20,25.*

**Risoluzione 7-00879 Cavanna Scirea: forme di violenza di gruppo da parte dei minori  
(baby-gang)**

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, presidente, ringrazia il sottosegretario per la pubblica istruzione, senatrice Carla Rocchi, per essere presente.

La risoluzione in titolo è a sua firma, ma intende rappresentare il lavoro svolto da tutta la Commissione su questo delicato problema, cui sono state dedicate numerose audizioni di studiosi, operatori sociali ed anche rappresentanti del Governo: la stessa senatrice Rocchi ricorderà infatti di essere stata già convocata sull'argomento.

La Commissione ha poi dedicato una seduta all'esame del testo della risoluzione che, nel recepire le indicazioni dei colleghi, è stato così riformulato:

«La Commissione parlamentare per l'infanzia,

considerata la serie di audizioni e gli approfondimenti che ha svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo in materia di forme di violenza di gruppo da parte dei minori;

preso atto che il fenomeno può considerarsi riferibile a ragazzi appartenenti a tutti i ceti sociali, sia pure con alcune differenze tra le varie realtà geografiche del territorio;

considerato tuttavia che il fenomeno non è ancora così diffuso in Italia come in alcune grandi metropoli americane o del nord Europa, né organizzato ad esempio "per etnie" o come una vera e propria struttura criminale, con una progettualità specifica e predefinita, né il più delle volte sembra esservi la consapevolezza di delinquere;

nella convinzione che il fenomeno non debba essere enfatizzato, ma nemmeno sottovalutato, visto che allo stato attuale molto può essere ancora realizzato in termini di prevenzione e quindi di recupero delle devianze, ma al tempo stesso è necessario fornire risposte concrete alle infrazioni commesse dai ragazzi, che non possono considerarsi semplicemente "bravate";

considerato che allo stato attuale il fenomeno appare riconducibile, a grandi linee, ad una sorta di disimpegno morale che esiste nella società, negli adulti in particolare e di conseguenza nei minori, che non hanno più forti riferimenti educativi e culturali soprattutto a causa della frammentazione delle esperienze educative, mentre una logica di possesso di oggetti viene ad essere prioritaria rispetto al "possesso di valori";

considerato altresì che i riferimenti di base per il fanciullo e per l'adolescente sono costituiti dalla famiglia e dalla scuola,

impegna il Governo:

a promuovere e valorizzare, nell'ambito del programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma sui cicli scolastici, e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica, di regola il tempo pieno per quanto concerne la scuola di base;

a favorire nelle scuole, anche mediante specifici finanziamenti, attività espressive, di socializzazione e di aggregazione e, ove possibile, attività sportive;

a sostenere la creazione di centri di ascolto nelle scuole, già previsti nei progetti di educazione alla salute;

a prevedere, nell'ambito della prossima legge finanziaria il rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose" con possibilità di prevedere interventi su tutto il territorio nazionale. Una quota dei finanziamenti previsti dalla citata legge dovrebbe in particolare essere destinata a progetti riguardanti i territori maggiormente esposti ai rischi di devianza minorile e di coinvolgimento in attività criminose. Nell'ottica poi di una progressiva chiusura degli istituti penitenziari minori, si dovrebbe sin d'ora pensare a misure alternative a quelle tradizionali di natura restrittiva, volte a creare luoghi di educazione al lavoro e al vivere civile;

a prevedere la creazione, con particolare riferimento alle aree più esposte ai problemi di devianza e di criminalità, di osservatori sulle problematiche dell'infanzia articolati anche a livello provinciale, che costituiscano una rete integrata tra gli operatori sociali (prefettura, ASL, provveditorato agli studi, tribunale dei minori, servizi sociali eccetera) che inter-

vengono sui problemi dell'infanzia, ai fini di un migliore e più efficace coordinamento tra i vari soggetti istituzionali;

a prevedere, anche in attuazione dell'ordine del giorno n. 9/4236/158 approvato al Senato in sede di discussione della legge finanziaria per il 2000, l'assunzione dei vincitori del concorso per assistenti sociali, da impegnare nei settori della giustizia minorile e dei servizi sociali sul territorio, che potrebbe rappresentare un primo segnale rispetto ad una maggiore e più attenta presenza sul territorio di strutture a favore dell'infanzia;

a prevedere un'organizzazione urbanistica delle città idonea a favorire la realizzazione di spazi liberi dedicati alla socializzazione e all'aggregazione dei giovani;

a prevedere la presenza di uno psicologo nelle scuole che, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della figura dell'insegnante, possa tuttavia essere di ausilio e di sussidio in situazioni di particolare disagio».

Dà quindi la parola al sottosegretario Carla Rocchi.

La senatrice Carla ROCCHI, sottosegretario alla pubblica istruzione, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per l'impegno su un tema così delicato. Ritiene di svolgere alcune considerazioni integrative sul testo della risoluzione, che dovrebbe soprattutto nel primo punto della parte dispositiva richiamare maggiormente all'autonomia scolastica e tenere in debito conto la recente riforma sui cicli scolastici. Fa inoltre presente, quanto al discorso dello psicologo scolastico, che è in esame un testo di legge dinanzi alla Commissione infanzia del Senato, che è opportuno tenere in considerazione.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI (FI) espone di aver presentato una proposta di legge sulla «cittadinanza attiva» volta ad introdurre un obbligo di servizio civile che realizzi un'«educazione civica sul campo». Auspica che la risoluzione all'esame della seduta odierna vi faccia espresso riferimento.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (PPI) concorda sul contenuto del documento di indirizzo proposto dalla Presidente. Nondimeno auspica che vi siano apportate due modifiche. In primo luogo ritiene che il riferimento alla chiusura degli istituti carcerari minorili sia troppo drastico e propone pertanto che esso sia sostituito da un'indicazione di ridurre il ricorso alla detenzione in tali istituti.

In secondo luogo ritiene che il documento debba far menzione del problema del contenuto violento dei programmi televisivi, che possono produrre nei ragazzi effetti emulativi.

Il deputato Dino SCANTAMBURLO (PPI) nel concordare sull'impianto generale del documento, esprime perplessità sul riferimento ivi contenuto alla figura dello psicologo scolastico.

Nell'illustrare che il suo gruppo ha presentato alla Camera una proposta di legge sul servizio civile nazionale, afferma che un riferimento a tale problematica nella risoluzione sarebbe comunque improprio, dal momento che tale servizio civile comunque non potrebbe iniziare che nel diciottesimo anno di età e dunque successivamente al periodo di età che è essere oggetto della competenza della Commissione.

Il deputato Tiziana VALPIANA (Misto) esprime soddisfazione per il contenuto complessivo del testo ma avanza perplessità sulla premessa relativa al preteso «disimpegno morale» che esisterebbe nella società, poiché non spetta alla Commissione dare simili giudizi. Condivide i dubbi già espressi in ordine alla figura dello psicologo scolastico nonché il riferimento nella parte dispositiva all'organizzazione urbanistica delle città. Propone di inserire nel testo un riferimento al ruolo dei consultori familiari. Conclude dichiarandosi contraria a ogni riferimento relativo al servizio civile obbligatorio.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U), nell'esprimere un accordo sull'impianto generale del documento, sottolinea in particolare l'importanza della parte relativa agli istituti penitenziari minorili. Ne apprezza lo spirito, improntato più all'orientamento dei minori piuttosto che alla repressione, e i riferimenti alle possibilità di recupero e allo svolgimento delle capacità individuali. Al riferimento allo psicologo scolastico, ne preferirebbe uno volto a valorizzare le *équipes* multidisciplinari attualmente previste.

Si dichiara contrario a un riferimento al servizio civile obbligatorio, anche perché ritiene, da un lato di dubbia costituzionalità l'istituto stesso e, dall'altro, ancora non maturi i tempi per la sua introduzione, dovendosi considerare preferibile un sistema che lo promuova con degli incentivi.

Il deputato Valentina APREA (FI) esprime soddisfazione per il testo della risoluzione, così come riformulato a seguito delle indicazioni emerse nel corso della precedente seduta dedicata all'esame del documento stesso. Prende atto del fatto che anziché utilizzare il termine *baby-gang*, si è preferita la dizione forme di violenza di gruppo da parte dei minori. Nel primo punto della parte dispositiva ritiene che anziché parlare di tempo pieno sarebbe preferibile parlare di forme di permanenza prolungata, in quanto più coerente con il principio dell'autonomia scolastica e con la recente riforma dei cicli scolastici. Ritiene che anziché parlare di progetti riguardanti i territori maggiormente esposti ai rischi di devianza minorile, sarebbe opportuno prevedere maggiori finanziamenti per le scuole che si trovano in zone a rischio.

Tali finanziamenti già esistono, ma sono stati spesso erogati a favore di scuole collocate in zone ove esistono tassi elevati di dispersione, mentre

sarebbe più opportuno erogare tali finanziamenti a quelle scuole che sono riuscite ad abbattere, almeno in parte i tassi di dispersione e che quindi ricevono un maggior numero di alunni.

A proposito della questione dello psicologo scolastico, osserva che tale figura non deve sostituire l'insegnante, bensì deve costituire una valida collaborazione. Esprime perplessità sul quinto punto della parte dispositiva, che appare troppo generico.

Il deputato Antonio GUIDI (FI) anticipando anche alcuni osservazioni che intendeva svolgere sul Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al successivo punto all'ordine del giorno, esprime perplessità sul fatto che esso sia in gran parte una auto-celebrazione da parte del Governo dell'attività svolta. Infatti su cento pagine, circa trenta possono considerarsi filo-governative, mentre l'Osservatorio che lo ha predisposto avrebbe dovuto monitorare i fenomeni, ma soprattutto fornire soluzioni, strutture e *badget*. Considera comunque buono il documento da un punto di vista quantitativo, anche perché le varie tematiche concernenti l'infanzia vengono finalmente accorpate. Purtroppo invece, spesso i problemi vengono trattati separatamente senza percepire la trasversalità.

Nel Piano, tuttavia non vi è un riferimento al fenomeno delle *baby-gang*, che spesso è troppo enfatizzato dai *mass-media* e coinvolge peraltro figli di famiglie abbienti. Ritene che nella risoluzione non si tenga in debito conto che il fatto spesso la criminalità organizzata si serve dei bambini e ritiene che debba instaurarsi, a partire dalle scuole, la cultura della non violenza. Gli stessi libri di storia parlano sempre di guerre e mai di pace.

Il senatore Angelo RESCAGLIO (PPI) esprime apprezzamento per il testo della risoluzione che in particolare fa riferimento alla eccessiva frammentazione delle esperienze educative.

Considera davvero importante il ruolo della scuola, che può servire a sconfiggere le solitudini, soprattutto quelle culturali e ad educare alla bellezza della vita. Esprime rammarico per i numerosi casi di abbandono scolastico, che purtroppo ancora si registrano, mentre auspica che sia ancora elevato l'obbligo scolastico.

Ritiene debbano essere previsti finanziamenti anche per la formazione dei genitori, che spesso vivono difficoltà di comunicazione con i loro figli. Quanto alla figura dello psicologo scolastico ritiene che essa non debba intendersi come sostitutiva dell'insegnante, bensì momento di mediazione che può sanare la conflittualità spesso purtroppo esistente tra gli insegnanti.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) esprime apprezzamento per il testo della risoluzione così come riformulato dalla Presidente. Concorda con l'onorevole Aprea sulla proposta di sostituire nel primo punto della

parte dispositiva le parole «tempo pieno» con le altre «forme di permanenza prolungata».

Concorda con l'onorevole Giacco sulla non opportunità di inserire nella risoluzione una parte relativa al servizio civile.

Ritiene che l'ultimo punto della parte dispositiva della risoluzione, relativa alla presenza dello psicologo nelle scuole debba essere riformulata affinché sia effettivamente volta a garantire e potenziare i servizi sociali e psicologici all'infanzia e all'adolescenza e costituisca un supporto certo per la scuola.

La senatrice Carla ROCCHI, sottosegretario per la pubblica istruzione, nel ritenere che ci sia senz'altro una sintonia tra la posizione del Governo e le considerazioni testé svolte in Commissione, propone di tenere in considerazione il fatto che spesso l'atto di violenza è preceduto da segnali di anticipazione, quali la violenza sugli animali.

Esistono infatti studi che dimostrano come non vi sia un *serial killer* che non si sia esercitato su animali e cose.

Ritiene quindi importante rilevare i dati di anticipazione dei segnali di violenza per prevenire i fenomeni di violenza.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, presidente, nel ringraziare il sottosegretario ed i colleghi per il loro contributo, pone in votazione il testo della risoluzione, così come nuovamente riformulato alla luce del dibattito odierno (vedi allegato).

La Commissione approva all'unanimità.

**Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, presidente, ricorda che si chiuderà oggi la discussione generale sul Piano; sarà quindi sua cura predisporre una proposta di parere che recepirà le indicazioni emerse nel corso del dibattito e che invierà in casella entro lunedì 21 marzo 2000.

Ricorda che la proposta di parere è emendabile ed è altresì possibile presentare proposte di parere alternativo. Se la Commissione è d'accordo, intende fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative per mercoledì 22 marzo 2000 entro le ore 19, così da poter dedicare una seduta, mercoledì stesso alle ore 20, all'illustrazione degli emendamenti, delle eventuali proposte di parere alternativo e all'esame della proposta di parere stesso.

Nessuno chiedendo d'intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

*La seduta termina alle ore 21,40.*

ALLEGATO

**Risoluzione 7-00879 Cavanna Scirea: forme di violenza di gruppo da parte dei minori (baby-gang) (nuova formulazione)**

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

considerata la serie di audizioni e gli approfondimenti che ha svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo in materia di forme di violenza di gruppo da parte dei minori;

preso atto che il fenomeno può considerarsi riferibile a ragazzi appartenenti a tutti i ceti sociali, sia pure con alcune differenze tra le varie realtà geografiche del territorio;

considerato tuttavia che il fenomeno non è ancora così diffuso in Italia come in alcune grandi metropoli americane o del nord Europa, né organizzato ad esempio «per etnie» o come una vera e propria struttura criminale, con una progettualità specifica e predefinita, né il più delle volte sembra esservi la consapevolezza di delinquere;

nella convinzione che il fenomeno non debba essere enfattizzato, ma nemmeno sottovalutato, visto che allo stato attuale molto può essere ancora realizzato in termini di prevenzione e quindi di recupero delle devianze ma al tempo stesso è necessario fornire risposte concrete alle infrazioni commesse dai ragazzi, che non possono considerarsi semplicemente «bravate»;

considerato che allo stato attuale il fenomeno appare riconducibile, a grandi linee, ad una sorta di disimpegno morale che esiste nella società, negli adulti in particolare e di conseguenza nei minori che non hanno più forti riferimenti educativi e culturali soprattutto a causa della frammentazione delle esperienze educative, mentre una logica di possesso di oggetti viene ad essere prioritaria rispetto al «possesso di valori»;

considerato altresì che i riferimenti di base per il fanciullo e per l'adolescente sono costituiti dalla famiglia e dalla scuola,

impegna il Governo:

a promuovere e valorizzare, nell'ambito del programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma sui cicli scolastici, e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica, di regola forme di permanenza prolungata per gli alunni;

a favorire nelle scuole, anche mediante specifici finanziamenti, attività espressive, di socializzazione e di aggregazione e, ove possibile, attività sportive;

a sostenere la creazione di centri di ascolto nelle scuole, già previsti nei progetti di educazione alla salute;

a prevedere, nell'ambito della prossima legge finanziaria il rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» con possibilità di prevedere interventi su tutto il territorio nazionale. Una quota dei finanziamenti previsti dalla citata legge dovrebbe in particolare essere destinata a progetti riguardanti i territori maggiormente esposti ai rischi di devianza minorile e di coinvolgimento in attività criminose. Nell'ottica poi di una ulteriore residualità della detenzione minorile, si dovrebbe sin d'ora pensare a misure alternative a quelle tradizionali di natura restrittiva, volte a creare luoghi di educazione al lavoro e al vivere civile;

a prevedere la creazione, con particolare riferimento alle aree più esposte ai problemi di devianza e di criminalità, di osservatori sulle problematiche dell'infanzia articolati anche a livello provinciale, che costituiscano una rete integrata tra gli operatori sociali (prefettura, ASL, provveditorato agli studi, tribunale dei minori, servizi sociali, organizzazioni di volontariato *no-profit* eccetera) che intervengono sui problemi dell'infanzia, ai fini di un migliore e più efficace coordinamento tra i vari soggetti istituzionali;

a rilevare – per prevenirli e contrastarli – i fenomeni di violenza su cose e animali e in genere sull'ambiente, che possono anticipare i casi di violenza sulle persone;

a prevedere, anche in attuazione dell'ordine del giorno n. 9/4236/158 approvato al Senato in sede di discussione della legge finanziaria per il 2000, l'assunzione dei vincitori del concorso per assistenti sociali, da impegnare nei settori della giustizia minorile e dei servizi sociali sul territorio, che potrebbe rappresentare un primo segnale rispetto ad una maggiore e più attenta presenza sul territorio di strutture a favore dell'infanzia;

a sensibilizzare i soggetti preposti affinché realizzino un'organizzazione urbanistica delle città idonea a favorire la realizzazione di spazi liberi dedicati alla socializzazione e all'aggregazione dei giovani;

a garantire e potenziare i servizi sociali e psicologici all'infanzia e adolescenza, affinché possano costituire un supporto certo per la scuola.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 14*

*SEGUITO DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI PROCEDRE ALL'ESCUSSIONE TESTIMONIALE DI UN SENATORE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MERITO A FATTI CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 RGNR – n. 1059/99 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 RGPM 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 859/99 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.

II. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Tino Bedin, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova.

#### VERIFICA DEI POTERI

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 15*

#### IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4524).

#### IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Gio-*

*vanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi atinenti.

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo(3163)
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

## X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329)
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*)
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

## XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).

- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

### XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali (4513).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (4518) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri*).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*AFFARE ASSEGNATO*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).

- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell’embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell’articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e dell’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull’embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (n. 650).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 8,30 e 15*

**IN SEDE REFERENTE****I. Esame dei disegni di legge:**

- SALVATO ed altri.- Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio (1777).
- CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto dell'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari (3674).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante l'autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4524).

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233).
- Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco (4490).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).

## IN SEDE DELIBERANTE

### I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

### II. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. - Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
  - MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
  - RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
  - GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).
  - Antonino CARUSO ed altri. – Disposizioni inerenti l'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1999, n. 675 (4531).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

II. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva del Ministro delle finanze al «Servizio consultivo ed ispettivo tributario», recante istruzioni sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio per il 2000 (n. 649).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 15*

***IN SEDE REFERENTE***

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

***AFFARE ASSEGNATO***

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

***IN SEDE REDIGENTE***

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di direttiva recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi (n. 637).
  - Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 645).
- II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 630).
  - Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 631).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale con il quale vengono ripartiti i fondi stanziati dal Capitolo 1661, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 632).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (n. 145).

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese

agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).

- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).

- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).
- 

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas:

- Audizione dei rappresentanti della Confindustria.
- 

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (n. 646).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (n. 647).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (n. 144).
- Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (n. 147).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).
- Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto (4469).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).

- CÒ ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
  - SPECCHIA ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
  - BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
  - SEMENZATO. - Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315)
  - e delle petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti.
- 

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 15*

Esame dello schema di relazione sullo stato di attuazione della Carta dei servizi nelle strutture sanitarie.

---

### **GIUNTA per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 8,30*

#### *OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

#### IN SEDE CONSULTIVA

##### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).

#### IN SEDE REFERENTE

##### Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

*MATERIE DI COMPETENZA*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 14*

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 13,30*

Seguito dell'esame della proposta di documento sulle interconnessioni societarie nel ciclo dei rifiuti.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen  
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 14*

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL:

- Audizione del dottor Antonio Laudati, Vice Direttore della Direzione nazionale antimafia.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in ordine all'attuazione**  
**della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Giovedì 16 marzo 2000, ore 13,30*

- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
-





